

Piano Paesaggistico Regionale

| art. 143 D.Lgs. n. 42/2004 - art. 12 bis LUR |



ELABORATO N. 2

TITOLO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

data DICEMBRE 2024

Responsabile del Procedimento
Direttore Generale - Dott. M. Busciolano

Coordinatore Tecnico
Direzione Generale - Arch. A. Abate



EDITING GRAFICO E CARTOGRAFICO A CURA DEL GRUPPO TECNICO REGIONALE - DIREZIONE GENERALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

CREDITI

REGIONE BASILICATA

ASSESSORATO all'ambiente al territorio e all'energia

Laura Mongiello – Assessore da Luglio 2024

Cosimo Latronico – Assessore fino a Luglio 2024

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Michele Busciolano - Dirigente Generale dal 16 Agosto 2024

Roberto Tricomi - Dirigente Generale fino a Agosto 2024

COORDINATORE TECNICO DEL PPR

Anna Abate - Direzione Generale

STRUTTURA NTA

Anna Abate - Regione Basilicata

Antonio Di Gennaro - consulente esterno

Maria Bonsera – collaboratore esterno

ELABORAZIONE NTA

Anna Abate - Regione Basilicata

Antonella Logiurato- Regione Basilicata (REB)

Maria Pompili - Regione Basilicata (REB)

Vito Orlando - Regione Basilicata (REB - REL)

Antonio Di Gennaro - consulente esterno

Antonello Azzato - consulente esterno

Maria Bonsera – collaboratore esterno

MINISTERO DELLA CULTURA

(Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio)

Luigi La Rocca - Direttore

Servizio V - Tutela del paesaggio

Rocco Rosario Tramutola - Dirigente

Serena Bisogno

Ilaria Martella

Barbara Pillon

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI, PAESAGGIO PER LA BASILICATA

Luigina Tomay - Soprintendente

Francesca Carinci

Simonetta Montonato

SEGRETARIATO REGIONALE

Luigina Tomay - Dirigente ad interim

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare

Divisione III Strategie per la biodiversità

Giorgia Coviello Responsabile Sezione VI "Paesaggio, forestazione e verde"

Sommario

PARTE PRIMA	6
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	6
Articolo 1 (Finalità e principi)	6
Articolo 2 (Organizzazione del PPR)	7
Articolo 3 (Contenuti)	7
Articolo 4 (Elaborati del PPR)	8
Articolo 5 (Disposizioni normative)	12
Articolo 6 (Valutazione ambientale strategica)	13
CAPO II - QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	13
Articolo 7 (Quadro conoscitivo)	13
Articolo 8 (Obiettivi di qualità e miglioramento paesaggistico)	14
CAPO III - EFFICACIA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE	15
Articolo 9 (Efficacia del PPR per i beni paesaggistici)	15
Articolo 10 (Efficacia del PPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici)	16
Articolo 11 (Opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici)	16
Articolo 12 (Revisione e aggiornamento del PPR)	17
Articolo 13 (Adeguamento o conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni del PPR)	17
Articolo 14 (Conferenza di pianificazione per l'adeguamento o conformazione degli strumenti pianificazione alle previsioni del PPR)	18
PARTE SECONDA - STRUTTURA DEI PAESAGGI REGIONALI	19
TITOLO I - GLI AMBITI DI PAESAGGIO	19
Articolo 15 (Ambiti di paesaggio e sub-ambiti)	19
Articolo 16 (Sistema insediativo)	22
Articolo 17 (Obiettivi di qualità generali per il sistema insediativo e culturale)	24
Articolo 18 (Territorio rurale)	25
Articolo 19 (Obiettivi di qualità generali per il territorio rurale)	26
Articolo 20 (Cinture rurali)	27
Articolo 21 (Obiettivi di qualità generali per le cinture rurali)	28
TITOLO II - I BENI PAESAGGISTICI	30
Articolo 22 (Beni paesaggistici)	30
CAPO I - BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136 DEL CODICE	30
Articolo 23 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)	30

Articolo 23 bis (Modifiche ed integrazioni degli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso per l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 04 maggio 1966 "Zona di Monticchio nei Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture", sottoposta al PTPAV "Laghi di Monticchio").....	33
Articolo 23ter (Modifiche ed integrazioni degli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso per l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 18 aprile 1985 e con DM 24 Maggio 1966 "fascia costiera sita nel territorio del Comune di Maratea". sottoposta al PTPAV "Maratea, Trecchina, Rivello")	35
CAPO II – BENI PAESAGGISTICI EX ART. 142 DEL CODICE	36
Articolo 24 (Aree tutelate per legge).....	36
Articolo 25 (Territori costieri).....	37
Articolo 26 (Territori contermini ai laghi e invasi artificiali).....	42
Articolo 27 (Fiumi, torrenti, corsi d'acqua)	47
Articolo 28 (Rilievi eccedenti i 1200 m s.l.m.)	53
Articolo 29 (Parchi, riserve naturali nazionali e regionali)	55
Articolo 30 (Territori coperti da foreste e da boschi).....	58
Articolo 31 (Zone gravate da usi civici).....	63
Articolo 32 (Zone umide).....	66
Articolo 33 (Lo strato-vulcano del Vulture)	68
Articolo 34 (Zone di interesse archeologico).....	71
TITOLO III- ULTERIORI CONTESTI EX ART. 143, COMMA 1, LETT. E) DEL CODICE.....	76
Articolo 35 (Ulteriori contesti di tutela)	76
Articolo 36 (Definizione degli UCT riferiti ai caratteri idro geomorfologici)	76
Articolo 37 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT idro geomorfologici)	77
Articolo 38 (Ulteriori contesti riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici)	81
Articolo 39 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici).....	81
Articolo 40 (Definizione degli ulteriori contesti riferiti ai caratteri insediativi)	83
Articolo 41 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri insediativi e culturali).....	85
Articolo 42 (Ulteriori contesti riferiti ai caratteri agroforestali e rurali)	90
Articolo 43 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri agroforestali e rurali)	90
Articolo 44 (Definizione degli ulteriori contesti riferiti ai caratteri percettivi)	92
Articolo 45 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri percettivi)	92
TITOLO IV – AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4 DEL CODICE	94
Articolo 46 (Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice)	94

Articolo 47 (Aree compromesse e degradate)	94
PARTE TERZA - STRATEGIE, RETI E PROGETTI	96
TITOLO I LE STRATEGIE	96
Articolo 48 (Strategia per il Contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa) ...	96
Articolo 49 (Strategia per il territorio rurale)	98
Articolo 50 (Strategia per le cinture rurali)	107
Articolo 51 (Sostenibilità delle scelte energetiche).....	114
TITOLO II I PROGETTI	119
Articolo 52 (Rete Ecologica della Basilicata - REB)	119
Articolo 53 (Rete della Fruizione Lenta (FRULENT)	125
TITOLO III - LE LINEE GUIDA.....	126
Articolo 54 (Linee Guida regionali per il paesaggio).....	126
PARTE QUARTA - GESTIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO.....	127
Articolo 55 (Coordinamento del PPR con i Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta - PTPAV)	127
Articolo 56 Accertamento di compatibilità paesaggistica	127
Articolo 57 (Accordi).....	129
Articolo 58 (Obiettivi di qualità di Piano e monitoraggio).....	130
Articolo 59 (Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di piano).....	130
Articolo 60 (Disposizioni di salvaguardia).....	130
Articolo 61 (Disposizioni transitorie)	130
Articolo 62 (Efficacia del PPR).....	131

PARTE PRIMA¹

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Articolo 1 (Finalità e principi)

1. Il Piano Paesaggistico Regionale, di seguito denominato PPR, con riferimento all'intero territorio regionale, riconosce la struttura, gli aspetti e i caratteri peculiari dei paesaggi derivanti dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il PPR riconosce i paesaggi della Basilicata, nella loro diversità e specificità, come valore patrimoniale e costituzionale; riconosce, altresì, il territorio rurale, unitamente al sistema insediativo ed al sistema naturalistico-ambientale come matrici costitutive fondamentali e identitarie dei paesaggi regionali.
3. Il PPR definisce i principi generali, le strategie e gli orientamenti per consentire l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire, pianificare il paesaggio assicurando la coerenza delle scelte di trasformazione territoriale.
4. Il PPR è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, dell'uso consapevole del territorio, del minor consumo del suolo/riduzione del suolo impermeabilizzato, della conservazione del capitale naturale e della biodiversità che esso esprime, della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale, della tutela e valorizzazione dei paesaggi nei processi di trasformazione territoriale, anche come leva significativa per la competitività dell'economia regionale.
5. Il PPR è redatto in conformità ai principi ed agli obiettivi stabiliti dagli articoli 9 e 42 della Costituzione, dalla *"Convenzione europea del paesaggio"*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000 e ratificata dallo Stato italiano con legge del 9 gennaio 2006, n. 14 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"*, dagli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione Basilicata e dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, di seguito denominato Codice, e dalla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 *"Tutela, governo ed uso del territorio"*.
6. Il PPR è elaborato, in co-pianificazione, sulla base del Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 14 settembre 2011, tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, in attuazione degli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice e del relativo Disciplinare Attuativo, di cui alla D.G.R. n. 319 del 13 aprile 2017 *"Piano Paesaggistico Regionale in applicazione dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e del Protocollo di Intesa tra Regione, MiBACT e MATTM."*

¹ La parte prima delle NTA da art 1 ad art. 14 è stata condivisa in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 13 luglio 2023.

Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici", Allegato I.

7. Il PPR ai sensi dell'articolo 12 bis della Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 costituisce unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata e definisce il quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica e la programmazione di settore, sia sotto il profilo conoscitivo-interpretativo sia sotto il profilo di indirizzo e regolazione dei processi di trasformazione ed uso dei suoli. Ha valore anche di Carta Regionale dei Suoli, di cui all'articolo 10 della predetta Legge regionale n. 23/1999.

Articolo 2 (Organizzazione del PPR)

1. Il PPR si compone delle seguenti parti:
 - a) **Struttura dei paesaggi regionali** che reca i contenuti del Codice, definisce gli ambiti di paesaggio di cui all'articolo 135 del Codice, e tratta dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134, definendone indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso;
 - b) **Strategie per il paesaggio** che reca contenuti ulteriori rispetto a quelli previsti dal Codice, volti a orientare le trasformazioni del paesaggio sulla base dei valori culturali ed ecologici e a integrare il paesaggio nelle altre politiche. La parte strategica si articola in reti, progetti e linee guida;
 - c) **Gestione dei paesaggi**, orientata alla definizione degli strumenti di gestione, attuazione e monitoraggio del PPR.

Articolo 3 (Contenuti)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 143, del Codice, il PPR comprende:
 - a) la ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice;
 - b) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini del comma 1 dell'articolo 138, fatto salvo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 140 e dell'articolo 141-bis;
 - c) la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, loro la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con esse, la valorizzazione;
 - d) l'individuazione, ai sensi della lettera c) dell'articolo 1 dell'articolo 134 del Codice, di ulteriori immobili di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione

in scala idonea alla identificazione, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini del comma 1 dell'articolo 138 del Codice;

- e) la individuazione di ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134 del Codice, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
- f) l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- g) l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate;
- h) l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
- i) l'individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, ai sensi del comma 3 dell'articolo 135, la definizione di specifiche normative d'uso per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati.

2. I contenuti del PPR hanno natura descrittiva, propositiva, di indirizzo e prescrittiva.
3. I contenuti di natura descrittiva consistono nelle analisi, nelle elaborazioni e nei criteri che sottendono al quadro conoscitivo e valutativo dei paesaggi, alla descrizione dei beni paesaggistici e ulteriori contesti di tutela, alle scelte del PPR.
4. Le disposizioni di natura propositiva, di indirizzo e prescrittiva sono definite al successivo articolo 5.

Articolo 4 (Elaborati del PPR)

1. Il PPR è costituito dai seguenti elaborati:

0 - ELENCO DEGLI ELABORATI

1- RELAZIONE GENERALE

2- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

3- IL SISTEMA DELLE TUTELE

3.1 Relazioni metodologiche

3.1.1 Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004

3.1.2 Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione di Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs. 42/2004

3.2 Quaderno delle Zone gravate da Usi Civici ex art. 142, comma 1 lett. h) D. Lgs 42/2004 – Accertamento non definitivo

3.3 Relazioni scientifiche per l'individuazione delle Zone di interesse archeologico ex art. 142, comma 1 lett. m) D. Lgs 42/2004

3.4 Elaborati cartografici	scala
3.4.1 Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 D.Lgs 42/2004 - Inquadramento Regionale	1:175.000
3.4.1.n (1-91) Tavole Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142 D.Lgs 42/2004	1:25.000
3.4.2.1 Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri idro geomorfologici	1:175.000
3.4.2.2 Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri ecologici e naturalistici	1:175.000
3.4.2.3 Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri agro forestali e rurali	1:175.000
3.4.2.4 Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri insediativi e culturali	1:175.000
3.4.2.5 Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri percettivi	1:175.000

4 – QUADRO CONOSCITIVO

4.1 *Caratteri geologici e idro geomorfologici*

Elaborati cartografici	scala
4.1.1 Carta Geolitologica - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.1.1.i (A-I) Carta Geolitologica per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.1.2 Carta delle Unità di paesaggio fisico	1:175.000
4.1.3 Carta dei fenomeni franosi e delle aree calanchive	1:175.000
4.1.4.n (1-7) Carta Idro-geomorfologica dei bacini imbriferi dei principali corsi d'acqua	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.1.5.n (1-7) Carta dei sottobacini dei bacini idrografici dei principali corsi d'acqua	1:50.000 1:75.000 1:90.000

4.2 *Caratteri ecologici e naturalistici*

Elaborati cartografici	scala
4.2.1 Carta Rete Natura 2000 - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.2.1.i (A-I) Carta Rete Natura 2000 per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.2.2 Carta delle tipologie forestali - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.2.2.i (A-I) Carta delle tipologie forestali per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.2.3 Carta dei macrohabitat - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.2.3.i (A-I) Carta dei macrohabitat per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000

4.3 Caratteri agro forestali e rurali

Elaborati cartografici	scala
4.3.1 Carta Pedologica	1:175.000
4.3.2 Carta dei caratteri agro forestali e rurali - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.3.2.i (A-I) Carta dei caratteri agro forestali e rurali per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.3.3 Carta della capacità d'uso dei suoli – sintesi	1:175.000
4.3.3.i (A-I) Carta della capacità d'uso dei suoli - dettaglio per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000

4.4 Caratteri insediativi e culturali

4.4.1 Processi di territorializzazione secc. XVIII-XXI (UNIBAS)

Elaborati cartografici	scala
4.4.2 Carta dei caratteri insediativi - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.4.2.i (A-I) Carta dei caratteri insediativi per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.4.3 Carta dei segni della matrice storica - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.4.3.i (A-I) Carta dei segni della matrice storica per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
4.4.4 Carta delle aree produttive, reti infrastrutturali ed energetiche - Inquadramento Regionale	1:175.000
4.4.4.i (A-I) Carta delle aree produttive, reti infrastrutturali ed energetiche per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000

4.5 Caratteri percettivi

Elaborati cartografici	scala
4.5.1.1 Carta delle aree a maggiore potenziale visivo dai principali canali di fruizione visiva	1:175.000
4.5.1.2 Carta delle aree a maggiore potenziale visivo da basi e/o mete visive	1:175.000
4.5.1.i (A-I) Carta delle aree a maggiore potenziale visivo per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000

5 – QUADRO INTERPRETATIVO

Elaborati cartografici	scala
5.0 Carta degli Ambiti e Sub Ambiti di Paesaggio	1:175.000
5.1 Carta del Paesaggio - Inquadramento Regionale	1:175.000
5.1.1.i (A-I) Carta del Paesaggio per Ambiti	1:50.000 1:75.000 1:90.000
5.2 Carta delle aree compromesse e/o degradate	1:175.000
5.3 Carta dei caratteri agro-forestali e rurali di II Livello	1:175.000

6 – ATLANTE DEL PAESAGGIO

Scheda Ambito di Paesaggio

- 6.A Il complesso vulcanico del Vulture
- 6.B La montagna interna
- 6.C La collina e i terrazzi del Bradano
- 6.D L'altopiano della Murgia Materana
- 6.E L'alta valle dell'Agri
- 6.F La collina argillosa
- 6.G La pianura e i terrazzi della costa ionica
- 6.H Il massiccio del Pollino
- 6.I I rilievi della costa tirrenica

7 – PROGETTI E STRATEGIE

7.1 Rete Ecologica

7.1.1 Relazione metodologica

Elaborati cartografici

scala

7.1.2. Carta della Rete Ecologica - Inquadramento Regionale

1:175.000

7.1.2.i (A-I) Carta della Rete Ecologica per Ambiti

1:50.000 | 1:75.000 | 1:90.000

7.2 Contenimento del consumo di suolo

7.2.1 Quaderno degli Ambiti Urbani e delle Cinture Rurali

Elaborati cartografici

scala

7.2.2. Carta delle Cinture Rurali - Inquadramento Regionale

1:175.000

7.2.2.i (A-I) Carta della Cinture Rurali per Ambiti

1:50.000 | 1:75.000 | 1:90.000

7.3 Rete della Fruizione Lenta – FRUILENT

7.3.1 Relazione metodologica

7.3.2 Quaderno della Rete della Fruizione Lenta

7.4 Sostenibilità delle scelte energetiche

7.4.1 Relazione metodologica

Elaborati cartografici

scala

7.4.2 Carta per il calcolo della saturazione - Inquadramento Regionale

1:175.000

7.4.2.i (A-I) Carta per il calcolo della saturazione per Ambiti

1:50.000 | 1: 75.000 | 1:90.000

7.5 Linee guida

7.5.1 Linee guida per l'individuazione della Rete Ecologica Locale

7.5.2 Linee guida per contratti di fiume

Articolo 5 (Disposizioni normative)

1. Le disposizioni normative si articolano in:
 - a) indirizzi e direttive, per tutto il territorio regionale;
 - b) prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici di cui ex artt. 136 e 142 Codice;
 - c) misure di salvaguardia e di utilizzazione, per gli ulteriori contesti ai sensi della lettera e), comma 1 dell'articolo articolo 143 di cui al Titolo III della Parte II;
 - d) linee guida.
2. Gli **indirizzi** devono essere recepiti nelle politiche di governo del territorio in quanto costituiscono orientamento per l'attività di pianificazione e programmazione di competenza dei soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al Titolo II, Capo I della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 e degli altri soggetti che hanno competenza nella redazione di piani di settore. Sono recepiti secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi. Al di fuori dei beni paesaggistici, agli enti territoriali competenti è riconosciuta la potestà, nel rispetto degli indirizzi stessi, di esercitare una motivata discrezionalità nelle modalità di recepimento, purché in coerenza con le finalità e gli obiettivi di qualità individuati dal PPR.
3. Le **direttive** definiscono le modalità e le condizioni che devono essere osservate al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di qualità del PPR sia negli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione sia nelle loro varianti.
4. Le **prescrizioni d'uso** sono disposizioni che regolano gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per i beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice. Contengono norme vincolanti, immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento vigente di pianificazione o di programmazione, sono direttamente conformative dei diritti di terzi su tali beni. L'elenco degli interventi in esse contenuta non è esaustivo ma declina gli interventi non ammissibili ovvero quelli ammissibili a determinate condizioni; declina altresì gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica in applicazione del comma 4 dell'articolo 143 e dell'articolo 149 del Codice.
5. Le **misure di salvaguardia e di utilizzazione** attengono agli ulteriori contesti ai sensi della lettera e), comma 1 dell'articolo articolo 143 del Codice e sono volte ad individuare gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite per ciascun contesto. I Comuni adeguano o conformano i propri strumenti di pianificazione alle misure di salvaguardia e utilizzazione nei termini di cui all'articolo 13.

6. Le **linee guida**, riferite a specifiche tematiche di rilevante interesse regionale, hanno natura propositiva e di indirizzo e sono tese ad orientare attività, progetti e interventi di trasformazione territoriale che possono modificare in maniera significativa il paesaggio.

Articolo 6 (Valutazione ambientale strategica)

1. La valutazione ambientale strategica (VAS) del PPR è un processo fondamentale per il perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, nonché per la valutazione degli effetti dell'attuazione del PPR sull'ambiente.
2. Il processo di VAS continua dopo l'entrata in vigore del PPR attraverso il monitoraggio degli effetti del PPR sull'ambiente, secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ambientale.

CAPO II - QUADRO CONOSCITIVO E OBIETTIVI DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Articolo 7 (Quadro conoscitivo)

1. Il PPR è fondato sul complesso delle informazioni, analisi ed elaborazioni contenute nel quadro conoscitivo, come specificato al precedente comma 3 dell'articolo 3.
2. Il quadro conoscitivo del paesaggio costituisce l'insieme delle informazioni relative al patrimonio culturale, naturale e paesaggistico della Basilicata. Esso ha natura dinamica ed incrementale. La gestione del Quadro conoscitivo è attribuita alle amministrazioni statali e regionali competenti in materia, che possono agire anche su segnalazione di altri soggetti pubblici e privati interessati.
3. I soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al Titolo II, Capo I della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23, gli altri soggetti che hanno competenza nella redazione di piani di settore, nonché i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 8 della predetta Legge regionale n. 23/1999, concorrono alla integrazione ed implementazione del Quadro conoscitivo, proponendo l'integrazione e l'aggiornamento degli strati informativi dei beni paesaggistici ovvero di ulteriori categorie di beni attinenti al patrimonio naturale, culturale, alle architetture rurali, alla rete della fruizione lenta dei paesaggi, al patrimonio immateriale delle comunità, a situazioni di abbandono e di degrado paesaggistico. Tali proposte sono considerate, rispettivamente, in occasione dell'approvazione dei piani territoriali, settoriali e urbanistici di competenza di cui all'articolo 13 della Legge regionale n. 23/1999, e nella fase di partecipazione attiva alla formazione del PPR. I Comuni svolgono obbligatoriamente tale attività in sede di recepimento del PPR negli strumenti vigenti in base alle procedure di cui alle presenti norme.
4. I soggetti di cui al comma 3 nonché i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 8 della Legge regionale n. 23/1999 concorrono alla implementazione del quadro conoscitivo anche nella fase di partecipazione attiva alla formazione del PPR.

5. L'eventuale modifica degli elaborati del PPR, derivante dalle proposte di aggiornamento e di integrazione di cui al comma 3 che si basino su una scala di maggior dettaglio dei beni paesaggistici nonché dei paesaggi, deve essere validata congiuntamente da parte del Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Regione, con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 12.
6. È fatta salva la competenza esclusiva del Ministero della Cultura per i beni culturali ai sensi della Parte II del Codice.
7. Il Quadro conoscitivo è integrato da studi, analisi e proposte formulate dall'Osservatorio del paesaggio, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 133, anche nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 143 del Codice.

Articolo 8 (Obiettivi di qualità e miglioramento paesaggistico)

1. Il PPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza, di valori e criticità, riconosciuti ai diversi paesaggi, come riportato specificatamente nelle "*Schede degli Ambiti di paesaggio*" contenuti nell'Atlante del Paesaggio, nella normativa delle singole dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 23 delle presenti disposizioni, nella normativa per i beni paesaggistici di cui all'articolo 142 del Codice, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi.
2. Gli obiettivi di qualità paesaggistica afferiscono alla salvaguardia, alla conservazione, al governo delle trasformazioni del territorio e alla realizzazione di nuovi paesaggi, attuati con strategie coerenti con i caratteri identitari dei luoghi.
3. In relazione ai contenuti del PPR, di cui all'articolo 3, gli obiettivi generali relativi alla "**struttura**" dei paesaggi sono finalizzati a:
 - a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;
 - b) mantenere le caratteristiche costitutive, morfologiche e simboliche dei paesaggi d'ambito, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;
 - c) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
 - d) riqualificare le aree compromesse o degradate.
4. Gli obiettivi generali relativi alle "**strategie**" per i paesaggi sono finalizzati a:
 - a) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità regionale;

- b) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;
 - c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;
 - d) perseguire la strategia di “consumo zero” del suolo;
 - e) assicurare che le scelte di trasformazione territoriale siano coerenti con i principi e gli obiettivi riportati all’articolo. 1, compatibili con la tutela dell’integrità fisica e storico - culturale della regione, con la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;
 - f) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all’omologazione dei paesaggi;
 - g) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;
 - h) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.
5. Gli obiettivi di qualità paesaggistica, ai sensi della lettera i), comma 1, dell’articolo 143 del Codice, sono declinati specificatamente nelle “*Schede degli Ambiti di paesaggio*” contenuti nell’Atlante del Paesaggio.

CAPO III - EFFICACIA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Articolo 9 (Efficacia del PPR per i beni paesaggistici)²

1. La disciplina specifica di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I delle presenti norme si applica agli immobili e aree sottoposti a vincolo paesaggistico con provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 134 e all’articolo 157 del Codice.
2. La disciplina specifica di cui alla Parte II, Titolo II Capo II delle presenti norme si applica alle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del Codice.
3. Alle aree tutelate ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lett. e) del Codice quali ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione si applica disciplina specifica di cui alla Parte II, Titolo III.
4. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 145 del Codice, tutte le disposizioni del PPR riguardanti beni paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti e, a far data dall’adozione del PPR stesso, come previsto dall’articolo 60 delle presenti norme; sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle disposizioni incompatibili di ogni strumento

² L’articolo 9 è stato condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 16 dicembre 2024.

vigente di pianificazione territoriale o di programmazione, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

5. Sono fatte salve le eventuali norme più restrittive, contenute negli atti di pianificazione territoriale se coerenti con gli obiettivi di tutela individuati dal PPR.
6. La cartografia del PPR riferita ai beni di cui ai commi 1 e 2, come riportata su Carta Tecnica Regionale e come rappresentata negli elaborati al presente piano n. 3.4.1 *“Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 D.Lgs 42/2004 - Inquadramento Regionale”* e n. 3.4.1n (1-91) *“Tavolette Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142 D.Lgs 42/2004”*, assume valore prescrittivo per l’applicazione della normativa d’uso; in caso di incoerenza tra le previsioni normative e la cartografia prevale la seconda.

Articolo 10 (Efficacia del PPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici)

1. Nelle parti del territorio non interessate dai beni paesaggistici di cui all’articolo 9, gli strumenti di pianificazione, di programmazione e di regolamentazione della Regione Basilicata, degli Enti locali e degli altri soggetti interessati dal presente PPR attuano gli indirizzi e le direttive del PPR con motivata discrezionalità, assicurandone, in ogni caso, la coerenza con le finalità e gli obiettivi, generali e specifici, individuati dal PPR, tenendo anche conto degli esiti dei processi partecipativi e delle specifiche realtà locali, secondo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 7.

Articolo 11 (Opere pubbliche ricadenti in beni paesaggistici)

1. Per le opere pubbliche dichiarate di interesse strategico, interferenti con beni paesaggistici, che siano di assoluta necessità e non altrimenti localizzabili, possono essere rilasciate le autorizzazioni paesaggistiche o atti equivalenti anche in deroga alla disciplina del PPR, previo parere favorevole vincolante alla deroga emesso dai competenti organi ministeriali a seguito di comunicazione dei progetti degli interventi definitivi. L’autorizzazione deve comunque contenere le valutazioni sulla compatibilità dell’opera o dell’intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni.
2. Ferma l’applicazione delle disposizioni dirette alla tutela della pubblica incolumità, prevalenti sulle disposizioni individuate dal PPR, sono comunque consentiti gli interventi determinati da cause imprevedibili e di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità ed urgenza e non siano altrimenti localizzabili, purché ne sia data immediata comunicazione al Ministero, al quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. Terminati i motivi di forza maggiore, devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione per il recupero dello stato dei luoghi.

Articolo 12 (Revisione e aggiornamento del PPR)

1. Il PPR, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Codice, è soggetto a revisione, previa integrazione del Disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata sottoscritto a Roma il 14 novembre 2011, con riferimento:
 - a) all'esigenza di modifica degli obiettivi del PPR;
 - b) all'esigenza di modifica della parte strutturale del PPR relativa ai beni paesaggistici.
2. Il PPR è altresì soggetto ad aggiornamento, secondo le modalità previste nel Disciplinare di attuazione del protocollo di intesa integrato ai sensi del precedente comma 1.
3. Le mere correzioni materiali e gli aggiornamenti di cui al comma 5 dell'articolo 7 non costituiscono revisione o aggiornamento del PPR. Sono soggette a validazione svolta congiuntamente tra i Ministeri e la Regione Basilicata e successivamente approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 13 (Adeguamento o conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni del PPR)

1. I Comuni adeguano o conformano i propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni del PPR entro due anni dalla sua entrata in vigore, in coerenza con i termini previsti dal comma 4 dell'articolo 145 del Codice, con le procedure di cui alla legge regionale Legge Regionale 20 agosto 1999 n. 23.
2. Per i Comuni che hanno aderito alle Unioni dei Comuni (UTI) di cui all'articolo 32 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" e della Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", l'adeguamento o la conformazione avvengono attraverso l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, in ogni caso assicurando alle procedure di conformazione o adeguamento la partecipazione da parte degli organi ministeriali competenti.
3. In attesa dell'emanazione della legge regionale che disciplini i contenuti e le procedure della pianificazione territoriale di livello sovracomunale di competenza delle UTI, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Decorso il termine di cui al comma 1, le aree dei Comuni, i cui strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano stati adeguati o conformati al PPR, sono considerate prive di regime urbanistico, fino al loro adeguamento o conformazione. Si applicano le seguenti prescrizioni:
 - a) i perimetri degli Ambiti Urbani, come riportati su Carta Tecnica Regionale nell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli Ambiti Urbani e delle cinture rurali", prevalgono su ogni altra rappresentazione cartografica e hanno natura prescrittiva;

- b) negli Ambiti Urbani di cui alla lettera a), sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 38 della Legge Regionale 20 agosto 1999 n. 23;
 - c) nelle aree esterne ai perimetri degli Ambiti Urbani di cui alla lettera a) sono consentiti solo gli interventi di cui agli articoli 49 (*Strategia per il territorio rurale*) e 50 (*Strategia per le cinture rurali*).
5. Le varianti agli strumenti di pianificazione, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, all'interno dei quali ricadono beni paesaggistici, sono approvati solo se adeguati o conformi al PPR, sempre assicurando la partecipazione degli organi ministeriali competenti alle procedure di adeguamento o conformazione al PPR.

Articolo 14 (Conferenza di pianificazione per l'adeguamento o conformazione degli strumenti pianificazione alle previsioni del PPR)³

1. Ai fini dell'adeguamento o della conformazione di cui all'articolo precedente, i Comuni interessati convocano la conferenza di pianificazione di cui all'articolo 25 della Legge Regionale 20 agosto 1999 n. 23, alla quale partecipa obbligatoriamente il Ministero della Cultura e quello dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
2. Il parere del Ministero della Cultura, espresso in conferenza di pianificazione o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito ai beni paesaggistici, in applicazione del comma 5 dell'articolo 145 del Codice.
3. I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 90 giorni.
4. Qualora la conferenza di pianificazione non ritenga la proposta adeguata o conforme al PPR, il verbale conclusivo dei lavori della conferenza evidenzia le diverse posizioni espresse in quella sede. In tal caso, l'Ente proponente presenta una nuova proposta di adeguamento dello strumento urbanistico al PPR che tiene conto di quanto evidenziato nel predetto verbale.
5. Entro il termine di 30 giorni dalla eventuale pronuncia favorevole, anche con prescrizioni, della Conferenza di pianificazione, l'Ente proponente adotta lo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 23/1999 n. 23, adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

³ L'articolo 14 è stato condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 16 dicembre 2024.

PARTE SECONDA - STRUTTURA DEI PAESAGGI REGIONALI⁴

TITOLO I - GLI AMBITI DI PAESAGGIO

Articolo 15 (Ambiti di paesaggio e sub-ambiti)

1. Il territorio regionale è articolato, ai sensi dell'articolo 135 del Codice, nei seguenti nove Ambiti di Paesaggio:
 - A) Il complesso vulcanico del Vulture;
 - B) La montagna interna;
 - C) La collina e i terrazzi del Bradano;
 - D) L'altopiano della murgia materana;
 - E) L'alta valle dell'Agri;
 - F) La collina argillosa;
 - G) La pianura e i terrazzi della costa ionica;
 - H) Il massiccio del Pollino;
 - I) I rilievi della costa tirrenica.
2. Gli Ambiti di Paesaggio di cui al comma 1 sono articolati nei seguenti sub-Ambiti di Paesaggio:
 - A) Il complesso vulcanico del Vulture:**
 - A1. L'edificio vulcanico e gli insediamenti pedemontani;
 - A2. Gli insediamenti rurali dell'area di Avigliano, Castello di Lagopesole e di Filiano;
 - A3. La dorsale Monte Pierno - Monte S. Croce e Fronti di Ruvo;
 - A4. La piana di San Nicola.
 - B) La montagna interna:**
 - B1. Gli insediamenti della valle ombrosa del Melandro;
 - B2. Gli insediamenti dei rilievi rocciosi del Marmo e la valle aperta del Platano;
 - B3. Gli insediamenti orientali della montagna a morfologia dolce;
 - B4. Il nodo storico e morfologico di Potenza;
 - B5. Gli insediamenti della montagna centrale sul Basento;
 - B6. Gli insediamenti dell'area Parco di Gallipoli-Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane;
 - B7. L'area del Sauro;
 - B8. La fascia subappenninica di transizione verso *"La collina e i terrazzi del Bradano"*.

⁴ Gli articoli da 15 a 17 e 20 -21 sono stati condivisi in sede di Tavolo Tecnico Regione-MIC-MASE del 18 luglio 2023.

C) La collina e i terrazzi del Bradano:

- C1. La fascia subappenninica di transizione verso *“La Montagna Interna”*;
- C2. L’altopiano di Venosa-Lavello, gli insediamenti dell’Ager Ofantinus e dell’Ager Venusinus;
- C3. La valle del Bradano.

D) L’altopiano della murgia materana:

- D1 L’insediamento arcaico di Matera;
- D2 La mesa di Montescaglioso di transizione verso *“La collina argillosa”*.

E) L’alta valle dell’Agri

- E1 Gli insediamenti della valle;
- E2 Gli insediamenti dell’invaso.

F) La collina argillosa:

- F1 Gli insediamenti sulla valle del Basento;
- F2 Il paesaggio dei Calanchi;
- F3 Il bacino di Sant’Arcangelo;
- F4 Gli insediamenti sulla valle del Sinni.

G) La pianura e i terrazzi della costa ionica:

- G1 La Chora di Metaponto;
- G2 La Chora di Eraclea.

H) Il massiccio del Pollino:

- H1 Gli insediamenti delle comunità Arbëreshë;
- H2 Gli insediamenti demici sul Sinni;
- H3 Gli insediamenti del Pollino.

I) I rilievi della costa tirrenica:

- I1 L’insediamento di Maratea;
- I2 Gli insediamenti della valle del Noce;
- I3 Gli insediamenti del massiccio del Sirino;
- I4 L’area di transizione verso *“Il massiccio del Pollino”*.

3. Gli ambiti di paesaggio sono individuati attraverso l’analisi e la valutazione integrata di una pluralità di fattori e caratteristiche del territorio, quali:

- a) L’articolazione amministrativa del territorio e delle competenze;
- b) I fenomeni di territorializzazione affermati nella storia di cui permangono i segni;
- c) I caratteri geologico, litologico e idro-geomorfologico;

- d) I caratteri ecologico-naturalistici;
 - e) I caratteri agro forestali e rurali;
 - f) I caratteri insediativi e le configurazioni aggregative;
 - g) I caratteri culturali e iconografici.
4. A ciascun ambito corrisponde la scheda compresa nell'Atlante del Paesaggio della Basilicata (elaborato n. 6, allegato alle presenti norme) con la relativa cartografia in scala 1: 175.000.
 5. L'insieme delle schede di cui al comma 4, compongono l'Atlante del Paesaggio di Basilicata, che costituisce documento di definizione della struttura dei paesaggi di Basilicata, nonché riferimento per la modalità di valutazione prevista nella Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23.
 6. Ciascuna scheda d'ambito individua, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 135 del Codice, le caratteristiche paesaggistiche dell'ambito di riferimento e gli obiettivi di qualità paesaggistica ed è composta da quattro sezioni:
 - Sez.1) Inquadramento territoriale,
 - Sez.2) Descrizione dei caratteri dell'ambito;
 - Sez.3) Interpretazione dei caratteri dominanti e specifici;
 - Sez.4) Quadri valutativi (giudizio sintetico di qualità paesaggistica, Valori e Criticità, Obiettivi di qualità paesaggistica generali e specifici).
 7. Le sezioni 1), 2) e 3), di cui al comma 6, individuano gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le specifiche caratteristiche di ciascun ambito, il patrimonio immateriale delle comunità, le configurazioni paesaggistiche dominanti e specifiche, la composizione strutturale del territorio esaminato. La sezione 4) di cui al comma 6 riporta i valori paesaggistici, le criticità e gli obiettivi di qualità paesaggistica ricavati dalle sezioni 2) e 3), coerenti con gli obiettivi strategici del PPR.
 8. La definizione dei valori per carattere tematico e della relativa graduazione nonché del livello di criticità dei paesaggi considerati e valutati è riportato nei Quadri sinottici per ciascun ambito e per ciascuna componente costitutiva dei paesaggi.
 9. I Quadri sinottici contengono parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche, principali tipologie di modificazioni e di alterazioni del paesaggio, e l'attribuzione dei valori secondo la seguente graduazione: eccezionale, rilevante, significativo, ordinario; contengono, altresì, l'attribuzione del livello di criticità definito in atto e/o potenziale.
 10. Il sistema di attribuzione dei valori e dei livelli di criticità di cui al comma 9 è definito con riferimento al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "*Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti*", attuativo dell'articolo 146 del Codice; ha il fine di orientare l'attività di verifica della compatibilità delle pianificazioni territoriali, urbanistiche e di settore e dei progetti. Esso è contenuto nell'elaborato n. 6 "*Atlante del Paesaggio*".
 11. Gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore nella redazione delle analisi e valutazione di competenza, nelle verifiche di cui al comma precedente, nei Documenti

Preliminari di cui all'articolo 11 della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23, propedeutici alla redazione dei Piani Strutturali, utilizzano le definizioni ed i criteri di valutazione riportati nei Quadri sinottici di ciascuna scheda d'ambito.

12. Gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore si rapportano ai contenuti, alle valutazioni e agli obiettivi delle schede d'ambito che compongono l'Atlante del Paesaggio della Basilicata. Possono approfondire e meglio dettagliare le analisi ivi contenute relativamente al territorio di riferimento e specificano, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, in coerenza con gli obiettivi di qualità e in conformità alla disciplina d'uso, le azioni e i progetti necessari all'attuazione del PPR.

Articolo 16 (Sistema insediativo)

1. Il PPR riconosce, identifica e disciplina il sistema insediativo della Basilicata che assume carattere di bene identitario, struttura i paesaggi regionali, nei processi storici di lunga durata.
2. Il sistema insediativo regionale è costituito dall'insieme degli insediamenti antropici, formati e sviluppati storicamente i cui caratteri peculiari e diversificati, organizzazione e configurazione territoriale sono riconosciuti nell'elaborato n. 6 "Atlante del Paesaggio".
3. Per configurazione territoriale si intende la forma degli insediamenti, come esito delle interazioni tra fattori naturali e antropici e delle relazioni tra abitati e territorio rurale, caratterizzante e riconoscibile nei diversi ambiti di paesaggio.
4. Le configurazioni insediative proprie di ciascun ambito di paesaggio sono riconosciute e localizzate nelle schede che costituiscono l'Atlante del Paesaggio; ad esse il Piano attribuisce il valore di riconoscibilità storico-culturale.
5. Le configurazioni insediative riconosciute nei nove Ambiti di paesaggio di cui all'articolo 15 sono:
 - Ambito A: sistema insediativo semicircolare intorno all'edificio vulcanico; -sistema a costellazione intorno al polo dominante di Lagopesole; sistema dei borghi a mezza costa;
 - Ambito B: sistema insediativo storico di altura a difesa dei territori vallivi; sistema insediativo del nodo storico e morfologico di Potenza; sistema insediativo lineare della fascia sub-appenninica;
 - Ambito C: sistema insediativo lineare collinare medioevale a matrice compatta; sistema insediativo a triangolazione delle sommità terrazzate; sistema insediativo parallelo alla valle del Bradano;
 - Ambito D: sistema insediativo triangolare rispetto al polo di Matera;
 - Ambito E: sistema insediativo pensile sulla valle dell'Agri; sistema insediativo dell'invaso;
 - Ambito F: sistema insediativo storico della media valle del Basento; sistema insediativo collinare in ambiente calanchivo; sistema insediativo interno del medio Agri, sistema insediativo della media valle del Sinni;

- Ambito G: sistema insediativo assiale della Riforma fondiaria/agraria;
 - Ambito H: sistema insediativo ad arcipelago in vasta naturalità;
 - Ambito I: sistema di tipo satellitare in un ampio contesto scenico percettivo.
6. Nella redazione dei Piani strutturali Provinciali, dei Piani strutturali Comunali o intercomunali e delle Schede strutturali comunali, i soggetti della pianificazione specificano i caratteri delle configurazioni individuate, possono riconoscere porzioni di territorio insediato riconducibili alla configurazione d'ambito ed effettuano una ricognizione e delimitazione degli ulteriori insediamenti ricadenti nel territorio rurale/delle cinture rurali di cui agli articoli 18 e 20, espressivi di dette configurazioni.
 7. Il sistema insediativo con le sue configurazioni costituisce una componente essenziale della qualità del paesaggio lucano e un patrimonio territoriale e culturale delle presenti e future generazioni da salvaguardare, mantenere e valorizzare, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.
 8. Il PPR definisce le caratteristiche costitutive del sistema insediativo in cui si riconoscono:
 - a) Tessuti storici;
 - b) Tessuti consolidati;
 - c) Tessuti in formazione;
 - d) Insediamenti diffusi e dispersi/le aree di dispersione insediativa;
 - e) Sistema relazionale;
 - f) Piattaforme ed aree produttive
 9. Le caratteristiche costitutive di cui al comma precedente sono integrate dalle pratiche, rappresentazioni, espressioni, saperi e capacità, che le comunità riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale e che costituiscono il Patrimonio Culturale Immateriale, come indicato all'articolo 2 della "Convenzione Unesco sulla Promozione e Protezione del Patrimonio Immateriale (2003)", ratificata dall'Italia con legge n. 167 del 27 settembre 2007.
 10. Il PPR riconosce, secondo la visione strategica di cui all'articolo 46 della Parte Terza delle presenti NTA, l'Ambito Urbano di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b) della Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23
 11. Il PPR definisce per ciascun ambito di paesaggio gli obiettivi di qualità paesaggistica generali e specifici relativi al sistema insediativo che devono essere di volta in volta perseguiti.
 12. Gli obiettivi di qualità generale sono indicati al successivo art. 17 delle presenti norme.
 13. Gli obiettivi specifici sono riportati invece nelle rispettive schede dell'Atlante degli ambiti.

Articolo 17 (Obiettivi di qualità generali per il sistema insediativo e culturale)

1. Il PPR definisce per il sistema insediativo i seguenti obiettivi generali di qualità:
 - a) favorire processi di auto riconoscimento del paesaggio come componente essenziale del contesto di vita degli abitanti, espressione della diversità del proprio comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della propria identità;
 - b) favorire processi di riconoscimento delle configurazioni insediative territoriali, espressione delle diverse modalità di insediare il territorio contribuendo alla diversità degli ambiti di paesaggio;
 - c) mantenere la integrità delle configurazioni del sistema insediativo nei diversi ambiti di paesaggio, contrastare le saldature lineari e le conurbazioni degli insediamenti, contrastare i fenomeni di “sfrangiamento” e frammentazione delle strutture insediative, curare il rafforzamento visivo e percettivo dei margini/confini dell’ambito urbano;
 - d) contenere il ritmo della crescita edilizia in ambito urbano, revisionare le previsioni urbanistiche non attuate già contenute negli strumenti urbanistici generali vigenti all’adozione delle presenti norme, verificare l’idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all’ esigenza di concentrare l’offerta secondo i criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, promuovere programmi di sostegno allo sviluppo economico e sociale basato sul recupero edilizio dei patrimoni abbandonati, sul loro riuso, sulla rigenerazione culturale e sul rilancio turistico;
 - e) investire nel completamento della BUL – Banda Ultra Larga e favorire l’adesione all’iniziativa WI-FI Italia per attivare gli Access Point Wi-Fi pubblici e rilanciare l’abitare nei piccoli borghi, migliorandone la capacità attrattiva, la sicurezza e l’accessibilità;
 - f) censire il patrimonio pubblico e privato dismesso per proposte di riuso e rifunzionalizzazione;
 - g) investire in sostegni finanziari per le attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, volti a rilanciare le economie locali valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche del territorio;
 - h) individuare, conservare e rafforzare gli elementi di naturalità presenti nell’ambito urbano, garantendone la connessione ecologico-funzionale, creando infrastrutture verdi e reti ecologiche locali ed urbane;
 - i) garantire una qualificazione dei margini urbani, ovvero le aree di interfaccia tra urbano e cintura rurale e i fronti di transizione;
 - j) contenere l’edificazione residenziale nel territorio rurale;
 - k) garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali;
 - l) recuperare e riqualificare i patrimoni abbandonati nelle aree rurali; indirizzare verso la riqualificazione e protezione del patrimonio edilizio rurale esistente, salvaguardando le tipologie rurali tradizionali nelle varie espressioni e declinazioni e le testimonianze superstiti delle strutture agrarie tradizionali;
 - m) riqualificare le aree di localizzazione degli insediamenti produttivi e le aree abbandonate;

- n) favorire negli spazi aperti urbani e di frangia le attività agricole multifunzionali e interventi di forestazione urbana;
- o) progettare reti di fruizione dei paesaggi, ricostruendo trame di sentieri, tratturi, ferrovie dismesse ed altri elementi.

Articolo 18 (Territorio rurale)

1. Il PPR riconosce, identifica e disciplina il territorio rurale della Basilicata come matrice costitutiva fondamentale e identitaria dei paesaggi regionali.
2. Il PPR considera il territorio rurale regionale nella sua dimensione strutturale, funzionale ed evolutiva di mosaico complesso di ecosistemi e risorse, e nella sua conseguente capacità di fornire i servizi ecosistemici di supporto, regolazione e approvvigionamento, dai quali dipendono, oltre che la qualità complessiva dei paesaggi, la conservazione degli equilibri ambientali, la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini e la prosperità delle diverse attività che concorrono all'economia della regione.
3. Il territorio rurale comprende l'insieme complessivo delle aree naturali e semi-naturali, forestali, pascolative, agricole, incolte e ruderali del territorio regionale, siano esse utilizzate o meno per usi produttivi, non ricadenti nei perimetri degli Ambiti Urbani così come definiti nei Regolamenti urbanistici vigenti e come stabilito all'articolo 48 delle presenti norme.
4. Il PPR descrive e valuta i caratteri peculiari e diversificati del territorio rurale nei suoi rapporti di lunga durata, ovvero con il sistema insediativo, l'insediamento storico e gli usi tradizionali delle terre, l'organizzazione e l'infrastrutturazione ambientale realizzata dai grandi processi pubblici di bonifica integrale, di riforma agraria e di trasformazione irrigua, l'assetto insediativo, infrastrutturale e produttivo contemporaneo.
5. Il PPR, tiene conto dei seguenti regimi d'uso riconosciuti all'attualità:
 - a) Uso agricolo – rurale per la produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnia:
 - a.1) residenziale collegato alla produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - a.2) non residenziale (annessi agricoli) collegato alla produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici;
 - a.3) trasformazione dei prodotti agricoli esclusa la trasformazione del prodotto animale e vegetale alla prima vendita;
 - a.4) agriturismo, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo;
 - a.5) usi zootecnici;
 - b) Uso insediativo - residenziale e relativi servizi:
 - b.1) residenziale non collegato alla produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici e non compreso nei perimetri degli Ambiti Urbani così come definiti all'articolo 48 delle presenti norme;

- b.2) attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico (per lo sport, lo spettacolo, la cultura, congressuali, religiose, etc.);
 - c) Uso produttivo, per la produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese:
 - c.1) piccole attività diffuse diverse da quelle individuate nell'elaborato n. 4.4.4;
 - c.2) esercizi di vicinato e medie strutture di vendita;
 - c.3) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - c.4) trasformazione e commercializzazione di altri prodotti;
 - d) Uso culturale e ricreativo per il tempo libero:
 - d.1) culturale collegato al sistema diffuso dei beni culturali;
 - d.2) turistico-ricettivo;
 - d.3) altre strutture turistico-ricettive
 - e) Uso infrastrutturale o tecnico e tecnologico:
 - e.1) spazi pubblici destinati alla circolazione e alla sosta;
 - e.2) impianti tecnologici.
6. In ragione di quanto riportato nei commi precedenti, il PPR definisce obiettivi di qualità per la gestione sostenibile del territorio rurale regionale, come parte essenziale delle politiche e strategie pubbliche per la conservazione della biodiversità, la protezione dei paesaggi, la sicurezza alimentare, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche, l'accesso egualitario al patrimonio comune di risorse.
7. Il PPR, ai fini della definizione dei caratteri del territorio rurale individua e cartografa nell'elaborato di piano n. 5.3 le diverse tipologie agroforestali e naturalistiche di riferimento.
8. Con riferimento alle tipologie di cui al comma precedente, il PPR definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica generali e specifici che devono essere di volta in volta perseguiti.
9. Gli obiettivi di qualità generale sono indicati al successivo art. 19 delle presenti norme.
10. Gli obiettivi specifici sono riportati, invece, nelle schede dell'Atlante riferite ai nove ambiti di paesaggio (elaborato serie n. 6 del PPR).

Articolo 19 (Obiettivi di qualità generali per il territorio rurale)

1. Il PPR, in funzione della complessità e diversificazione del territorio rurale regionale, definisce i seguenti obiettivi generali di qualità:
- a) tutelare le aree forestali, siano esse caratterizzate da aree a maggiore estensione o continuità, anche al fine di attuare la Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030;
 - b) salvaguardare le aree agricole montane e collinari, gli arboreti tradizionali, i mosaici agricoli ed agroforestali, al fine di preservarne la funzione di habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento funzionale con le aree di fondovalle e/o di pianura;

- c) salvaguardare e valorizzare gli elementi della biodiversità agricola (varietà colturali tradizionali, siepi, filari arborei, alberi isolati) e delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra), favorendo il recupero delle colture storiche/antiche e la manutenzione attiva anche mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale.
- d) salvaguardare l'integrità strutturale e le caratteristiche di apertura e continuità delle aree di prateria che costituiscono un elemento chiave della biodiversità, comprese le praterie xerofile dei pianori calcarei che rappresentano, nei loro aspetti ecologici, di openess e continuità, paesaggi identitari di profondità storica millenaria;
- e) tutelare e valorizzare l'integrità dei corsi d'acqua, delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico;
- f) salvaguardare i paesaggi agrari dei campi aperti in considerazione dei caratteri identitari di apertura e continuità degli spazi aperti (openess) che costituiscono il principale aspetto identitario e valoriale di estese porzioni di territorio della regione;

Articolo 20 (Cinture rurali)

1. Il PPR riconosce e identifica le cinture rurali come porzioni del territorio rurale regionale di prossimità degli ambiti urbani, a più diretto contatto con gli insediamenti storici e contemporanei, con funzione di connessione e transizione tra l'insediamento urbano e il territorio rurale, che costituisce la matrice prevalente a più elevata continuità dei paesaggi regionali.
2. Il PPR perimetra le cinture rurali degli insediamenti urbani della Basilicata nell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli Ambiti Urbani e delle cinture rurali" sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.1.2 "Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione di Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs. 42/2004", ne riconosce le seguenti tipologie:
 - a) cinture rurali a prevalente connotazione forestale e/o naturalistica;
 - b) cinture rurali dei paesaggi agrari a campi aperti;
 - c) cinture rurali dei mosaici agricoli e agroforestali complessi;
 - d) cinture rurali con valore storico testimoniale;
 - e) cinture rurali dei paesaggi agrari arborati;
 - f) cinture rurali con dispersione insediativa;
 - g) cinture rurali di più elevato valore scenico- ed estetico-percettivo
 - h) cinture rurali dei paesaggi della riforma agraria.
3. Nella redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, i soggetti della pianificazione provvedono alla identificazione delle cinture rurali a partire dal perimetro riportato nell'elaborato di cui al comma precedente. Le eventuali variazioni rispetto ai

predetti perimetri, sono recepite in quanto aggiornamenti della cartografia medesima, previa validazione da parte dell'Ufficio regionale competente.

4. Le cinture rurali, nelle loro specifiche tipologie, costituiscono una componente essenziale della qualità del paesaggio regionale e un patrimonio territoriale, ambientale, agroforestale e culturale delle presenti e future generazioni da salvaguardare, mantenere e valorizzare, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale.
5. Con riferimento ai caratteri prevalenti e specifici che connotano le tipologie delle cinture rurali di cui al precedente comma 2, il PPR definisce gli obiettivi di qualità che perseguono la cura e la tutela attiva:
 - a) dei caratteri fisiografici del paesaggio rurale legati alla morfologia, geologia, idrografia;
 - b) degli elementi costitutivi la rete ecologica locale;
 - c) dei mosaici agricoli e agroforestali;
 - d) degli elementi di valore storico-identitario dei paesaggi rurali comprendenti l'edilizia rurale tradizionale, le grotte e ipogei, le sistemazioni tradizionali del suolo, i sistemi di regimazione e drenaggio delle acque; il corredo vegetazionale costituito da siepi, filari, boschetti aziendali, alberi monumentali, alberi isolati di particolare pregio;
 - e) della rete della viabilità rurale, delle strade bianche, della viabilità interpodereale, dei sentieri e percorsi pedonali, escursionistici, ciclabili;
 - f) dei punti panoramici e delle vedute dall'ambito urbano verso il territorio rurale circostante;
 - g) delle fasce di pertinenza stradale, delle alberature, siepi, filari, fasce vegetate e inerbite in esse presenti;
 - h) delle aree interessate da dispersione insediativa.
 - i) delle aree interessate da insediamenti ad uso produttivo, direzionale e commerciale così come individuati nell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli Ambiti Urbani e delle cinture rurali".
6. Il PPR definisce per ciascuna tipologia di cui al precedente comma 2, gli obiettivi di qualità generali e specifici che devono essere di volta in volta perseguiti.
7. Gli obiettivi di qualità generale sono indicati al successivo art. 21 delle presenti norme.
8. Gli obiettivi specifici per ciascuna tipologia di cintura rurale sono riportati nell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli Ambiti Urbani e delle cinture rurali".

Articolo 21 (Obiettivi di qualità generali per le cinture rurali)

1. Il PPR definisce per le cinture rurali i seguenti obiettivi generali di qualità, oltre a quelli riportati all'articolo 19 per il territorio rurale nel suo complesso:
 - a) assicurare l'integrità delle cinture rurali in quanto contribuiscono a definire e mantenere la forma degli insediamenti urbani;
 - b) mantenere un'agricoltura viva e vitale al contatto con la città;

- c) garantire qualità del paesaggio e qualità della vita per assicurare senso, coerenza, leggibilità agli ambienti di vita quotidiana dei cittadini;
- d) promuovere politiche di contrasto al consumo di suolo e favorire progetti e programmi integrati di rigenerazione urbana, di riqualificazione funzionale e strutturale di edifici ed infrastrutture incongrue, abbandonate o dismesse;
- e) attivare processi di riqualificazione urbana degli insediamenti ad uso produttivo, direzionale e commerciale al fine di favorire lo sviluppo di iniziative economiche;
- f) promuovere la tutela delle foreste di prossimità urbana come azione fondamentale per la prevenzione dei rischi ambientali, la protezione e la sicurezza degli insediamenti;
- g) tutelare la multifunzionalità degli ecosistemi agricoli e forestali contenendo le trasformazioni che comportano ulteriore consumo di suolo e alterano la leggibilità dello spazio rurale inteso non come “spazio esterno” dell’ambito urbano ma come ambiente di vita e patrimonio comune di risorse da conservare e valorizzare;
- h) assicurare la conservazione attiva degli aspetti di biodiversità degli ecosistemi agricoli, forestali, pascolativi e naturali anche mediante la definizione di reti ecologiche locali;
- i) tutelare e valorizzare gli elementi e caratteri storico-testimoniali presenti nelle cinture rurali, come testimonianza delle culture e attività tradizionali e dell’uso di lunga durata dello spazio rurale di prossimità.

TITOLO II - I BENI PAESAGGISTICI⁵

Articolo 22 (Beni paesaggistici)

1. Il PPR riconosce i Beni paesaggistici di cui all'articolo 134 comma 1 lettera a) e lettera b) del Codice come struttura patrimoniale della regione Basilicata e sua ricchezza collettiva.

CAPO I - BENI PAESAGGISTICI EX ART. 136 DEL CODICE

Articolo 23 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico)

1. Il PPR comprende la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, loro delimitazione e rappresentazione e ne determina le specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice.
2. Gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico sono:
 - a) territorio della fascia costiera del primo entro terra, colline e altipiani sito nei Comuni di Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Tursi, Scanzano Jonico e Nova Siri. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 11 aprile 1968 (pubblicato GU n 121 del 13 maggio 1968); DM 27 giugno 1969 (pubblicato GU n 184 del 22 luglio 1969); DM 24 febbraio 1970 (pubblicato GU n 63 del 11 marzo 1970);
 - b) territorio relativo al Parco regionale Naturale di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane interessante i Comuni di Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa e Castelmezzano. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985);
 - c) zona in Comune di Grottole. DPGR 26 gennaio 1979 (pubblicato GU n 337 del 10 dicembre 1980);
 - d) zona centro storico e dei Sassi sita nel Comune di Matera. DM 23 agosto 1966 (pubblicato in GU n 244 del 30 settembre 1966);
 - e) ulteriore zona panoramica in ampliamento del vincolo già esistente nel Comune di Matera. DM 14 febbraio 1969 (pubblicato GU n 64 del 11 marzo 1969);
 - f) zona in Comune di Matera. DPGR 10 febbraio 1979 (pubblicato GU n 334 del 05 dicembre 1980);
 - g) zona in Comune di Miglionico. DPGR 12 gennaio 1979 (pubblicato GU n 337 del 10 dicembre 1980);

⁵ Gli articoli da 22 a 34 sono stati condivisi in sede di Tavolo Tecnico Regione-MIC-MASE del 21 luglio, 28 luglio, 1° agosto, 3 agosto 2023.

- h) antico centro abitato e aree adiacenti nel Comune di Montescaglioso. DM 13 febbraio 1968 (pubblicato GU n 55 del 29 febbraio 1968);
- i) zona del centro abitato e aree circostanti del Comune di Tricarico. DM 13 febbraio 1968 (pubblicato GU n 57 del 01 marzo 1968);
- l) sistema montuoso della Sellata-Volturino ricadente nei territori comunali di Pignola, Abriola, Anzi, Sasso di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere e Viggiano. DM 18 aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 15 ottobre 1985 (pubblicato GU n 255 del 29 ottobre 1985);
- m) Zona di Monticchio nei Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture. DM 04 maggio 1966 (pubblicato GU n 125 del 23 maggio 1966); DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985);
- n) parte del territorio comunale di Banzi. DCR n 38 del 29 novembre 1985 (pubblicato GU n 151 del 02 luglio 1986);
- o) territorio del gruppo montuoso del Monte Sirino ricadente nei Comuni di Lagonegro, Lauria e Nemoli. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985); DPGR 08 novembre 1978 (pubblicato GU n 346 del 18 dicembre 1980);
- p) fascia costiera sita nel territorio del Comune di Maratea. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 24 Maggio 1966 (pubblicato GU n 247 del 4 ottobre 1966);
- q) zona del centro abitato ed aree adiacenti sita nel Comune di Melfi. DM 13 settembre 1967 (GU n 245 del 30 settembre 1967);
- r) zona sita nel Comune di Muro Lucano. DM 13 febbraio 1968 (pubblicato GU n 63 del 08 marzo 1968);
- s) territorio comunale di Rivello. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985);
- t) zona sita nel Comune di Rotonda. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 16 Maggio 1977 (pubblicato GU n 246 del 9 settembre 1977);
- u) parte del territorio del Comune di Terranova di Pollino. DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 05 marzo 1977 (pubblicato GU n 101 del 14 aprile 1977);
- v) zona sita nel Comune di Viggianello DM 18 aprile 1985 (pubblicato GU n 120 del 23 maggio 1985); DM 16 Maggio 1977 (pubblicato GU n 170 del 23 giugno 1977);
- w) zona di Castel Lagopesole nei Comuni di Avigliano e Filiano. DM 04 marzo 1991 (pubblicato GU n 92 del 19 aprile 1991);
- x) zona in Comune di Matera (ulteriore ampliamento). DPGR 09 marzo 1979 (pubblicato GU n. 337 del 10 dicembre 1980);
- y) ambito territoriale "centro storico di Aliano ed aree calanchive limitrofe". DM 31 maggio 2006 (pubblicato BUR n 34 del 01 luglio 2006);

z) intero territorio comunale di Irsina in Provincia di Matera. DM 07 marzo 2011 (pubblicato GU n 68 del 24 marzo 2011);

aa) invaso del Pertusillo (individuazione linea di battigia - quota di massimo invaso mt 531,00 s.l.m.). DM 21 settembre 1984 (pubblicato GU n 265 del 26 settembre 1984);

bb) invaso del Rendina (individuazione linea di battigia - quota di massimo invaso mt 199,00 s.l.m.). DM 21 settembre 1984 (pubblicato GU n 265 del 26 settembre 1984);

cc) invaso del Camastra (individuazione linea di battigia - quota di massimo invaso mt 536,50 s.l.m.). DM 21 settembre 1984 (pubblicato GU n 265 del 26 settembre 1984);

dd) invasi di Monte Cotugno sul Sinni (individuazione linea di battigia - quota di massimo invaso mt 258,00 s.l.m.). DM 21 settembre 1984 (pubblicato GU n 265 del 26 settembre 1984);

ee) invaso di San Giuliano (individuazione linea di battigia - quota di massimo invaso mt 101,60 s.l.m.). DM 21 settembre 1984 (pubblicato GU n 265 del 26 settembre 1984);

ff) zona della "Torre di Satriano" sita nei Comuni di Tito e Satriano di Lucania in Provincia di Potenza. DM 23 dicembre 1997 (pubblicato GU n 79 del 04 aprile 1998);

gg) abitato vecchio di Craco in Provincia di Matera. DM 24 febbraio 2015 (pubblicato GU n 66 del 20 marzo 2015);

hh) Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania. D.G.R. n. 202200345 del 10 giugno 2022.

3. Le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico sono soggetti alle prescrizioni di tutela contenute negli specifici atti di dichiarazione, come integrati nei articoli 23 bis e 23 ter.
4. Per le aree di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice, il PPR determina le seguenti prescrizioni d'uso, ad integrazione di quelle contenute negli atti istitutivi e di quelle specifiche contenute negli articoli 23 bis e 23 ter.

a) **Non sono ammissibili** interventi che comportino:

- I. la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
- II. interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario; che ocludano i varchi e le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, nonché lungo le strade panoramiche o che ocludano la vista dai beni culturali;
- III. la trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;
- IV. la realizzazione e l'ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti;

- V. l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche.

Articolo 23 bis (Modifiche ed integrazioni degli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso per l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 04 maggio 1966 "Zona di Monticchio nei Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture", sottoposta al PTPAV "Laghi di Monticchio")

1. Il PPR riconosce la necessità di un adeguato assetto territoriale dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 04 maggio 1966 "Zona di Monticchio nei Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture" in coerenza con i valori paesaggistico-ambientali che sono il presupposto della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. Preso atto che l'area di cui al comma 1 è stata interessata dal piano particolareggiato (PP) intercomunale mai attuato e il cui termine decennale di efficacia è scaduto, nelle aree che sono incluse nel menzionato PP e rientranti nell'area dichiarata di notevole interesse pubblico, i piani, progetti e interventi si conformano ai seguenti:

a) indirizzi

- a1) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione, favorendo il miglioramento dei caratteri naturalistici e paesaggistici dell'area, limitando, altresì, i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi, promuovendo la connessione alla rete ecologica regionale e locale e gli interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica;
- a2) riqualificare gli insediamenti a prevalente specializzazione turistica, migliorando la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica e, anche all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili; e orientando verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività escursionistiche e turistiche.

b) direttive

- b1) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui alla precedente lettera a1) gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione devono prevedere:
 - I. l'esecuzione di interventi di rinaturalizzazione delle rive del Lago Grande degradate e modificate a seguito di improprio utilizzo turistico-balneare, di rimozione della vegetazione e degli accessi e percorsi non autorizzati;
 - II. l'esecuzione di interventi di rinaturalizzazione a mezzo di rimodellamento e ricostruzione dello strato vegetale superficiale sui percorsi formati a seguito di uso ricorrente, e non autorizzati;
 - III. la predisposizione degli interventi che garantiscano la continuità visiva della quinta arborea sia lungo le rive sia all'interno dell'area circumlacuale come rilevabile dai diversi punti elevati di visuale;

IV. l'esecuzione interventi ordinari e straordinari di tutela attiva e miglioramento ambientale (ricostituire habitat igrofili/lacustri degradati).

V. la ricostituzione naturale dell'emissario del lago grande e il ripristino funzionale del canale di approvvigionamento della centrale idroelettrica in disuso, con eliminazione di quello a servizio del depuratore non funzionante, sostituendo con nuove pratiche di degradazione degli inquinanti con tecniche di ingegneria naturalistica ed ambientale.

b2) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui alla precedente lettera a2) gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione devono prevedere interventi di rigenerazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente, e degli spazi aperti, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione attraverso:

I. la revisione del sistema commerciale, di ristoro e di servizio esistente, secondo regolamentazione spaziale-compositiva e tipologica dei manufatti esistenti; compatibilmente con le modalità di uso e di trasformazione previste dal PTPAV

II. previa ricognizione dei manufatti e delle attività esistenti, l'abbattimento delle strutture precarie esistenti, di quelle contenenti amianto, di quelle staticamente non agibili, abusive;

III. la riqualificazione dei fenomeni di degrado per l'aspetto antropico e percettivo causati dagli episodi di trasformazione edilizia e dallo svolgimento di usi contrastanti con le caratteristiche del sito;

IV. la realizzazione delle infrastrutture improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati e naturali, quali la pietra locale scura, di origine vulcanica ed il legno di castagno, e che richiami le essenze arboree autoctone di uso comune del territorio trattato con impregnanti;

c) I piani, progetti e interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

I. **non sono ammissibili** nuove edificazioni, ad esclusione delle nuove opere destinate a piccoli servizi funzionali alla fruizione turistico-ambientale e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e alle attività gestionali dell'Ente Parco;

II. è vietata la balneazione, ad eccezione di attività di ricerca e studio;

III. l'attività di navigazione dei laghi è consentita solo attraverso l'uso delle imbarcazioni, esclusivamente a remi o dotate di motorizzazione elettrica lenta.

3. Nella zona omogenea perimetrata come "Zona Omogenea Verde Naturale", comprendente aree naturalmente coperte di verde, caratterizzate da fitta copertura arborea e pianori coltivati, isolati episodi antropici e presenza di piste forestali, oltre a quanto previsto dal comma 2,

a) gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**, prevedendo, interventi volti a:

- I. conservare e tutelare il carattere costitutivo dell'area attraverso il mantenimento della copertura arborea e del suo carattere quasi completamente naturale;
 - II. vietare il traffico veicolare dall'istmo, consentendo la sola mobilità elettrica lenta lungo il perimetro del Lago Piccolo e Lago Grande,
 - III. completare la pedonalizzazione dell'area al fine di migliorare la fruizione dell'area per scopi turistico-ricreativi;
- b) i piani, progetti e interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- I. sono ammissibili esclusivamente interventi finalizzati al mantenimento del manto boschivo, incluse le attività di pulizia del sottobosco e la realizzazione di attrezzature di sentieristica.
4. Nella zona omogenea perimetrata come "Zona Omogenea Archeologica" comprendente il sito di interesse archeologico di S. Ippolito, oltre a quanto previsto dal comma 2,
- f) gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
 - I. tutelare e valorizzare l'intera area definita come Bene Archeologico, attraverso un progetto complessivo di riqualificazione dell'istmo prevedendo la viabilità pedonale e la mobilità elettrica lenta la definizione degli accessi pedonali al lago, la manutenzione e riqualificazione dei manufatti esistenti, la cartellonistica;
 - II. ripristinare il canale di collegamento tra il lago piccolo e il Lago Grande, come originariamente utilizzato dai monaci per le attività della Grancia.
 - III. vietare la distruzione, il danneggiamento, l'uso non compatibile con il carattere storico-archeologico del bene oppure tale da recare pregiudizio alla sua conservazione;
 - IV. perseguire progetti di ampliamento degli scavi in accordo con la SABAP di Basilicata.

Articolo 23ter (Modifiche ed integrazioni degli indirizzi, direttive e prescrizioni d'uso per l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 18 aprile 1985 e con DM 24 Maggio 1966 "fascia costiera sita nel territorio del Comune di Maratea". sottoposta al PTPAV "Maratea, Trecchina, Rivello")

1. Il PPR riconosce la necessità di un adeguato assetto territoriale dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico con DM 18 aprile 1985 e con DM 24 Maggio 1966 "Fascia costiera sita nel territorio del Comune di Maratea", sottoposta al PTPAV "Maratea, Trecchina, Rivello" approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 (Piani Regionali Paesistici di Area Vasta), come modificata dalla Legge regionale 21 maggio 1992, n. 13 "Modifica alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di attuazione dei piani paesistici di area vasta".
2. A modifica del PTPAV "Maratea, Trecchina, Rivello" di cui al comma 1, nelle aree in esso incluse
 - a) le zone a valle della SS 18, già classificate V2., V2.1, V2.2, V2.3, V2.4 e V2.5, sono riclassificate V1.3;

- b) i terreni coperti da bosco o da vegetazione ubicati nella valle di Maratea, come individuati nella cartografia di PTPAV, sono riclassificati V1.3;
 - c) le aree definite praterie ad alto valore naturalistico nell'elaborato (PPR – UCT caratteri naturalistici) sono riclassificate V1.2;
 - d) al fine di eliminare l'errore materiale, contenuto nel PTPAV di cui al comma 1, relativo alla mancata vestizione, le zone dell'area in territorio di Maratea, site ai confini con il Comune di Trecchina, sono classificate V1.3.
3. Nelle aree incluse nel PTPAV di cui al comma 1, i piani, progetti e interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) al fine di preservare l'assetto territoriale naturalistico dell'area, in tutte le zone soggette al PTPAV, non sono ammessi:
 - I. l'ampliamento delle volumetrie esistenti, ad eccezione delle strutture destinate alla ricezione turistica;
 - II. l'intervento di recupero e di ampliamento dei ruderi esistenti;
 - III. nelle zone di cui del comma 2, lettere a), b) e c) sono ammessi gli interventi effettuati con la modalità A1 (conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi) come definita nell'articolo 12 delle vigenti PTPAV.

CAPO II – BENI PAESAGGISTICI EX ART. 142 DEL CODICE

Articolo 24 (Aree tutelate per legge)

1. Il PPR comprende la ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione e ne determina le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei loro caratteri distintivi.
2. Le aree tutelate per legge sono:
 - a) Territori costieri;
 - b) Territori contermini ai laghi ed invasi artificiali;
 - c) Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (buffer 150 m);
 - d) Rilievi eccedenti i 1200 m s.l.m.;
 - e) Parchi e riserve nazionali o regionali;
 - f) Boschi e foreste;
 - g) Zone gravate da usi civici;
 - h) Zone umide;
 - i) Strato-Vulcano del Vulture;
 - j) Zone di interesse archeologico.

3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B.
4. La ricognizione e la delimitazione delle aree di cui al comma 2 sono consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59.
5. Per le zone di cui al comma 3 non ancora delimitate trovano applicazione le indicazioni di cui alle "Linee guida per l'individuazione delle zone A e B" da effettuarsi in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR.
6. Restano ferme le indicazioni e le prescrizioni di tutela contenute nei provvedimenti emanati ai sensi della Parte II del Codice; resta altresì fermo l'obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della Parte II del Codice.

Articolo 25 (Territori costieri)

1. Il PPR ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del Codice riconosce e individua i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia, inclusi i territori elevati sul mare, quale componente dei paesaggi regionali da tutelare e valorizzare.
2. I territori costieri di cui al comma 1, riconosciuti e individuati dal PPR, sono delimitati sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.1.1 "*Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004*" e sono rappresentati negli elaborati cartografici n. 3.4.1 "*Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale*", scala 1: 175.000, e n. 3.4.1n "*Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142*", scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.
3. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica persegue obiettivi di tutela, valorizzazione e gestione sostenibile dei territori costieri e recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione della fascia costiera, favorendo il miglioramento dei suoi caratteri naturalistici e paesaggistici;
 - b) limitare e ridurre i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi costieri, promuovere la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli elementi della rete ecologica;
 - c) promuovere interventi di riqualificazione ecologico-naturalistica garantendone, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna, l'accessibilità e la fruibilità pubblica attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.);
 - d) riqualificare gli insediamenti costieri a prevalente specializzazione turistico-balneare, migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di

migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e degli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;

- e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari dei territori costieri: il sistema delle torri costiere, gli edifici, i manufatti, le opere e gli schemi legati alla riforma e alla bonifica, che rappresentano nel loro complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei);
- f) governare la pressione insediativa sugli ecosistemi costieri attraverso la predisposizione di piani attuativi o di progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione/rinaturalizzazione delle aree compromesse e degradate di cui all'articolo 47 delle presenti norme
- g) promuovere interventi di sistemazione e riqualificazione delle attrezzature portuali (porto di Maratea) di interesse regionale;
- h) tutelare la fascia boscata demaniale e l'ambiente planiziale del bosco Pantano di Policoro in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 8 dell'articolo 30.

4. Nei territori costieri di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:

- a) salvaguardare e tutelare le caratteristiche di valore paesaggistico e naturalistico degli ambienti dunali e retrodunali, anche attraverso la ricostituzione dell'apparato morfologico e vegetazionale della duna laddove alterato, applicando i contenuti delle "Linee guida per la protezione e ricostituzione del sistema dunale dell'arco ionico lucano: interventi prioritari", approvate con la D.G.R. n. 310/2016;
- b) recepire i contenuti del piano di gestione dei siti Rete Natura 2000 dell'arco ionico approvato con D.G.R. n. 904/2015;
- c) recepire, in relazione agli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e alla gestione delle aree demaniali, i contenuti della D.G.R. n.529 del 28 giugno 2021 avente come oggetto: "L.R. n. 39/2009. Piano Regionale delle Coste. Adozione I° Stralcio Costa Ionica";
- d) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione, artificializzazione e delle componenti valoriali del paesaggio costiero, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla creazione di zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli elementi della rete ecologica;
- e) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale non compatibili;

- f) creare una cintura continua costiera di spazi ad alto grado di naturalità finalizzata a potenziare la resilienza ecologica degli elementi costieri, nelle quali contrastare il processo di impermeabilizzazione della costa ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell'esistente;
 - g) regolamentare l'accesso e la fruizione pubblica dei territori costieri incentivando progetti di mobilità lenta che raccordino percorsi tra costa e entroterra improntati su criteri di riduzione di impatto dei percorsi medesimi, di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati;
 - h) prevedere interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica del patrimonio turistico ricettivo esistente e degli spazi aperti, promuovendone ed incentivandone:
 - I. la riqualificazione attraverso la scelta dei materiali costruttivi ecosostenibili;
 - II. la definizione di interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici e all'utilizzo di fonti rinnovabili, con idonei accorgimenti e soluzioni progettuali di inserimento architettonico e paesaggistico,
 - III. l'adozione di sistemi per la raccolta delle acque piovane e la dotazione di una rete idrica fognaria duale nonché l'adozione di sistemi di riciclo delle acque reflue e di sistemi di fitodepurazione, laddove la situazione geomorfologica lo consenta;
 - i) incentivare la riqualificazione del sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica locale, delle reti di canali della bonifica e della rete scolante minore considerandoli con funzione di corridoi ecologici di scala locale;
 - j) prevedere interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica, recupero edilizio degli edifici di rilevanza storico-culturale
5. I progetti degli interventi, ferme restando le previsioni dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette vigenti, si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) non sono ammissibili** interventi che comportino:
- per tutti i territori costieri:**
- I. la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali;
 - II. interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario,
 - III. interventi che occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, nonché lungo le strade panoramiche o che occludano la vista dal mare dei beni culturali indicati negli articoli della Parte II, Titolo II, Capo II delle presenti norme;
 - IV. la trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;

- V. la escavazione delle sabbie se non all'interno di un organico progetto di sistemazione ambientale, fatte salve le attività legate all'estrazione di reperti paleontologici e archeologici autorizzate ai sensi della parte II del Codice;
- VI. la realizzazione e l'ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti;
- VII. l'eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che caratterizzano il paesaggio costiero o che possano determinare una riduzione degli stati di conservazione di habitat di Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuato nella Rete ecologica di cui all'articolo 52;
- VIII. l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche;

per la costa sabbiosa

- IX. l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione od il tempo libero nei sistemi dunali;
- X. l'apertura di nuovi varchi e di nuovi percorsi pedonali;
- XI. sull'arenile la realizzazione di nuove strutture in muratura anche prefabbricate nonché l'utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere ad esclusione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di strutture esistenti o comunque per gli interventi riqualificanti la qualità paesaggistica. Si osservano, in quanto compatibili, i contenuti della D.G.R. n.529 del 28 giugno 2021 avente come oggetto: "*L.R. n. 39/2009. Piano Regionale delle Coste. Adozione I° Stralcio Costa Ionica*";

per la costa rocciosa:

- XII. interventi che possano interferire con la qualità del paesaggio delle coste rocciose, fatti salvi gli interventi di messa in sicurezza;
- XIII. la realizzazione di nuove strutture in muratura o conglomerato cementizio e similari, anche prefabbricate, non compatibili con il contesto paesaggistico, ad esclusione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di strutture esistenti o comunque degli interventi di riqualificazione paesaggistica.

b) sono ammissibili, i seguenti interventi, che avranno l'obbligo di conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- I. la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, consentendo comunque per ogni tipo di intervento l'adeguamento sismico purché detti piani e/o progetti e interventi siano finalizzati all'adeguamento strutturale o funzionale, all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili; comportino la riqualificazione paesaggistica dei luoghi; non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili;

- II. al fine di favorire iniziative di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, il mutamento di destinazione d'uso, fino al 100% delle superfici lorde utili esistenti, da residenziale a turistico-alberghiera;
 - III. la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
 - IV. la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi;
 - V. la realizzazione di aree di sosta e parcheggio, progettate in modo che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e che non comportino la realizzazione di superficie impermeabili e, comunque, non siano in contrasto con i piani di gestione dei siti Natura 2000 o con gli obiettivi generali di tutela degli habitat naturali, non comportino alterazione di elementi di connessione ecologica riconosciuti dal PPR, alterazioni di sistemi vegetali di valore paesaggistico quali le pinete, e della loro continuità morfologica, o detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare;
 - VI. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete interrate pubbliche, a condizione che siano di dimostrata assoluta necessità e non siano localizzabili altrove;
 - VII. la realizzazione di opere migliorative incluse le sostituzioni o riparazioni di componenti strutturali, impianti o parti di essi ricadenti in un insediamento già esistente;
 - VIII. gli interventi di manutenzione, restauro e recupero di opere e manufatti di valenza storico-culturale individuati dal PPR.
- c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e delle fattispecie di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata":**
- I. gli interventi di ripascimento finalizzato al ripristino/ampliamento degli arenili, oltre a quelli della manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale compatibile in quanto a colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere, anche in attuazione di quanto previsto dal previsto dalla D.G.R. n.529 del 28 giugno 2021 avente come oggetto: "L.R. n. 39/2009. Piano Regionale delle Coste. Adozione 1° Stralcio Costa Ionica", se non in contrasto con gli obiettivi del PPR;
 - I. gli interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, il ripristino di habitat di interesse comunitario, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie coerenti con la vegetazione potenziale;

- II. gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione esterna che comportano riduzione dell'inquinamento luminoso, interrimento delle linee aeree esistenti e scelte tipologiche e cromatiche che permettano la migliore percezione del paesaggio costiero;
 - III. la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrata ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali;
 - IV. gli interventi di conservazione e ripristino della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 52 delle presenti norme;
 - V. gli interventi di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili nelle aree urbanizzate
 - VI. interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali.
6. Restano ferme le indicazioni e le prescrizioni di tutela contenute nei decreti emanati ai sensi della Parte II del Codice; resta altresì fermo l'obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della Parte II del Codice per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, per quelli sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 12 e per i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice.

Articolo 26 (Territori contermini ai laghi e invasi artificiali)

1. Il PPR riconosce e individua i laghi naturali, gli invasi e i bacini artificiali e i relativi territori contermini, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del Codice, quale componente del paesaggio della Regione da tutelare e valorizzare.
2. I laghi naturali, gli invasi e i bacini artificiali e i territori contermini riconosciuti e individuati dal PPR sono delimitati sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.1.1 "*Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004*" e sono rappresentati negli elaborati cartografici n. 3.4.1 "*Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale*", scala 1: 175.000, e n. 3.4.1n "*Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142*", scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.
3. Le amministrazioni pubbliche, in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali al PPR, in applicazione degli articoli 7, comma 5, e 13, comma 3, lettera a), possono precisare la delimitazione dei laghi e dei territori contermini rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate o tenuto conto dello stato dei luoghi e, per gli invasi e i bacini artificiali, dell'uso per cui gli stessi siano stati realizzati, verificato a seguito di sopralluogo; tale precisazione è motivata e comporta, qualora accolta, l'aggiornamento del relativo strato informativo.

4. Nei territori di cui al comma 1, la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
- a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici;
 - b) limitare e ridurre i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi lacustri, promuovere la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo le direttive formulate per gli elementi della rete ecologica nelle schede d'ambito di paesaggio;
 - c) promuovere interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori perilacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;
 - d) riqualificare gli insediamenti peri-lacustri a prevalente specializzazione turistica (Laghi di Monitichio, Lago Sirino, Lago Laudemio ecc.), migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;
 - e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari delle aree dei territori contermini ai laghi naturali e dei paesaggi rurali montani storici, e in particolare i pascoli, al fine di contrastarne la frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
 - f) tutelare e valorizzare le dighe e i manufatti idraulici di interesse storico-culturale e gli edifici di valore storico culturale, compresi entro le fasce di tutela;
 - g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi lacustri attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione o rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica.
5. Nei territori contermini ai laghi e invasi artificiali di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
- a) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio lacustre, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e delle aree tampone, a tutela delle aree naturali protette, secondo gli indirizzi e le direttive formulati per la rete ecologica regionale e locale e applicando, per quest'ultima, le metodologie di cui alle *"Linee guida per l'individuazione della "Rete Ecologica Locale"* (elaborato n. 7.1.3. delle presenti norme)
 - b) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;

- c) contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti delle aree urbanizzate, come individuate nel *“Quaderno degli Ambiti Urbani e delle Cinture Rurali”* (elaborato n. 7.2.1 delle presenti norme), e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in dette aree non compromettano le visuali connotate da un valore estetico-percettivo;
 - d) preservare gli spazi aperti lacustri residui, contrastare il processo di impermeabilizzazione dei territori contermini ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell’esistente;
 - e) individuano le componenti idrogeologiche che sono parte integrante del sistema di connettività facente parte della rete ecologica regionale e locale; applicando, per quest’ultima, le metodologie di cui alle *“Linee guida per l’individuazione della “Rete Ecologica Locale”* (elaborato n. 7.1.3. delle presenti norme);
 - f) recepiscono, specificano e delimitano le aree compromesse o degradate, e fra queste quelle gravemente compromesse e degradate ai sensi dell’articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice, e propongono interventi volti al recupero ed alla riqualificazione, promuovendo l’utilizzo di metodi e tecniche orientati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità ambientale. Contestualmente individuano, ove possibile, aree esterne alle zone sottoposte a tutela, dove delocalizzare, arretrare, accorpate o densificare i volumi ricadenti in dette zone in quanto incompatibili con le caratteristiche paesaggistiche delle stesse e i relativi obiettivi di tutela paesaggistica;
 - g) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e nelle aree indicate ad alta pericolosità idraulica, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalle norme di settore, tutti gli interventi di trasformazione, compresi quelli finalizzati ad incrementare la sicurezza idrogeologica e quelli non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice, devono essere realizzati nel rispetto dell’assetto paesaggistico, non compromettendo gli elementi di naturalità e storico-culturali esistenti e garantendo la permeabilità del suolo.
6. I progetti degli interventi nei territori di cui al comma 1 si conformano alle seguenti **prescrizioni d’uso**:
- a) Non sono ammissibili:
per tutti i laghi, gli invasi e i bacini artificiali e relativi territori contermini:
 - I. interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico o che siano in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall’articolo 52 (*Rete Ecologica della Basilicata - REB*);
 - II. interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, individuati dagli strumenti urbanistici generali od attuativi;
 - III. interventi che occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il lago che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e da individuarsi compiutamente in sede di adeguamento o

- conformazione degli stessi al PPR, o che occludano la vista dal lago dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;
- IV. realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*);
 - V. la realizzazione di nuove aree per attività estrattive;
 - VI. impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas;
 - VII. l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche

per i laghi naturali e relativi territori contermini:

- VIII. l'inserimento di qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione, nonché nuovi approdi e darsene;
- IX. la realizzazione di interventi di nuova costruzione anche prefabbricati, ad esclusione degli interventi di riqualificazione e rifacimento di strutture esistenti nonché degli interventi nelle zone totalmente o parzialmente edificate;
- X. l'inserimento di specie vegetali ed animali alloctone, in particolar modo entro gli specchi acquei;
- XI. interventi che alterano l'assetto geomorfologico sia dei territori contermini sia degli specchi acquei;
- XII. all'esterno delle aree urbanizzate, come individuate nel "*Quaderno degli Ambiti Urbani e delle Cinture Rurali*" (elaborato n. 7.2.1 delle presenti norme), e fatti salvi gli adeguamenti di edifici o infrastrutture esistenti, interventi di:
 - i. nuova costruzione di edifici per attività produttive industriali/artigianali, di edifici per medie e grandi strutture di vendita;
 - ii. realizzazioni di depositi di merci o di materiali a cielo aperto di qualunque natura fatta eccezione per quelli che adottano soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere.

per i territori contermini ai laghi artificiali:

- XIII. scarico di acque di dilavamento dalla sede stradale della rete delle infrastrutture viarie di primo livello.
- b) sono ammissibili**, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle condizioni di seguito indicate per ciascuno di essi:
- I. inserimenti di strutture o manufatti per il tempo libero strettamente indispensabili per la fruizione per i laghi a prevalente specializzazione turistica ed a condizione che siano realizzate con tecniche, dimensioni, materiali compatibili con il contesto paesaggistico e con preferenza di soluzioni progettuali reversibili;

- II. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria e con conservazione della sagoma, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:
- i. si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche ancora leggibili, non compromettano od occludano i varchi e le visuali panoramiche che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi;
 - ii. garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; per i laghi naturali, l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica;
 - iii. interventi edilizi sul patrimonio insediativo di valore storico identitario che non modifichino i caratteri tipologici ed architettonici originari del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;
 - iv. interventi di nuova realizzazione di aree di sosta e parcheggio che non compromettano i caratteri naturali, non aumentino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica, privilegino la realizzazione di superfici permeabili e la scelta di specie vegetali autoctone proprie del paesaggio lacuale, prevedendone la piantumazione in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore inserimento paesaggistico;
 - v. installazione di nuove barriere stradali in legno-acciaio e altri materiali ecocompatibili omologate;
 - vi. realizzazione di gasdotti, elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modifichino le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci, strutture reticolari realizzate con profilati di acciaio a L o T; l'adozione di strutture a traliccio, per la loro intrinseca "trasparenza" permette di ridurre la visibilità della struttura, a differenza dei sostegni di tipo tubolare pieno che, pur presentando una sagoma planimetrica d'ingombro minore a parità d'altezza, risultano nettamente più percepibili quali elementi "pieni" estranei in qualunque contesto paesaggistico;
 - vii. per i laghi naturali: le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche) a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici ed ecosistemici dell'area perilacuale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più

moderne tecnologie di realizzazione e adeguati interventi di mitigazione, il minor impatto visivo possibile;

- c) **sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica**, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e previsti nel D.P.R. 31/2017:
- I. gli interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, il ripristino di habitat di interesse comunitario, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali e ecotipi propri del sito;
 - II. gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione esterna che comportano riduzione dell'inquinamento luminoso, interrimento delle linee aeree esistenti e scelte tipologiche e cromatiche che permettano la migliore percezione del paesaggio lacustre;
 - III. lungo i percorsi ciclopedonali individuati nella rete di mobilità lenta regionale e locale, l'installazione di sistemi di illuminazione a base di materiali di tipo fosforescente;
 - IV. la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrate ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali;
 - V. la sostituzione delle barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada, già esistenti, con barriere in legno-acciaio.

Articolo 27 (Fiumi, torrenti, corsi d'acqua)

1. Il PPR riconosce e individua i fiumi, torrenti, corsi d'acqua, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. I fiumi, torrenti e corsi d'acqua, riconosciuti e individuati, dal PPR sono delimitati sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.1.1 *"Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004"* e sono rappresentati negli elaborati cartografici n. 3.4.1 *"Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale"*, scala 1: 175.000, e n. 3.4.1n *"Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142"*, scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.
3. Nelle cartografie di cui al comma 2 sono riconosciuti tutti i fiumi ed i torrenti, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche approvati ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*)

ad eccezione di quelli che sono stati ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici. La fascia di rispetto di 150 metri è generata dalle sponde o dai piedi degli argini; per i corsi d'acqua la cui dimensione di alveo è poco significativa o di difficile determinazione, la fascia di rispetto di 150 metri è generata dalla linea di mezzeria del corso d'acqua.

4. Qualora vengano reperiti elenchi delle acque pubbliche emanati in attuazione del RD 1775/1933, ulteriori rispetto a quelli già considerati in sede di elaborazione del PPR, si provvede all'aggiornamento del PPR stesso ai sensi del comma 2 dell'articolo 12.
5. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei paesaggi dell'acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;
 - b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l'artificializzazione del reticolo idrografico, incrementando gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche e riducendo i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendone l'inclusione degli stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione;
 - c) garantire l'accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali;
 - d) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale), nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale, anche in applicazione dell'articolo 30 (*Territori coperti da foreste e da boschi*) e dell'articolo 39 (*Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici*);
 - e) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;
 - f) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica.
7. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:

- a) tendere all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la *"Strategia europea del Suolo per il 2030"*;
- b) salvaguardare la funzionalità ecologica e idraulica e la morfologia fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il continuum fluviale;
- c) riqualificare e incrementare le formazioni arboree igrofile e golenali con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona;
- d) individuare gli insediamenti storici originari fondati su corsi d'acqua e la definizione di norme volte alla salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed espressivi delle relazioni fra il corso d'acqua e le attività antropiche;
- e) individuare gli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, etc.), i manufatti (es: lavatoi) nonché gli elementi architettonici, i materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e le eventuali attrezzature tecnologiche che li caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi;
- f) individuare i punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
- g) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di erosione e artificializzazione delle sponde nonché alterazione delle componenti vegetazionali del paesaggio fluviale, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e alla salvaguardia delle zone tampone a tutela delle aree protette secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica nell'articolo 52, nonché secondo i criteri e le metodologie individuate dalle *"Linee guida per l'attivazione dei Contratti di Fiume"* di cui all'elaborato 7.5.2;
- h) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere impianti e interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;
- i) potenziare la connessione e la connettività ecologica dalla sorgente alla foce del corso d'acqua, con particolare attenzione alla riqualificazione della vegetazione ripariale, alla rete idrografica minore intercettata entro le fasce di tutela, incluso il reticolo scolante delle bonifiche;
- j) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la sentieristica già esistente;

- k) individuare le componenti della mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio fluviale ed in particolare: i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto degli stessi, gli attraversamenti dei corsi d'acqua sono preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati, la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati, gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d'acqua;
- l) individuare le aree caratterizzate dalla presenza di vegetazione ripariale di pregio e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
- m) individuare gli elementi vegetazionali semi-naturali o di origine antropica e le loro formazioni, quali ad esempio filari di salici capitozzati, ontani o di altre specie igrofile, e definiscono norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e potenziamento;
- n) individuare gli elementi naturali di tipo idrogeomorfologico, che connotano il paesaggio fluviale, quali ad esempio forre, salti d'acqua, gole, rapide, cascate, meandri, meandri abbandonati, sorgenti, risorgive e fontanili e definire norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori.

8. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

a) Non sono ammissibili:

- I. nella fascia di 50 metri, generata dalle sponde o dai piedi degli argini, e, nell'ipotesi di corsi d'acqua la cui dimensione di alveo è poco significativa o di difficile determinazione, nella fascia di 50 metri generata dalla linea di mezzeria del corso d'acqua:
 - i. interventi di nuova costruzione;
 - ii. qualora esistano manufatti, ogni trasformazione con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria, di interventi volti alla rinaturalizzazione, alla protezione ripariale e a piccoli interventi per la fruizione;
- II. interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati nella rete ecologica regionale di cui all'articolo 52, ad esclusione degli interventi per il ripristino dell'officiosità del corso d'acqua, di sistemazioni idrauliche e opere di difesa e di quelli di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini

- da amministrazione pubbliche preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della manutenzione idraulica degli alvei;
- III. interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i fiumi Basento, Cavone, Agri, Sinni, Ofanto, o che occludano le visuali panoramiche che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica in sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che occludano la vista dal corso d'acqua dei beni culturali individuati nel quadro conoscitivo e che si collocano all'interno delle fasce di rispetto;
 - IV. la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terre e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno, fatti salvi gli interventi di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e di manutenzione degli alvei mediante l'asporto del materiale litoide;
 - V. interventi non ammessi dal Piano tutela acque;
 - VI. realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente;
 - VII. con esclusione delle aree agricole, l'intubazione dei corsi d'acqua fatta eccezione per tratti strettamente necessari per la realizzazione di attraversamenti o l'adeguamento di intersezioni stradali;
 - VIII. la realizzazione di nuove discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), successivamente all'adozione del PPR.

b) Sono ammissibili, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità elencati alla precedente lettera a), i seguenti interventi che devono conformarsi alle seguenti prescrizioni:

- I. interventi urbanistici edilizi che:
 - i. garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili; l'inserimento nel contesto paesaggistico è valutato secondo i principi di coerenza paesaggistica; nel territorio urbanizzato, l'inserimento nel contesto paesaggistico può avvenire anche creando un nuovo paesaggio che è valutato sulla base dei criteri di qualità paesaggistica di cui all'articolo 9;
 - ii. non interrompano la continuità del corso d'acqua e assicurino nel contempo l'incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del corso d'acqua;

- iii. incentivino la fruizione pubblica del bene attraverso la riqualificazione ed il ripristino di percorsi pedonali abbandonati e/o la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, garantendo comunque la permeabilità degli stessi;
 - iv. non compromettano i convisi da e verso il territorio circostante;
 - v. le sistemazioni idrauliche e opere di difesa che tengano conto degli assetti ecologici e paesaggistici dei luoghi e garantiscano attraverso la qualità progettuale il minor impatto visivo possibile, nonché le sistemazioni e le opere che utilizzino materiali e tecnologie della ingegneria naturalistica;
- II. la realizzazione, nelle aree diverse rispetto a quelle caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, di nuove attività estrattive in conformità alle disposizioni della Legge Regionale. 27 marzo 1979, n. 12 e ss.mm.ii. *“Disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d’acqua”*, e se approvato, al Piano regionale delle attività estrattive, compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi;
 - III. la realizzazione di impianti per la produzione di energia idroelettrica compatibili con gli aspetti ecologici e paesaggistici dei luoghi, solo se previsti a tergo di traverse già esistenti;
 - IV. le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) a condizione che il tracciato dell’infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell’area fluviale e garantisca, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile;
 - V. l’adeguamento e la valorizzazione dei ponti, muri di contenimento e altri manufatti di pertinenza stradale, realizzati in pietra o espressione delle tecniche costruttive del passato, attraverso tecniche di conservazione dei medesimi manufatti e materiali;
- c) **Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica**, in applicazione dell’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017:
- I. realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio;
 - II. rimozione di tutti gli elementi artificiali estranei all’alveo, che ostacolano il naturale decorso delle acque;
 - III. ricostituzione della continuità ecologica del corso d’acqua attraverso opere di rinaturalizzazione dei tratti artificializzati;
 - IV. realizzazione di strutture facilmente rimovibili di piccole dimensioni per attività connesse al tempo libero ovvero funzionali allo svolgimento di attività didattiche, realizzate in materiali ecocompatibili, che non compromettano i caratteri dei luoghi,

- non comportino la frammentazione dei corridoi di connessione ecologica e l'aumento di superficie impermeabile, prevedendo idonee opere di mitigazione degli impatti;
- V. rimozione di opere di intubamento totale o parziale di un corso d'acqua;
 - VI. interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo.

Articolo 28 (Rilievi eccedenti i 1200 m s.l.m.)

1. Il PPR riconosce e individua, per la catena appenninica, le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera d) del Codice, quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.
2. Le montagne riconosciute e individuate dal PPR sono delimitate negli elaborati cartografici "*Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale*", scala 1: 175.000, e negli elaborati cartografici n. 3.4.1 "*Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale*", scala 1: 175.000, e n. 3.4.1n "*Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142*", scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.
3. Nei territori di cui al comma 1, la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica, al fine di garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane, recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) tutelare l'integrità fisiografica ed estetico-percettiva delle aree di alta montagna, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti: crinali e aree di vetta, versanti alto-montani, altopiani, pianori;
 - b) tutelare l'integrità strutturale, dell'estensione e delle caratteristiche di apertura e continuità delle aree di prateria, che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio delle aree montane, con particolare riferimento al valore ecologico, pascolativo, ricreativo ed estetico-percettivo delle diverse risorse pascolative;
 - c) tutelare l'estensione e la continuità delle aree forestali, ai sensi dell'articolo 29 delle presenti norme;
 - d) tutelare attraverso una gestione sostenibile le aree agricole dell'alta montagna come riportate nell'elaborato cartografico n. 5.3 "*Carta dei caratteri agroforestali e rurali di 2° livello*", destinate alle produzioni tipiche della montagna;
 - e) mantenere e recuperare i sistemi esistenti di accessibilità alla montagna e ai territori, per favorire il consolidamento delle tradizionali attività agricole e forestali, la fruizione

compatibile delle risorse naturali, culturali e paesaggistiche; a tal fine si individua la rete della viabilità storica locale, riservata alle attività agricole, zootecniche e forestali, alla fruizione di luoghi di culto, alla fruizione di geositi, alla manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità ove esistenti, non altrimenti raggiungibili, all'espletamento delle funzioni di vigilanza, dei servizi antincendio e di protezione civile.

- f) orientare verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività escursionistiche, speleologiche o sciistiche, allo scopo di tutelare le aree più vulnerabili.
4. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
- a) individuare e segnalare ulteriori insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, manufatti che costituiscono testimonianza dell'economia rurale e montana tradizionale, in aggiunta a quelli definiti UCT all'art. 40 comma 1 lettera c) delle presenti norme e riportati nell'elaborato cartografico n.3.4.2.4 "*Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri insediativi e culturali*", scala 1:175.000, definendo norme volte al recupero edilizio attraverso interventi di MO, MS, Restauro, nel rispetto delle tipologie edilizie e dei materiali propri degli edifici esistenti;
 - b) individuare e segnalare ulteriori strade a valenza paesaggistica e luoghi panoramici o belvederi in aggiunta a quelli definiti UCT all'art. 44 delle presenti norme e riportati nell'elaborato cartografico "*Ulteriori contesti di tutela ex art. 143 Codice*", per i quali definire specifiche norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
 - c) individuare e segnalare ulteriori percorsi in aggiunta a quelli che compongono la viabilità escursionistica regionale di interesse ambientale costituita, ai sensi Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 51 "*Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata*", da strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, per i quali definire norme per il recupero e valorizzazione nel progetto di Fruizione lenta dei paesaggi di cui all'art. 53 delle presenti norme;
 - d) per le aree di prateria, definire piani razionali del pascolo che garantiscano una pressione d'uso sostenibile della risorsa, rafforzando il ruolo ecologico, protettivo e la biodiversità delle aree di prateria e la loro gestione sostenibile;
 - e) attenuare l'azione erosiva delle acque e favorire la formazione del suolo agrario, anche attraverso opere di sistemazione del terreno, quali interventi per la raccolta delle acque di ruscellamento, gradonamento e terrazzamento del terreno mediante esecuzione di muretti a secco, graticciate, ciglioni erbati ed altri interventi con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
5. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) **sono ammessi**, esclusivamente gli interventi finalizzati:

- I. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico e della fragilità morfologica dello stesso;
- II. alla forestazione, al rimboschimento e a tutte le attività connesse alla manutenzione del bosco, ivi compresa la difesa preventiva dal fuoco;
- III. alla manutenzione e rifunzionalizzazione degli impianti sciistici esistenti;
- IV. alla manutenzione, recupero e valorizzazione della viabilità escursionistica regionale di interesse ambientale definita dalla L.R. 51/2000;
- V. al recupero di coltivazioni agrarie tipiche e di attività zootecniche di alta montagna.

b) non sono ammessi, gli interventi di:

- I. ampliamento degli edifici esistenti;
- II. trasformazione delle piste forestali;
- III. realizzazione di nuove strade;
- IV. realizzazione di attrezzature destinate a campeggio e di ricettività turistica;
- V. apertura di attività estrattive.

Articolo 29 (Parchi, riserve naturali nazionali e regionali)

1. Il PPR riconosce e individua quale componente del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare: i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f) del Codice.
2. I parchi e le riserve naturali regionali, come definiti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), sono delimitati sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.1.1 "Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004" e sono rappresentati negli elaborati cartografici n. 3.4.1 "Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale", scala 1: 175.000, e n. 3.4.1n "Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142", scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.
3. I parchi e le riserve, di cui all'articolo 142, comma 1, lett. f, del Codice, consistono nelle aree protette per effetto dei procedimenti istitutivi nazionali e regionali, ivi comprese le relative fasce di protezione esterne, come delimitate negli elaborati n. 3.4.1.n (1-91) "Tavolette Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142 D.Lgs 42/2004", scala 1:25.000, e le aree individuate successivamente all'approvazione del PPR ai sensi della normativa specifica vigente.
4. I territori di cui al comma 1, ricomprendono:
 - a) Parchi Nazionali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o

nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;

- b) Riserve Naturali Statali: aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, come definiti all'art 2 della L. 6 dicembre 1991, n. 394;
 - c) Parchi Naturali Regionali: aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
 - d) Riserve Naturali Regionali: aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali, in relazione al diverso grado di protezione all'ambiente si distinguono in:
 - I. Riserve naturali integrali che hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell'ambiente in tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni;
 - II. Riserve naturali orientate che hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale;
 - III. Riserve naturali speciali che lo hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore estetico o storico educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico-forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica.
5. Ai beni paesaggistici di cui ai commi precedenti si applicano sia la disciplina d'uso dei paesaggi, sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi e nei piani di conservazione e sviluppo approvati. Queste ultime si applicano fino all'approvazione dei piani delle aree naturali protette, laddove previsti.
6. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del Codice, per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni del PPR sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nei piani delle aree naturali protette, ove più restrittive.
7. Per gli aspetti di natura paesaggistica, i piani, i regolamenti, i piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti di interesse naturalistico si adeguano agli indirizzi, alle direttive e alle prescrizioni del PPR, oltre che agli obiettivi di qualità e alle normative d'uso relative agli ambiti interessati, con particolare riferimento alla disciplina specifica di settore, per quanto attiene ad Aree Protette e siti Rete Natura 2000. Detti piani e regolamenti assumono le discipline che, in funzione delle caratteristiche specifiche del territorio di pertinenza, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal PPR.

8. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **indirizzi**:
- privilegiare politiche di manutenzione, valorizzazione, riqualificazione del paesaggio naturale e colturale tradizionale al fine: della conservazione della biodiversità, della diversità dei paesaggi e dell'habitat; della protezione idrogeologica e delle condizioni bioclimatiche; della promozione di un turismo sostenibile basato sull'ospitalità rurale diffusa e sulla valorizzazione dei caratteri identitari locali.
 - nell'ambito delle politiche edilizie anche a supporto delle attività agro-silvo-pastorali, tendere al recupero e al riutilizzo del patrimonio storico esistente. Gli interventi edilizi devono rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico.
9. Gli enti e i soggetti pubblici, nei piani urbanistici, territoriali e di settore di competenza recepiscono le seguenti **direttive**:
- includere le aree naturali protette e i siti di interesse naturalistico in un sistema di aree a valenza naturale connesso alla Rete Ecologica regionale di cui all'art. ... e ne stabiliscono le regole di valorizzazione e conservazione coerentemente con la specifica normativa vigente;
 - individuare le aree compromesse e degradate all'interno delle quali attivare processi di rinaturalizzazione e di riqualificazione ambientale e paesaggistica, sempre nell'ottica della continuità e della connessione ai fini della definizione di una Rete Ecologica di maggiore dettaglio;
 - assicurare continuità e integrazione territoriale dei Parchi, delle riserve e dei siti di rilevanza naturalistica, attraverso la individuazione di aree contermini di particolare attenzione paesaggistica, al fine di evitare impatti negativi (interruzione di visuali, carico antropico, interruzione di continuità ecologica, frammentazione di habitat, ecc.) all'interno di Parchi e Riserve e dei Siti di Rilevanza Naturalistica;
 - disciplinare i caratteri tipologici delle nuove edificazioni a servizio delle attività agricole nonché le regole per un corretto inserimento paesaggistico delle opere; e. in sede di formazione o adeguamento ridefinire alle opportune scale l'area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali e dettagliare le specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
10. Per i parchi naturali regionali e per le riserve regionali, salvo quanto previsto dal comma 4, i piani, i programmi e i progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- Non sono ammissibili** interventi che comportino
 - le modificazioni percepibili e permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico, di messa in sicurezza da rischio sismico e idrogeologico nonché di sicurezza dei fruitori;
 - nuova edificazione, nuove strade, attività estrattive, impianti di depurazione o gestione di rifiuti, realizzazione di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta

- delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici;
- III. le riduzioni della superficie di isole o zone affioranti;
 - IV. la posa di mezzi pubblicitari, fatta salva l'apposizione temporanea per iniziative di interesse pubblico;
- b) **Sono ammissibili**, a condizione di garantire il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali e dei colori tradizionali del luogo:
- I. gli interventi di realizzazione, ampliamento e recupero di strutture di servizio funzionali alla riserva al di fuori delle zone umide di cui all'articolo 32;
 - II. gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di interesse storicoculturale o identitario;
 - III. la posa di cartelli di tipologia diversa da quella disposta dal Codice della Strada e relativo Regolamento, uniformando le tipologie e curando la scelta dei materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto;
- c) **Sono ammessi senza autorizzazione paesaggistica:**
- I. interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, ripristino di habitat di interesse comunitario, rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali ed ecotipi propri del sito.

Articolo 30 (Territori coperti da foreste e da boschi)

1. Il Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del Codice riconosce e individua i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, quale componente dei paesaggi regionali da tutelare e valorizzare e presidio fondamentale della qualità della vita.
2. I territori coperti da foreste e da boschi di cui al comma 1, riconosciuti e individuati dal PPR, sono delimitati sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato 3.1.1 "Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004" che tiene conto della definizione di cui agli articoli 3, comma 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 ("*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*") e sono rappresentati negli elaborati cartografici "*Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale*", scala 1: 175.000, e nelle "*Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142*", scala 1: 25.000, , consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59.
3. Le tipologie forestali identificate dal Piano Paesaggistico Regionale sono le seguenti:
 - a) Boschi di faggio;

- b) Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere montane e sub-montane;
 - c) Boschi di castagno in cui sono compresi i Castagneti da frutto e cedui castanili da frutto;
 - d) Querceti mesofili e meso-termofile;
 - e) Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile;
 - f) Boschi di pini mediterranei;
 - g) Boschi (o macchie alte) di leccio;
 - h) Formazioni igrofile;
 - i) Rimboschimenti con specie esotiche;
 - j) Formazioni arbustive termo-mediterranee.
4. Il Piano paesaggistico regionale riconosce l'importanza dei castagneti da frutto come elemento caratteristico distintivo dei paesaggi montani della Basilicata in ragione del loro peculiare valore ecologico, storico, percettivo, ricreativo, oltre che produttivo e socioeconomico. La coltivazione dei castagneti da frutto deve essere pertanto condotta assicurando la conservazione della complessiva consistenza del castagneto, degli esemplari secolari ancora vitali, delle sistemazioni tradizionali del suolo, nel rispetto delle pratiche colturali.
5. Il PPR tutela e disciplina altresì:
- a) le formazioni lineari (siepi e filari) ivi compresi i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;
 - b) gli alberi monumentali;
 - c) i boschi vetusti di cui all'art. 7 comma 1 bis della L. 14 gennaio 2013, n. 10.
6. Il PPR promuove la salvaguardia degli ecosistemi di prateria, dei prati stabili, prato-pascoli, praterie di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.
7. I soggetti attivi della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al Titolo II, Capo I della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23, gli altri soggetti che hanno competenza nella redazione di piani di settore, in sede di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici al PPR, in applicazione dell'articolo 12, comma 2, lettera a), possono precisare la delimitazione dei boschi rispetto al maggior dettaglio delle basi cartografiche utilizzate ovvero tenuto conto dello stato dei luoghi e della recente espansione di essenze forestali su prati e pascoli, in esito a sopralluogo, motivando tale precisazione.
8. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica persegue obiettivi di tutela e gestione sostenibile delle risorse forestali e recepisce i seguenti **indirizzi**:
- a) tutelare l'integrità e migliorare l'efficacia e la capacità dei sistemi forestali come risorsa chiave a scala territoriale per la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti, con riferimento al ruolo essenziale da essi svolto nella tutela degli equilibri idrogeologici e della

biodiversità, la difesa del suolo, la lotta al cambiamento climatico, l'immagazzinamento dei gas serra e il perseguimento degli obiettivi di Kyoto;

- b) promuovere la Gestione Forestale Sostenibile o Gestione attiva, in accordo con l'art.3, comma 2, lettera b) del TUFF, al fine di garantire la conservazione delle foreste e la fornitura di beni e dei servizi ecosistemici da esse prodotti, conciliando a scala territoriale le diverse esigenze dell'ambiente, dell'economia e della società, promuovendo forme di fruizione sostenibile in chiave multifunzionale, anche al fine di ricostituire/rafforzare le relazioni tra il bosco e le comunità.
 - c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali in rapporto ai diversi ambiti di paesaggio che il Piano identifica a scala regionale;
 - d) salvaguardare la biodiversità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali della Rete Natura 2000 regionale e agli elementi che strutturano la rete ecologica regionale;
 - e) tutelare e conservare gli ecosistemi forestali planiziali e costieri, controllando i processi che ne minacciano l'integrità, la consistenza, nonché l'integrità delle funzioni ecologiche, naturalistiche, estetico-percettive;
 - f) tutelare e conservare i boschi ripariali in quanto elementi costitutivi rilevanti dei paesaggi e della rete ecologica a scala regionale e locale;
 - g) garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali come risultato nella lunga durata del rapporto tra i boschi e le comunità, e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi;
 - h) contrastare la contrazione delle aree agricole, delle praterie, dei mosaici agroforestali complessi, dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, causata da colonizzazione forestale incontrollata anche favorendone il recupero, in particolare negli ambiti di paesaggio montani caratterizzati da più intense dinamiche di spopolamento e indebolimento del presidio umano;
 - i) promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e paesaggistico legate alla presenza del bosco, con particolare riferimento alle zone montane e collinari a più elevato rischio di abbandono;
 - j) tutelare e gestire in maniera sostenibile e in chiave multifunzionale dei boschi urbani e periurbani presenti nelle cinture rurali, come risorsa chiave per la qualità di vita e la sicurezza degli abitanti.
9. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
- a) promuovere, in linea con i principi e i criteri della Gestione forestale sostenibile di cui al comma 8, lettera b), la pianificazione forestale delle proprietà pubbliche, private e collettive quale strumento operativo di gestione e assestamento, favorendo l'integrazione multidisciplinare per gli aspetti di carattere ambientale, pedologico, floristico, faunistico, turistico-ricreativo e paesaggistico e di sviluppo socioeconomico, in un'ottica sostenibile;

- b) predisporre regole e norme per prevenire e limitare la diffusione delle specie esotiche invasive;
 - c) predisporre regole e norme per conservare le specie indigene sporadiche e rare;
 - d) procedere al riconoscimento di speciali azioni di conservazione per i boschi vetusti;
 - e) censire e proporre il riconoscimento, come alberi monumentali, di alberi secolari tipici, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
 - f) censire e proporre il riconoscimento delle superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, secondo il D. Interm. 12/08/2021 *"Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversità e della qualità del paesaggio"*;
 - g) prevedere l'assoluta intangibilità degli esemplari arborei riconosciuti e protetti, individuando un'area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute dell'albero e la possibilità di interventi mirati al mantenimento del buon stato vegetativo, da attuarsi esclusivamente previa autorizzazione comunale;
 - h) censire i castagneti da frutto in attualità di coltura e curarne l'aggiornamento periodico;
 - i) definire criteri e procedure per il recupero produttivo dei castagneti da frutto abbandonati e prevedere che la coltivazione dei castagneti da frutto sia condotta assicurando la conservazione della complessiva consistenza del castagneto, degli esemplari secolari ancora vitali, delle sistemazioni tradizionali del suolo;
 - j) programmare, nelle proprietà soggette a Piani di gestione forestale, la gestione della proprietà con l'obiettivo di raggiungere o mantenere un equilibrio delle varie fasi cronologico-strutturali del bosco;
 - k) delimitare zone in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.
10. I progetti degli interventi, ferme restando le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale approvati e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette, laddove vigenti, si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
- a) **sono ammessi esclusivamente**, ove compatibili con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità:
 - I. le attività selvicolturali, la raccolta dei prodotti secondari del bosco nonché la conservazione e il recupero di castagni da frutto in ambito forestale;
 - II. le attività agri-silvo pastorali e di allevamento zootecnico di tipo non intensivo;
 - III. le attività escursionistiche, del tempo libero, di studio e di osservazione naturalistica compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;

- IV. la cura e manutenzione degli elementi di interesse storico legati alla cultura dell'uso dei boschi e dei pascoli (neviere, jazzi, chiesette, ecc.);
- V. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- VI. gli interventi di ripristino di preesistenti attività agro-silvo-pastorali di cui all'art. 5 comma 2 del D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
- VII. la realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e di rilevante interesse pubblico;
- VIII. la manutenzione e gestione dei boschi ripariali e formazioni igrofile ai fini della tutela dei paesaggi fluviali della regione, allo scopo di mitigare le criticità idraulico-morfologiche, anche locali, tenendo conto dell'equilibrio dell'intera asta fluviale e dei processi evolutivi in atto, salvaguardando nel contempo il valore ecologico, naturalistico e percettivo delle formazioni ripariali, ed eventualmente rafforzandolo laddove possibile.

b) è altresì ammessa:

- I. la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche di natura tecnologica e infrastrutturale, nonché le attività e interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture medesime, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale e di incidenza per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli interventi di cui al presente comma devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
 - i. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - ii. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - iii. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.
 - iv. i progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui sopra devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

- c) **nei manufatti esistenti interclusi nel bosco**, se legittimamente realizzati, ad uso residenziale, agrituristico, ricreativo e per il tempo libero, agricolo, sono ammessi esclusivamente:
- I. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria e con conservazione della sagoma;
 - II. il recupero e la valorizzazione dei manufatti rurali che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale ai sensi della L. 17 gennaio 2004 n.13 *"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"* e comunque esclusivamente per destinazioni d'uso coerenti con le necessità di gestione multifunzionale del bosco.
- d) **Non sono ammessi:**
- I. l'uso produttivo, artigianale, commerciale ed industriale;
 - II. ogni intervento di trasformazione del bosco, intesa come eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente finalizzata ad attività diverse dalla gestione forestale, che determini un danno o un danno ambientale e che non sia stato preventivamente autorizzato ai sensi della normativa di settore. La trasformazione del bosco deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione in accordo con i criteri definiti dalla normativa vigente.

Articolo 31 (Zone gravate da usi civici)

1. Il PPR riconosce e tutela le zone gravate da usi civici, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h) del Codice e i beni collettivi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 20 novembre 2017, n. 168.
2. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti, ora riunite in comuni, o frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze.
3. Appartengono, altresì, alle comunità di cui al comma 2, i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 *"Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751."* e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 *"Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno"*, ad eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 12 settembre 2000, n. 57 *"Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928"*, abbiano, per disuso ultraventennale, perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei cittadini residenti e possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli.

4. Il PPR distingue:
 - a) le zone gravate da usi civici già accertati con provvedimento commissariale, secondo le disposizioni della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e della Legge 20 novembre 2017, n. 168;
 - b) le zone per le quali le operazioni di accertamento non sono definitive;
 - c) le zone per le quali le operazioni di accertamento non sono state avviate.
5. Le zone di cui al comma 4, lettera a), sono delimitate e rappresentate negli elaborati 3.5.1.n (1-90) *“Tavolette Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice”*, scala 1: 25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 59. Per tali aree le disposizioni del PPR hanno efficacia prescrittiva. La delimitazione di dette zone è aggiornata ai sensi dell’articolo 12 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, qualora ne sussistano i presupposti.
6. Le zone di cui al comma 4, lettera b), gravate da uso civico in via presuntiva, sono individuate e perimetrate nell’elaborato cartografico n. 3.2 *“Quaderno delle Zone gravate da Usi Civici ex art. 142, comma 1 lett. h) D. Lgs 42/2004 – Accertamento non definitivo”*.
7. La struttura della Regione Basilicata che svolge le funzioni in materia di usi civici, ai sensi del Regolamento di organizzazione della Giunta Regionale e della legislazione regionale vigente, attesta la presenza di detti beni.
8. In ragione del principio di precauzione, l’esistenza dell’uso civico si presume fino a dimostrazione della sua insussistenza. Gli interventi da eseguirsi nelle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 4 sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ed al rispetto della disciplina d’uso del presente articolo, nell’ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio.
9. Alle zone di cui al comma 4 lettera a) si applicano le disposizioni della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 e succ. modifiche *“Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”*, nonché la disciplina in materia di autorizzazione paesaggistica.
10. La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica persegue obiettivi di tutela e gestione sostenibile delle aree gravate da uso civico e recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) salvaguardare l’integrità territoriale da non frammentare;
 - b) salvaguardare l’identità storica e culturale;
 - c) salvaguardare il paesaggio e della sua percezione
 - d) tutelare il patrimonio edilizio di impianto storico;
 - e) valorizzare e rendere fruibili le risorse del patrimonio ambientale e storico-artistico;
 - f) tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
11. Ai sensi dell’articolo 12 della L. 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del R.D. n. 332/1928, i Comuni devono chiedere alla Regione l’autorizzazione per:

- a) l'alienazione delle terre civiche che hanno perso irreversibilmente, anche per effetto di utilizzazioni e/o occupazioni improprie ormai consolidate, la caratteristica agro-silvo-pastorale che qualificavano i terreni come bene di demanio collettivo;
 - b) il mutamento di destinazione d'uso delle terre civiche le cui forme di utilizzazione, previste dalla l. 1766/1927, non siano più possibili o risultino antieconomiche rispetto ad una diversa destinazione sopravvenuta che rappresenta un reale beneficio per la generalità degli abitanti;
 - c) il ripristino della natura su terre civiche che siano state oggetto di degrado a causa di utilizzazioni e/o occupazioni improprie in modo che le popolazioni e le loro future generazioni possano beneficiare dell'incremento del capitale naturale da loro posseduto e fruire i servizi ecosistemici da esso offerti.
12. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 11 è necessario acquisire il parere del Ministero della Cultura, secondo il procedimento disciplinato con specifico accordo di cui all'articolo 15 L. 241/90 e ss.mm. ii.
13. I terreni, i cui diritti di uso civico sono stati trasferiti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 commi 8-bis e 8-ter della Legge 20 novembre 2017, n. 168, sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico e gli interventi previsti sono, di conseguenza, sottoposti all'autorizzazione paesaggistica.
14. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
- a) prevedere regimi di conservazione e di usi strettamente connessi all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria;
 - b) armonizzare i regimi di conservazione e trasformazione con le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate;
 - c) incentivare le attività di ricostruzione storico-giuridica dei demani civici e le conseguenti operazioni di sistemazione dei demani;
 - d) riqualificare i beni di uso civico anche attraverso la tutela ed il miglioramento del loro valore ambientale e naturalistico.
15. Per quanto attiene ai terreni sui quali si esercitano usi civici, appartenenti alla categoria dei **terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente**, i progetti degli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d'uso, articolate sulla base della consistenza e delle tipologie di utilizzo dei beni:
- a) si applicano le misure del piano di gestione forestale laddove adottato;
 - b) non sono ammessi interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati nella Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo 52;
 - c) è ammessa la raccolta dei funghi ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352 "*Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati*", dei tartufi ai sensi della Legge 16 dicembre 1985, n. 752 "*Normativa quadro in materia di*

raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, delle castagne, della legna di risulta ed altri prodotti del sottobosco”, riservata ai residenti titolari dei diritti di uso civico;

d) sono ammessi interventi di recupero di edifici e manufatti rurali, storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale ai sensi della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*".

16. Per quanto attiene ai terreni sui quali si esercitano usi civici, appartenenti alla categoria dei **terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria**, non sono ammessi interventi che comportino:

a) la trasformazione profonda dei suoli, movimento di terra e qualsiasi intervento che alteri in modo significativo il profilo del terreno;

b) l'alterazione della viabilità interpodereale, dei fossi e scoline e dei filari e altre strutture vegetazionali;

c) le operazioni di movimento del terreno e le operazioni agricole di qualunque tipo a ridosso dei fossi;

d) sono ammessi interventi di recupero di edifici e manufatti rurali, storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale ai sensi della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 "*Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*".

17. Sui terreni gravati da usi civici possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno al paesaggio e all'ambiente, nel rispetto dell'articolo 146 del Codice.

18. In sede di adeguamento al PPR ai sensi dell'articolo 13, i Comuni, ai sensi della lettera a) comma 3 dell'articolo 12, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree gravate da uso civico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h. del Codice.

Articolo 32 (Zone umide)

1. Il Piano paesaggistico regionale, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera i), del Codice riconosce e individua le zone umide, che consistono nelle paludi, acquitrini, torbe e bacini naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, caratterizzate da flora e fauna igrofile, quali elementi del paesaggio regionale da tutelare e valorizzare.

2. Le zone umide, di cui al comma 1, sono la zona "Pantano di Pignola" e la zona "Lago di San Giuliano", istituite dal DM n 416 del 05 maggio 2003, quali zone umide ai sensi del D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 "*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza*

internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971), di cui all'articolo 142, comma 1, lettera i" e ai sensi della lettera i, comma 1 dell'articolo 142 del Codice.

3. Le zone umide Ramsar, riconosciute e individuate dal PPR, sono delimitate sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.1.1 *"Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004"* e sono rappresentate negli elaborati cartografici n. 3.4.1 *"Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale"*, scala 1: 175.000, e n. 3.4.1n *"Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142"*, scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.
4. Nelle aree di cui al comma 1, la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica persegue obiettivi di tutela e gestione sostenibile e recepisce i seguenti **indirizzi**
 - a) rispettare le direttive e le prescrizioni legate alla specifica natura dell'area, di cui ai relativi piani di gestione;
 - b) lasciare inalterato il rapporto fra aree libere e aree edificate;
 - c) assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale nonché la protezione della fauna e della flora.
5. Nelle zone umide di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
 - a) favorire la permanenza di habitat idonei alle specie vegetali e animali che caratterizzano la zona, effettuando gli interventi di manutenzione e la creazione di habitat per le attività trofiche e riproduttive dell'avifauna;
 - b) recuperare l'equilibrio ecosistemico e della funzionalità naturale della zona umida attraverso, ad esempio, l'eliminazione di canalizzazioni e di opere di bonifica, il ripristino di zone allagate, opere di sterro;
 - c) incentivare la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
 - d) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle zone umide;
 - e) concorrere a ricostruire habitat eventualmente degradati ricorrendo a tecnologie sostenibili, e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità;
 - f) favorire la realizzazione di percorsi per la "mobilità dolce" su viabilità esistente, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite nel paesaggio.
6. I progetti degli interventi nelle zone, di cui al comma 1, salvo quanto previsto nei relativi piani di gestione, ove più restrittivi, si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:
 - a) **Non sono ammissibili** piani, progetti e interventi che comportano:

- I. modificazione dello stato dei luoghi;
- II. nuova edificazione;
- III. demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3;
- IV. nuove attività estrattive e ampliamenti;
- V. bonifica e prosciugamento, anche se solo temporaneo; variazione improvvisa e consistente del livello dell'acqua; riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Nelle saline produttive sono fatte salve le operazioni necessarie alla produzione, alla manutenzione, alla sicurezza e al corretto funzionamento idraulico delle vasche e dei canali e al prosciugamento delle sole vasche salanti;
- VI. utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori).
- VII. sversamento dei reflui, realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti;
- VIII. realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile.

Articolo 33 (Lo strato-vulcano del Vulture)

1. Il PPR riconosce ed individua lo strato-vulcano del Vulture nel quale emerge l'edificio vulcanico quale componente fondamentale dell'identità paesistica e storico-culturale del paesaggio regionale, da tutelare per il suo valore eccezionale come attribuito nel Quadro Sinottico di sintesi riportato nella Sez. 4 della Scheda dell'ambito di Paesaggio "Il complesso vulcanico del Vulture" (elaborato n. 6.A);
2. Il PPR tutela l'integrità fisica, ecologico-naturalistica, vegetazionale e percettiva degli elementi morfologici caratterizzanti lo strato-vulcano del Vulture (cono principale dell'edificio vulcanico, coni secondari, orlo craterico, versanti interni e fondo dei crateri e delle caldere, laghi craterici, versanti con sistema di incisioni radiale).
3. Lo strato-vulcano Vulture, riconosciuto ed individuato dal PPR, è delimitato secondo i criteri metodologici contenuti nell'elaborato n. 3.1.1 "Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Paesaggistici e Culturali ex artt. 136 e 142, 10 e 45 D.Lgs. 42/2004" e rappresentato negli elaborati cartografici "Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale", scala 1: 175.000, e nelle "Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142", scala 1: 25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59.

4. Lo strato vulcano del Vulture comprende le aree dichiarate di notevole interesse pubblico con DM 04 maggio 19866 "Zona di Monticchio nei Comuni di Atella, Melfi e Rionero in Vulture", l'area "Parco Naturale Regionale del Vulture", istituito con Legge Regionale 20 novembre 2017 N. 28, la Riserva naturale "Lago Piccolo di Monticchio e P.F.R." istituita con D.P.G.R. 30 agosto 1984, n. 1183. Ad esso si applicano gli articoli 23-bis e 28 delle presenti norme.
5. Nel perimetro dello strato vulcano del Vulture ricadono tipologie di aree tutelate per legge ex art. 142: rilievi eccedenti i 1200 m s.l.m, fiumi torrenti e corsi d'acqua, aree coperte da boschi e foreste e laghi; pertanto, il presente articolo si coordina rispettivamente con gli artt. 26, 27, 28 e 30.
6. Nell'area dello strato-vulcano del Vulture di cui ai commi precedenti, la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica, al fine di consentire la tutela armonica del complesso di tutti gli elementi fisici, biologici ed antropici che costituiscono i tratti fisionomici del territorio e di renderlo fruibile sia dal punto di vista scientifico-culturale che da quello turistico ricreativo, recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) garantire la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri ecosistemici, geomorfologici e storico-identitari dello strato-vulcano del Vulture;
 - b) incentivare il mantenimento delle aree agricole ricadenti nel perimetro del bene paesaggistico, orientate alla produzione di prodotti tipici e di qualità, in quanto suoli ad elevata fertilità, che svolgono la funzione chiave di habitat complementari e zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità attraverso il ricorso a tecniche compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali di base (acque, suoli, ecosistemi) e del paesaggio;
 - c) orientare verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività escursionistiche e turistico ricreativa allo scopo di tutelare le aree più vulnerabili;
 - d) rispettare le misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT compresi nel perimetro del bene paesaggistico, riferiti ai caratteri idro geomorfologici di cui all'art. 36 comma 9, riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici di cui all'art. 38, ai caratteri insediativi di cui all'art. 40, riferiti ai caratteri agro forestali e rurali di cui all'art. 42 delle presenti norme.
7. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:
 - a) conservare le caratteristiche delle componenti naturalistiche attraverso la tutela di tutti gli elementi fisici, biologici ed antropici che costituiscono i tratti fisionomici del territorio, degli habitat forestali e seminaturali, a diverso grado di maturità e complessità strutturale, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e degrado;
 - b) conservare l'integrità fisica e funzionale del sistema radiale di incisioni fluviali che solcano i versanti vulcanici, mantenendo gli elementi di naturalità presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli pertinenziali, allo scopo di preservarne la

funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, di aree agroforestali multifunzionali in ambito urbano;

- c) favorire il riuso di manufatti e opere esistenti, limitando la eventuale realizzazione di nuove opere pubbliche, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali da ubicare, ove indispensabili, comunque in aree contigue a quelle già urbanizzate.
- d) tutelare le aree agricole, gli arboreti tradizionali, i castagneti da frutto, i vigneti ricadenti nei marchi di qualità, i mosaici agricoli ed agroforestali, i paesaggi rurali storici con l'obiettivo di preservarne la funzione produttiva e di habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, nonché di zone di collegamento funzionale tra le aree vulcaniche e quelle adiacenti, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione insediativa;
- e) tutelare gli elementi di biodiversità agricola delle aree (varietà colturali tipiche/tradizionali/antiche, siepi, filari arborei, alberi isolati) e delle sistemazioni tradizionali (cigionamenti, muretti divisorii in pietra), favorendone la manutenzione e il recupero;
- f) individuare e segnalare ulteriori insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali e manufatti, che costituiscono testimonianza dell'economia rurale e montana tradizionale, in aggiunta a quelli definiti UCT all'art. 43 comma 1 lettera c) delle presenti norme e riportati nell'elaborato cartografico *"Ulteriori contesti di tutela ex art. 143 Codice"*, definendo norme volte al recupero edilizio attraverso interventi di MO, MS, Restauro nel rispetto delle tipologie edilizie e dei materiali propri degli edifici esistenti;
- g) individuare e segnalare ulteriori strade a valenza paesaggistica e luoghi panoramici o belvedere in aggiunta a quelli definiti UCT all'art. 39 comma 1 lettera a) e c) delle presenti norme e riportati nell'elaborato cartografico *"Ulteriori contesti di tutela ex art. 143 Codice"*, definendo norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi detrattori;
- h) individuare e segnalare ulteriori percorsi in aggiunta a quelli che compongono la viabilità escursionistica regionale di interesse ambientale costituita, ai sensi Legge Regionale 14 aprile 2000, n. 51 *"Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata"*, da strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali, definendo norme per il loro recupero e valorizzazione nel progetto di Fruizione lenta dei paesaggi di cui all'art. 53 delle presenti norme.
- i) migliorare la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica e, anche, l'adeguamento strutturale o funzionale all'efficientamento energetico e alla sostenibilità ecologica degli immobili, orientando verso modalità sostenibili le infrastrutture a supporto delle attività escursionistiche e turistiche;
- j) mantenere e valorizzare i percorsi della viabilità storica, i manufatti espressivi dei caratteri tipologici e dei valori storico architettonici.

7. I progetti degli interventi si conformano alle seguenti prescrizioni d'uso:

a) **sono ammessi** gli interventi di:

- I. sistemazioni e relative opere di difesa del territorio a tutela della fragilità morfologica dello stesso e delle aree su cui le frane sono conclamate, inserite in progetti organici di intervento, utilizzando materiali appropriati ai caratteri del contesto, tecniche di ingegneria naturalistica e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
- II. ampliamento massimo del 10% della superficie autorizzata e già interessata dalle attività di coltivazione di materiali inerti di cava in vigore al momento della perimetrazione del vincolo, previa approvazione del relativo progetto di ripristino naturalistico;
- III. manutenzione, recupero e valorizzazione della viabilità minore ed escursionistica regionale di interesse ambientale definita dalla L.R. 51/2000 e della rete tratturale;
- IV. MO, MS, Restauro e Ristrutturazione edilizia con ampliamento massimo del 10% del volume residenziale esistente;

b) **Non sono ammessi** gli interventi che comportino

- I. modificazioni percepibili e permanenti dello stato dei luoghi, fatti salvi gli interventi di ripristino naturalistico, di messa in sicurezza da rischio sismico e idrogeologico nonché di sicurezza dei fruitori;
- II. nuove attività estrattive, impianti di depurazione o gestione di rifiuti, realizzazione di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo non compromettere la lettura dei valori paesaggistici.

Articolo 34 (Zone di interesse archeologico)

1. Ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice sono sottoposte a vincolo paesaggistico le zone di interesse archeologico.
2. Sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici, anche non emergenti, che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico. Sono altresì zone di interesse archeologico quelle aree che, pur in assenza di strutture, rivestono interesse culturale in ragione della loro collocazione territoriale, della morfologia e di peculiari elementi conoscitivi, ricavati anche solo da fonti letterarie o dall'analisi di eventuali resti mobili rinvenuti nell'area, nonché da significative risultanze acquisite all'esito di indagini stratigrafiche e topografiche o delle caratteristiche e della qualità del terreno nel quale la zona stessa è ubicata.

3. Il PPR individua come zone di interesse archeologico le seguenti porzioni di territorio connotate come meritevoli di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico e per l'interesse culturale che rivestono dal punto di vista della ricerca archeologica:
 - a) Ager Venusinus;
 - b) Pisciole;
 - c) Forentum;
 - d) Corridoio della Via Appia;
 - e) Chora di Policoro e chora di Metaponto;
 - f) Ager Grumentinus;
 - g) Maratea;
 - h) Vaglio.
4. Le zone d'interesse archeologico, riconosciute e individuate dal PPR, sono delimitate sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 3.3 *"Relazioni scientifiche per l'individuazione delle Zone di interesse archeologico ex art. 142, comma 1 lett. m) D. Lgs 42/2004"* e sono rappresentati negli elaborati *"Beni paesaggistici ex artt. 136 e 142 Codice - Inquadramento generale"*, scala 1:175.000, e nelle *"Tavolette dei Beni Paesaggistici ex artt. 136 e 142"*, scala 1:25.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59. Sono altresì censite nel corrispondente repertorio e cartografate nell'allegato n. 3.3 *"Relazioni scientifiche per l'individuazione delle Zone di interesse archeologico ex art. 142, comma 1 lett. m) D. Lgs 42/2004"*.
5. Nelle aree di cui al comma 1, al fine di tutelare e valorizzare l'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi la compresenza di valori culturali e paesaggistici, la pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica recepisce i seguenti **indirizzi**:
 - a) tutelare la permanenza e la leggibilità del bene archeologico e del contesto di giacenza in tutte le sue componenti, al fine di assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree, preservandone il loro valore storico-culturale e l'integrità percettiva e morfologica e, compatibilmente con essi, garantendone la valorizzazione;
 - b) riconoscere l'assetto morfologico del sito, che ha contribuito allo sviluppo dei processi di antropizzazione, garantendo la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e dei caratteri del luogo;
 - c) favorire una fruizione pubblica sostenibile delle zone di interesse archeologico, anche al fine di accrescere la conoscenza e la consapevolezza delle comunità ai valori del paesaggio quale esito della stratificazione delle risultanze materiali delle relazioni fra uomo e ambiente;
 - d) assicurare non solo il mantenimento di elementi meramente evocativi che tali zone intrinsecamente possiedono, anche in relazione a fonti letterarie, ma anche di quegli elementi non ancora sufficientemente conosciuti e conoscibili, il cui studio e approfondimento si rivelano essenziali per una sempre più chiara conoscenza dei

paesaggi umani dei quali essi sono stati testimoni e delle cui tracce si trovano ad essere esclusivi e preziosi custodi.

6. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti **direttive**:

a) la definizione di norme volte a:

- I. mantenere l'integrità delle testimonianze della stratificazione insediativa e evitare ogni alterazione della integrità visuale;
- II. evitare ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia;
- III. innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione nonché di ripristino dei caratteri originari dei luoghi, qualora alterati o distrutti.

b) per gli interventi di valorizzazione, disposizioni volte a mantenere leggibile la stratificazione insediativa e a conservare le forme e i segni che ne testimoniano l'origine antica;

c) la definizione di interventi sulla componente vegetale ai fini della permanenza e leggibilità del bene e del suo contesto di giacenza;

d) il coordinamento delle azioni di valorizzazione e di fruizione delle zone di interesse archeologico e l'inserimento, ove possibile, dei relativi progetti in una più ampia strategia di sviluppo del territorio integrata con la mobilità lenta.

7. Nelle zone d'interesse archeologico di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla Parte seconda del Codice, i piani, i progetti e gli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso**:

a) **non sono ammissibili**:

- I. qualsiasi trasformazione, sia di carattere definitivo che di carattere provvisorio, che possa compromettere:
 - i) la conservazione dei siti, della stratificazione insediativa e della morfologia naturale dei luoghi, ivi incluso - con specifico riferimento a borghi e centri abitati - il loro naturale declivio;
 - ii) le relazioni figurative tra i beni archeologici e il rispettivo contesto di giacenza;
 - iii) le visuali panoramiche percepibili dalle aree archeologiche, da luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, delle bellezze panoramiche e/o delle altre componenti percettivo-identitarie;
 - iv) le relazioni di intervisibilità storicamente consolidate.
- II. la realizzazione di opere infrastrutturali a rete, pubbliche o di interesse pubblico, salvo che ne sia dimostrata l'assoluta necessità o il preminente interesse per la

- popolazione residente e non siano localizzabili altrove, ai sensi dell'articolo 11 delle presenti norme;
- III. l'apertura di nuove cave e di attività estrattive a cielo aperto, ovvero di discariche anche a carattere temporaneo, di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
 - IV. la realizzazione di strutture su pali, comprese linee elettriche, stazioni radio base per radiofonia, telefonia, televisione, suscettibili di determinare interferenze visuali, per l'altezza delle installazioni previste o per la loro estensione, con le aree e i beni archeologici caratterizzanti il contesto, nonché con le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di osservazione del paesaggio, delle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-identitarie;
 - V. gli interventi che occupino spazi limitrofi o di pertinenza delle aree archeologiche, a detrimento della fruibilità delle stesse, generando interferenze percettive, apprezzabili anche a distanza;
 - VI. nelle zone interessate dalla presenza di tracce della centuriazione (tratturi, mulattiere, stradine, muretti di confine tra poderi e, in generale, presso segni di persistenza delle suddivisioni di catasto antico), interventi che ne alterino le caratteristiche essenziali di riconoscibilità, quali geometria, consistenza materica, orientamento. Qualsiasi intervento che interessi suddetti elementi deve riprenderne la direzione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale.
- b) sono ammissibili**, nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio:
- I. gli interventi su manufatti edilizi e loro pertinenze legittimamente esistenti, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo (lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001), fino alla ristrutturazione edilizia senza aumento di volumetria e con conservazione della sagoma, con esclusione della demolizione e ricostruzione per gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale (es. masserie, opifici, chiese rurali). Per questi ultimi sono realizzabili interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di messa in sicurezza che non prevedano ampliamenti volumetrici. Gli interventi dovranno essere coerenti con le caratteristiche del contesto di inserimento, privilegiando cromie e caratteristiche morfotipologiche ricorrenti per i luoghi, nonché l'uso di tecnologie e materiali eco-compatibili;
 - II. salvo quanto previsto dal punto precedente, opere di demolizione, parziale o totale, e di ricostruzione, la quale deve essere coerente con le caratteristiche del contesto paesaggistico circostante e con le caratteristiche del contesto di inserimento, privilegiando cromie e caratteristiche morfotipologiche ricorrenti per i luoghi, nonché l'uso di tecnologie e materiali eco-compatibili;

- III. gli eventuali interventi di ampliamento del patrimonio edilizio, purché siano finalizzati all'adeguamento sismico, strutturale o funzionale degli immobili. Dagli interventi di ampliamento devono in ogni caso essere esclusi gli edifici di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale di cui al punto precedente;
 - IV. fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), gli interventi di nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti degli edifici esistenti nonché gli interventi pertinenziali e per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora comportino totale demolizione e ricostruzione, e comunque per tutti gli interventi che comportino;
 - V. opere pubbliche di difesa del suolo o della pubblica incolumità;
 - VI. realizzazione di infrastrutturazione leggera, punti di sosta, segnaletica, recupero e manutenzione di sentieri/percorsi esistenti di pertinenza delle aree archeologiche o che agevolino la fruizione e la messa a sistema del patrimonio culturale e naturalistico dell'area. Tali interventi dovranno privilegiare l'uso di materiali eco-compatibili nonché - ove sia contestualmente prevista la realizzazione di piccoli manufatti - il principio di minimo intervento e reversibilità;
 - VII. gli interventi di esclusivo adeguamento delle sezioni e dei tracciati viari esistenti, nel rispetto degli assi prospettici e della vegetazione d'alto fusto esistente; qualsiasi intervento che interessi suddetti elementi deve riprenderne la direzione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale;
- 8) Per gli interventi di cui alla lettera b), in caso di ricostruzione, il parere della Soprintendenza territorialmente competente finalizzato all'autorizzazione paesaggistica comprende la definizione del rischio archeologico, da determinarsi attraverso indagini archeologiche preventive, da realizzarsi anche con metodologie non invasive. In caso di opere a rete, deve essere comunque prevista l'assistenza archeologica in corso d'opera. In ogni caso, l'autorizzazione paesaggistica valuta l'inserimento degli interventi stessi nel contesto e la loro compatibilità con l'ubicazione e l'estensione di eventuali beni archeologici che dovessero emergere dalle suddette indagini.

TITOLO III- ULTERIORI CONTESTI EX ART. 143, COMMA 1, LETT. E) DEL CODICE⁶

Articolo 35 (Ulteriori contesti di tutela)⁷

1. Il PPR riconosce e individua, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del Codice, quali ulteriori contesti (di seguito denominati UCT), i beni, diversi da quelli indicati all'art. 134 del medesimo Codice, che presentano analogo valore paesaggistico, in quanto significativi per la qualità paesaggistica ed espressivi della valenza identitaria del territorio in cui ricadono.
2. Gli ulteriori contesti, beni singoli, beni areali o contesti, riconosciuti e individuati dal PPR, sono delimitati e rappresentati in relazione a specifici caratteri paesaggistici nelle cartografie:
 - a) Ulteriori contesti riferiti ai caratteri idro geomorfologici, riportati nell'elaborato n. 3.4.2.1;
 - b) Ulteriori contesti riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici, riportati nell'elaborato n. 3.4.2.2;
 - c) Ulteriori contesti riferiti ai caratteri agroforestali e rurali, riportati nell'elaborato n. 3.4.2.3;
 - d) Ulteriori contesti riferiti ai caratteri insediativi e culturali, riportati nell'elaborato n. 3.4.2.4;
 - e) Ulteriori contesti riferiti ai caratteri percettivi, riportati nell'elaborato n. 3.4.2.5.
3. Gli ulteriori contesti sono sottoposti a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
4. Qualora gli ulteriori contesti ricadano all'interno di beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, fatta salva la normativa d'uso riferita allo specifico bene paesaggistico, l'applicazione delle misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT concorre, per quanto coerente e compatibile, alla valorizzazione degli stessi beni paesaggistici.
5. Gli interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti di cui al comma 2, non riconducibili a quelli di cui al comma 4, pur non richiedendo il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sono sottoposti ad accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 56 delle presenti norme.

Articolo 36 (Definizione degli UCT riferiti ai caratteri idro geomorfologici)

1. Gli UCT riferiti ai caratteri idro geomorfologici sono:
 - a) i **calanchi**: forme del paesaggio fisico legate a fenomeni geomorfologici di erosione accelerata, con versanti suscettibili a instabilità idro-geomorfologica. I Calanchi sono esito di un fenomeno di grande problematicità, ma al tempo stesso costituiscono una risorsa di notevole importanza scientifica e naturalistica, e conferiscono una forte caratterizzazione paesaggistica all'ambito in cui ricadono;

⁶ Gli articoli da 35 a 41 sono stati condivisi in sede di Tavolo Tecnico Regione-MIC-MASE del 12 settembre 2023.

⁷ L'articolo 35 è stato condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 16 dicembre 2024.

- b) i **fondovali principali**: aree piane comprese tra due versanti, che ospitano il corso d'acqua che lo ha generato per aggradazione sedimentaria o per planazione laterale. I fondovali, costituiti da depositi alluvionali e da forme di accumulo ed erosione derivate dall'azione fluviale, sono aree vulnerabili, soggette a fenomeni di inondazione e suscettività geomorfologica alta. Conferiscono, altresì, una forte caratterizzazione paesaggistica all'ambito in cui ricadono;
- c) i **terrazzi di origine marina**: superfici piane, o debolmente inclinate verso mare, delimitate da scarpate. Gli orli interni di tali terrazzi corrispondono ad antichi livelli del mare (paleolinee di riva). Nella fascia ionica, le superfici terrazzate formano una gradinata che declina verso la costa, in virtù delle diverse generazioni legate a più fasi di abbassamento eustatico e sollevamento tettonico.
- d) le **vette e crinali**: componenti fisico-morfologiche della montagna o della collina e loro collegamento;
- e) i **geositi**: territori in cui si individua una significativa singolarità geologica ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione. Conferiscono, altresì, una forte caratterizzazione paesaggistica all'ambito in cui ricadono;
- f) il **bacino idrominerario del Vulture**: acquifero minerario localizzato nell'edificio vulcanico del Monte Vulture, come individuato dalla cartografia "*Carta della vulnerabilità*" e relativo "*Atlante Carta della vulnerabilità*" allegati alla D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665, richiamata all'articolo 1 della L.R. 16 aprile 1984, n. 9 contenente le "*Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture*";
- g) i **cordoni dunali**: strutture collinari caratteristiche delle coste sabbiose, costituite dalla duna marina, elemento morfologico del sistema spiaggia-pianura costiera; costituisce altresì un ambiente di grande interesse naturalistico ed ecologico.

Articolo 37 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT idro geomorfologici)⁸

1. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti idro geomorfologiche degli UCT di cui al comma 1 dell'articolo 36, costituiscono un insieme di misure di conservazione finalizzate al mantenimento o ripristino delle caratteristiche costitutive di ciascuna componente.
2. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "Calanchi", come definiti dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 36, tengono conto del contesto geomorfologico estremamente vulnerabile in cui ricadono, legato ad un delicato equilibrio tra fattori naturali innescanti e predisponenti e attività dell'uomo. Sono improntate alla tutela elevata e al rispetto della configurazione naturale dei luoghi. **Misure prioritarie** sono:
 - a) conservare gli anfiteatri calanchivi con tutte le loro particolari morfologie, tenendo comunque conto della necessità di tenere sotto controllo l'evoluzione geomorfologica dei calanchi, soprattutto lì dove possono essere aree d'insacco di fenomeni franosi

⁸ L'articolo 37 è stato condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 16 dicembre 2024.

superficiali, in particolar modo nei casi in cui sono potenzialmente a rischio strade e/o abitazioni;

- b) controllare l'erosione calanchiva, contrastandone l'avanzamento con la conservazione delle fitocenosi esistenti e con lo sviluppo di comunità arboree e arbustive autoctone particolarmente adatte allo scopo;
- c) seminare erbe autoctone consolidatrici su suolo leggermente lavorato in superficie, da sperimentare solo ai margini di quegli apparati calanchivi attivi, prossimi ad infrastrutture o edifici esistenti, per contenere o rallentare l'espansione dei fenomeni erosivi e/o gravitativi;
- d) contenere la degradazione del suolo e della vegetazione provocata da incendi o da utilizzazioni frequenti ed irrazionali;
- e) restaurare gli ambienti percorsi da incendi;
- f) accogliere finalità di studio e di insegnamento attraverso una gestione con carattere sperimentale in aree pilota, utili alla ricerca e alla conservazione;
- g) vietare gli interventi di sistemazione dei calanchi, che attraverso la realizzazione di briglie in terra sul fondovalle, la canalizzazione delle acque meteoriche e la demolizione delle creste potrebbero comportare il completo rimodellamento del calanco;
- h) studiare, con un approccio multidisciplinare, tecniche innovative di intervento idraulico-forestale e/o idraulico-agrarie;
- j) istituire l'area protetta dei Calanchi ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lett. c) della Legge regionale 28 giugno 1994, n.28 *"Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata"* e dotare la stessa di un piano di gestione.

3. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "fondovali principali", come definiti dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 36, tengono conto dell'alta suscettività geomorfologica del contesto che non le rendono idonee allo svolgimento di attività antropiche, se non quelle agricole poste alle quote maggiori dei terrazzi fluviali direttamente aggettanti sull'alveo. **Misure prioritarie** sono:

- a) non consentire attività antropiche nelle fasce di esondazione e rimuovere quelle non autorizzate;
- b) riqualificare dal punto di vista paesaggistico-ambientale le aree di estrazione inerti in abbandono e degrado;
- c) regolamentare le concessioni dei terreni demaniali (attività agricola, stoccaggio e/o deposito inerti, aree produttive PIP, etc);
- d) procedere con regolarità alla pulizia dell'alveo e dei canali consortili;
- e) realizzare opere di protezione del corso d'acqua compatibilmente con gli obiettivi dettati dal Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, con riferimento agli obblighi di ripristino della continuità fluviale per garantire il buono stato delle pianure alluvionali;
- f) individuare tratti di alveo caratterizzati da materiale inerte sovralluvionato da utilizzare per eventuali interventi di compensazione;

- g) obbligare la dismissione di reti infrastrutturali in disuso da parte degli Enti gestori al fine di eliminare ostacoli al deflusso delle acque superficiali;
- h) monitorare periodicamente le centraline idroelettriche in esercizio, e prevedere la dismissione degli impianti non più attivi al fine del ripristino ambientale e naturalistico delle aree;
- i) realizzare interventi di ripristino agro-ambientale necessari per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli;
- j) realizzare interventi volti alla difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici nel rispetto degli ecosistemi naturali e seminaturali.

4. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT “terrazzi di origine marina”, come definiti dalla lettera c), comma 1, dell’articolo 36, considerato la specificità morfologica delle aree terrazzate e della loro funzione di raccordo tra i diversi ordini (scarpate), tengono conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 25 delle presenti norme. **Misure prioritarie** sono:

- a) rispettare l’integrità morfologica delle aree terrazzate e favorire attività che non ne compromettano la naturale evoluzione;
- b) garantire livelli di gestione sostenibile del rischio da dissesti di natura geomorfologica, privilegiando la difesa della vita umana, del patrimonio ambientale, culturale, infrastrutturale ed insediativo.

5. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT “Vette” e “Crinali”, come definiti dalla lettera d), comma 1, dell’articolo 36, sono finalizzate a garantire la conservazione e la tutela delle componenti fisico-morfologiche della montagna o della collina e loro collegamento; coerentemente con quanto disposto nella Parte Seconda, Titolo II, Capo I, concorrono anche alla valorizzazione dei beni paesaggistici, con particolare riferimento agli artt. 28 e 29. **Misure prioritarie** sono:

- a) non consentire interventi che compromettano le caratteristiche costitutive delle vette, dei crinali o di altri elementi emergenti del paesaggio montano e collinare al fine di preservarne il profilo e i caratteri estetico-percettivi;
- b) garantire la continuità, la connettività e l’integrità delle funzioni naturali, ecologiche e estetico-percettive;
- c) promuovere la valorizzazione e la fruizione per scopi ricreativi, coerentemente con l’utilizzo compatibile delle risorse che non contrastino con l’obiettivo generale di conservazione dei caratteri naturali e seminaturali presenti;
- d) non consentire interventi edilizi o movimenti di terreno sulle aree di versante che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

6. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT “Geositi”, come definiti dalla lettera e), comma 1, dell’articolo 36, tengono conto di quanto stabilito nella Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 32 “*Conservazione e valorizzazione del patrimonio geologico*” che riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad

essa collegato in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi.

Misure prioritarie sono:

- a) creare, conservare ed implementare il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi e relative aree di rispetto contermini, quale elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale;
- b) promuovere la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l’utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e dei paesaggi geologici;
- c) garantire la conservazione e la valorizzazione dei geositi anche attraverso l’emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti ad impedire il degrado, la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l’inquinamento, nonché per consentirne una corretta fruizione;
- d) predisporre programmi, azioni, interventi e progetti tesi all’accertamento periodico dello stato dei geositi;
- e) sostenere l’organizzazione di attività di studio e ricerca, nonché la formazione tecnica e culturale delle guide nell’ambito di associazioni riconosciute a livello regionale o nazionale;
- f) sostenere azioni di comunicazione, di divulgazione del patrimonio geologico cui i geositi appartengono anche a fini di geoturismo, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della L.R. 4 giugno 2008, n. 7;
- g) individuare itinerari e redigere apposite guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e mettere in rete i geositi;
- h) monitorare e vigilare sulle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale delle aree in cui ricadono i geositi.

7. Il PPR, nei luoghi delimitati o segnati come geosito prescrive il divieto:

- a) di scavi, sbancamenti e colmamenti; azioni che possono alterare il regime idrico e/o la morfologia del terreno;
- b) di accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, ai geositi iscritti alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell’articolo 5 legge regionale n. 32/2015;
- c) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti di essa, fossili, reperti paleontologici e paleontologici;
- d) realizzare nuove cave e discariche.

8. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per “il bacino idrominerario del Vulture”, come definito dalla lettera f), comma 1, dell’articolo 36, tengono conto di quanto stabilito nella Legge Regionale 16 aprile 1984, n. 9 “*Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture*”.

9. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i “cordoni dunali”, come definiti dalla lettera g), comma 1, dell’articolo 36, tengono conto delle direttive di cui all’articolo 25, comma 4, lettera a) (*Territori costieri*). **Misure prioritarie** sono:

- a) rilevare, individuare, localizzare e zonizzare, in apposita carta tematica, la successione spaziale della struttura dei cordoni dunali (dune embrionali, prime dune mobili, dune

- consolidate, ambienti retrodunari, etc.), nonché dei principali habitat presenti e delle specie vegetali caratteristiche;
- b) predisporre programmi, azioni, interventi e progetti tesi all'accertamento periodico dello stato dei cordoni dunali;
 - c) tutelare e ricostituire la duna litoranea;
 - d) monitorare e vigilare sulle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico delle aree comprese nei cordoni dunali;
 - e) ripristinare gli ecosistemi marino-costieri con tecniche di ingegneria naturalistica.

Articolo 38 (Ulteriori contesti riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici)

1. Gli UCT riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici, sono:
 - a) i **siti della Rete Natura 2000 della Basilicata**, istituiti nel territorio regionale ai sensi delle Direttive comunitarie "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 79/409/CEE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario;
 - b) le **aree proposte per il riconoscimento di nuovi di Siti di Interesse Comunitario (PSIC)** ai fini del rafforzamento della Rete Natura 2000 in accordo con gli indirizzi della Strategia europea sulla biodiversità 2030 e della Strategia nazionale biodiversità 2030;
 - c) le **praterie ad elevato valore ecologico**: pascoli e prati permanenti che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio delle aree rurali della Basilicata, con particolare riferimento al loro valore ecologico, produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo;
 - d) i **corridoi ecologici fluviali**: aree di collegamento funzionale nello schema di Rete Ecologica Regionale di cui all'articolo 52 delle presenti norme, il cui riconoscimento è in accordo con gli indirizzi della Strategia europea sulla biodiversità 2030 e della Strategia nazionale biodiversità 2030 di rafforzamento delle reti ecologiche nazionali, regionali e locali;
 - e) i **cordoni dunali**: sistema di transizione, costituito da un mosaico di habitat, forme e posizioni variabili in funzione del ciclo stagionale e dell'evoluzione morfologica della spiaggia (berna, duna embrionale e duna consolidata, dune stabilizzate e retroduna), di grande interesse naturalistico ed ecologico;
 - f) gli **alberi monumentali**, come definiti dall'articolo 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e nell'elaborato n. 3.1.2 del PPR.

Articolo 39 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici)

1. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT riferiti ai caratteri ecologici e naturalistici, di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 38, tengono conto delle misure di

tutela e conservazione generali, misure di tutela e conservazione sito-specifiche, piani di gestione vigenti e Prioritized Action Framework (PAF) 2021-2027. **Misure prioritarie** sono:

- a) promuovere la tutela e la gestione attiva dei siti della rete Natura 2000 favorendo la piena integrazione delle azioni per la tutela della biodiversità con le politiche paesaggistiche regionali;
 - b) aggiornare i Piani di Gestione e le misure di tutela e conservazione delle ZSC già designate in linea con la metodologia identificata per la definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione previste dall'art. 6 della Direttiva Habitat;
 - c) sostenere le proposte di istituzione di nuovi siti Natura 2000, previo approfondimento scientifico su specie ed habitat ivi presenti, per il rafforzamento della rete ecologica regionale in accordo con le strategie per la biodiversità europea e nazionale e con gli atti di programmazione della regione Basilicata;
 - d) promuovere, sostenere e tutelare la salvaguardia di nuove UCT; da intendersi anche, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle aree protette, quali aree contigue di conservazione dei beni paesaggistici così come disciplinati all'articolo 28 delle presenti norme.
2. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le "praterie ad elevato valore ecologico" come definite dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 38 sono le seguenti:
- a) tutelare l'integrità strutturale, l'estensione e le caratteristiche di apertura e continuità degli ecosistemi delle praterie presenti nei diversi ambiti di paesaggio in quanto elemento chiave della biodiversità;
 - b) favorire il riuso dei manufatti e opere esistenti e consentire la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali solo in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
 - c) rafforzare il ruolo ecologico, protettivo e la biodiversità delle aree di prateria e la loro gestione sostenibile, con particolare riferimento ai piani di gestione del pascolo, anche attraverso l'applicazione delle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale.
3. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per "i Corridoi Ecologici Fluviali", come definiti dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 38 sono le seguenti:
- a) tutelare l'integrità delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalli alluvionali, unitamente agli elementi morfologici (alveo, sponde, aree golenali, aree umide);
 - b) tutelare gli elementi di naturalità e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, forestali e naturali, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico;
 - c) favorire il riuso dei manufatti e opere esistenti e consentire la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali solo in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti.
4. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per i "corridoi dunali", come definiti dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 38, sono le seguenti:

- a) favorire la realizzazione di progetti pilota finalizzati a ridurre la frammentazione e ricostituzione dei cordoni dunali e gli habitat psammofili mediante piantumazione di specie autoctone ed interventi di ingegneria naturalistica;
 - b) regolamentare l'accesso alla spiaggia individuando e delimitando percorsi obbligati a scavalco della fascia dunale, anche per mezzo di passerelle sopraelevate, al fine di ridurre l'effetto di calpestio stanziale o di attraversamento;
 - c) impedire pratiche di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici e che comunque prevedano l'estirpazione delle piante;
 - d) evitare il passaggio di mezzi a motore.
5. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli "alberi monumentali", come definiti dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 38, sono le seguenti:
- a) favorire l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 comma 1 lett. a) del Codice per gli esemplari segnalati come aventi cospicui caratteri di bellezza naturale;
 - b) consentire solo interventi di cura e salvaguardia coerentemente con le "Linee Guida per la gestione degli alberi monumentali" riportate nell'elaborato n. 3.1.2 che tengono conto delle "*Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali*" approvate con Decreto Dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104, in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*";
 - c) incentivare la redazione di Piani di Gestione finalizzati a definire, in modo coordinato e coerente nel tempo, gli interventi atti a perseguire obiettivi di conservazione e di miglioramento delle condizioni di vita dell'albero e del suo contesto;
 - d) favorire azioni di promozione, valorizzazione e conservazione degli alberi monumentali, ivi compresa la realizzazione di apposita cartellonistica e pannelli informativi;
 - e) favorire programmi di censimento da parte dei Comuni per arricchire l'elenco censito dal PPR.

Articolo 40 (Definizione degli ulteriori contesti riferiti ai caratteri insediativi)

1. Gli UCT riguardanti le componenti culturali e insediative sono:
 - a) **i tessuti storici:** consistono in quella parte degli ambiti urbani che testimonia il processo di sedimentazione e stratificazione storica della città leggibile nel modello insediativo adottato e nelle strutture edilizie che lo hanno realizzato. Essi comprendono:
 - I. il centro storico relativo al nucleo di fondazione e la città storica così come rinvenuti nelle perimetrazioni di regolamento urbanistico o piano urbanistico comunale delle zone territoriali omogenee A. Il Piano riconosce i centri storici come beni d'insieme che esprimono un alto valore culturale e paesaggistico;
 - II. le parti urbane relative alle espansioni otto-novecentesche di valore storico e le architetture del Novecentismo italiano;
 - b) **gli ambienti rupestri/gli insediamenti rupestri:** aree localizzate nei perimetri degli ambiti urbani, nel perimetro delle cinture rurali, o nel territorio rurale aperto; tali insediamenti a

ridosso degli abitati in cui sono situati ricoprono vaste aree di versanti rocciosi, utilizzati come cantine, palmenti o comunque utilizzati a scopo agricolo;

- c) **le segnalazioni architettoniche:** siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di manufatti storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale. Essi comprendono e segnalazioni architettoniche di:
- I. masserie jazzi e casini;
 - II. opifici idraulici;
 - III. fontane urbane e lavatoi di valore storico, artistico e monumentale;
 - IV. architetture del XX secolo come definite nell'elaborato n. 3.1.2;
- d) **i segni della Riforma Agraria:** consistono negli insediamenti risalenti al processo di riforma dell'agricoltura avviato nel dopoguerra in alcuni territori regionali, la cui valenza paesaggistica è legata alla capacità di leggere, come importante testimonianza della storia regionale, il processo insediativo e infrastrutturale della Riforma Agraria ancora visibile nelle tracce materiali così come sono pervenute fino ai giorni nostri. Essi comprendono:
- I. i borghi rurali e case isolate;
 - II. gli appoderamenti/le quotizzazione dei campi;
- e) **i corridoi delle strade di matrice storica/ antiche vie romane:** consistono nei tracciati delle antiche strade romane che secondo ipotesi e ricerche storico-archeologiche e letterarie hanno costituito percorsi di attraversamento di determinati ambiti paesaggistici, assumendo importante testimonianza della storia regionale. Essi comprendono:
- I. antica Via Herculia;
 - II. antica Via Popilia;
 - III. antica Via Appia;
- f) **le strade ferrate dismesse:** consistono nei tracciati ferroviari chiusi all'utilizzo o in uso ma aventi un ruolo complementare, risalenti all'ultimo decennio del secolo XIX che hanno svolto un ruolo importante per la storia della regione e che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni panoramiche visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio. Esse comprendono:
- I. le ferrovie dismesse e abbandonate
 - II. le ferrovie complementari (es. ferrovie dell'Ofanto)
- g) **la viabilità minore e la sentieristica:** consiste nell'insieme delle strade vicinali, interpoderali e forestali, appartenenti ad una rete di percorsi prevalentemente destinati al raggiungimento delle aziende agricole e zootecniche e delle aree boschive, caratterizzata da una bassa percorrenza; rete viaria sussidiaria della Regione, quale insieme di strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, strade vicinali e interpoderali che,

quando è ubicata al di fuori dei centri urbani, è definita viabilità escursionistica di interesse ambientale ed è sottoposta alla disciplina della L.R. 51/2000

- h) **areale di ampliamento di territori già dichiarati di notevole interesse pubblico:** consiste in porzioni di territorio contigui all' "abitato vecchio di Craco" e al "centro storico di Aliano ed aree calanchive limitrofe" già oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, rispettivamente con DM 24 febbraio 2015 e con DM 31 maggio 2006, per i loro caratteri peculiari espressivi di valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici;
- i) **i paesaggi inclusi nei parchi letterari:** luoghi di vita e di ispirazione di grandi scrittori, città e villaggi, paesaggi e campagne raccontati nei loro testi, divenuti, pertanto, patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, valorizzare e rendere fruibile ai visitatori;
- j) **il "patrimonio culturale immateriale":** consiste nell'insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, saperi e capacità che le comunità riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, unitamente a strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali associati agli stessi; sono descritti nella sezione dedicata ai paesaggi culturali delle schede d'ambito componenti l'Atlante del paesaggio (elaborato n.6).

Articolo 41 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri insediativi e culturali)

1. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti culturali e insediative degli UCT articolo 40 comma 1, costituiscono un insieme di misure di conservazione e valorizzazione, finalizzate al mantenimento o ripristino delle caratteristiche costitutive di ciascuna componente.
2. Gli interventi per gli UCT che compongono i "Tessuti storici", come definiti dalla lettera a), comma 1, dell'articolo 40, perseguono in linea generale regimi di conservazione degli impianti urbanistici storici, delle loro componenti e relazioni costitutive storiche, delle relazioni materiali ed immateriali, sia di tipo funzionale che visivo all'interno degli ambiti paesaggistici di appartenenza; perseguono altresì regimi d'uso articolati secondo i criteri riportati all'articolo 4 del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23. Detti regimi di intervento e di uso, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 3 della Legge regionale n. 23 del 11 agosto 1999, sono specificati nelle scale opportune in sede di adeguamento, di cui all'articolo 13 delle presenti norme. **Misure prioritarie** sono:
 - a) recuperare, promuovere e gestire i beni culturali al fine di conseguire nuova specifica occupazione e maggiore fruizione;
 - b) recuperare gli edifici e gli elementi di specifico interesse storico-architettonico;
 - c) recuperare e riqualificare i belvederi e le terrazze panoramiche;
 - d) individuare negli strumenti urbanistici comunali i coni visuali, quali aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata dei tessuti storici;

- e) perseguire la cura ed il rafforzamento visivo e funzionale dei paesaggi di margine, la gestione della qualità delle aree di transizione tra l'insediamento urbano ed il territorio rurale attraverso progetti e/o piani attuativi che tengano conto della tipizzazione delle cinture rurali di cui all'articolo 20 comma 2 delle presenti norme;
 - f) promuovere programmi di sostegno allo sviluppo economico e sociale basato sul recupero edilizio del patrimonio abbandonato, sul loro riutilizzo, sulla rigenerazione culturale e sul rilancio turistico;
 - g) promuovere programmi di riuso di immobili pubblici, con l'obiettivo di sviluppo e sostegno alla vita culturale delle comunità e possibilità di ospitare residenze artistiche e laboratori creativi.
3. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "Ambienti rupestri", come definiti dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 40 sono tese al recupero e alla riqualificazione paesaggistica e ambientale delle cantine, palmenti o comunque utilizzati a scopo agricolo e dagli spazi e percorsi esterni. Il recupero e la riqualificazione degli ambienti rupestri sono affidati a progetti, programmi e/o piani attuativi che si conformano alle seguenti misure:
- a) restauro, gestione e promozione delle cantine, dei palmenti, degli affreschi presenti al fine di rivitalizzare antichi luoghi di produzione e aggregazione come risorse culturali;
 - b) recupero dei percorsi di collegamento interno sterrati o pavimentati e dei percorsi di collegamento esterni, dei cortili antistanti agli ipogei;
 - c) eliminazione degli elementi e dei manufatti incongrui che alterano i valori estetico-percettivi e compromettono la visuale degli accessi, ripristino degli elementi esterni ivi compresi gli elementi naturali esistenti, sostituzione di elementi incongrui con il contesto e recupero di quelli originali;
 - d) valorizzazione degli elementi naturali esistenti;
 - e) valorizzazione complessiva degli insediamenti rupestri tramite proposte di istituzione di parchi urbani delle cantine o di parchi comunali/regionali dell'habitat rupestre, che salvaguardino grotte, cantine, palmenti, chiese rupestri, fossi e fiumare ove ad esse funzionalmente collegate.
4. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "Segnalazioni architettoniche", come definite dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 40, sono tese a salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, opifici, presenti sul territorio regionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale, nonché le fontane urbane e lavatoi di valore storico, artistico e monumentale e le architetture del XX secolo. **Misure prioritarie** sono:
- a) recuperare, riqualificare e valorizzare le caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali dei manufatti censiti;
 - b) predisporre programmi di finanziamento per accedere al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale di cui all'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale";

- c) predisporre programmi di censimento per arricchire l'elenco delle architetture rurali già rilevate e degli insediamenti di architettura rurale, come stabilito dalla Legge 24 dicembre 2003 n. 378;
 - d) verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nei manufatti segnalati o che saranno segnalati a seguito di ulteriori attività di censimento, al fine di incrementare l'elenco dei beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice.
 - e) riconoscere, integrare e identificare negli strumenti della pianificazione urbanistica dei comuni gli UCT censiti dal PPR.
5. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "Segni della riforma agraria", come definiti dalla lettera d), comma 1, dell'articolo 40, sono tese a salvaguardare e valorizzare gli assetti produttivi, paesaggistici e culturali rappresentati dai borghi rurali, case isolate, appoderamenti e quotizzazione dei campi realizzati nel dopoguerra. **Misure prioritarie** sono:
- a) attivare la procedura di cui all' articolo 12 del Codice tesa alla verifica dell'interesse culturale degli assetti della Riforma agraria per il valore storico e culturale che ha rappresentato il processo di riforma economica;
 - b) attivare procedure di riconoscimento, negli strumenti di pianificazione urbanistica, dei borghi della riforma come aree di carattere storico – artistico ai sensi dell'articolo 2 del Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - c) favorire politiche per il recupero e riuso del patrimonio edilizio dei borghi della riforma agraria nonché delle case coloniche isolate;
 - d) consentire regimi di intervento di conservazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", articolo 3, comma 1 lettere a), b), c) e d), in quest'ultimo caso ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c) e d), e 142 del Codice;
 - e) vietare la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, l'alterazione degli elementi tipici delle sistemazioni agrarie e la manomissione di viabilità e tracciati storici.
6. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "i corridoi delle strade di matrice storica/ antiche vie romane", come definiti dalla lettera e), comma 1, dell'articolo 40 sono tese a salvaguardare e valorizzare i tracciati dell'antica Via Herculia, Via Popilia e Via Appia che hanno costituito importanti assi di attraversamento di alcuni ambiti del territorio regionale; resta fermo che nel caso della Via Appia le presenti misure fanno riferimento anche alle disposizioni di cui all'articolo 34 delle presenti norme. **Misure prioritarie** sono:
- a) vietare le trasformazioni territoriali, fondiari, edilizie, che comportino la cancellazione di percorsi storici di interesse paesaggistico, nonché la manomissione delle componenti formali e costruttive, dimensionali, di tracciato della viabilità storica e dei relativi elementi di supporto e di arredo (muri di recinzione, di sostegno e di contenimento, etc.);
 - b) incentivare la fruizione della viabilità storica, anche se in regime di proprietà privata (servitù pubblica di passaggio);

- c) riconoscere, integrare e identificare negli strumenti della pianificazione urbanistica dei comuni gli UCT censiti dal PPR;
 - d) rispettare le geometrie fondiari esistenti e la coerenza con il contesto ambientale e paesaggistico consolidato;
 - e) incentivare studi, ricerche e interventi finalizzati a rimettere in luce la pavimentazione e gli altri elementi costitutivi originari e a ripristinarne, per quanto possibile, gli assetti storici;
 - f) sostenere forme attive di partecipazione conoscitiva della cittadinanza, organizzazione di incontri, convegni e seminari di divulgazione nell'ambito della candidatura finalizzata al riconoscimento a Sito Unesco della Via Appia.
7. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "Strade ferrate", come definite dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 40 sono orientate:
- a) nel caso delle ferrovie dismesse: ad azioni di recupero e riutilizzo del patrimonio infrastrutturale e immobiliare dismesso tramite progetti intercomunali finalizzati ad incentivare la valorizzazione del territorio e/o l'attivazione di servizi a favore di comunità ed associazioni in cui siano previste la trasformazione in linee turistiche, percorsi ciclabili e greenways;
 - b) nel caso della ferrovia dell'Ofanto, tratto ricadente nel territorio di Basilicata: ad attivare la procedura di cui all'articolo 12 del Codice tesa alla verifica dell'interesse culturale della intera infrastruttura, per il valore storico ed ingegneristico e l'importanza che per il territorio ricompreso nell'ambito paesaggistico del Vulture ha rappresentato come ferrovia complementare, anche in considerazione che tutte le stazioni da Potenza a Melfi sono già dichiarate di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del Codice.
8. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per gli UCT "Viabilità storica e sentieristica" sono orientate al recupero della viabilità di interesse storico - paesaggistico - culturale – religioso ed ambientale, e loro tratti dismessi, al fine di favorire una corretta fruizione e stimolare alla conoscenza e valorizzazione storica dei luoghi visitati. Misure prioritarie sono:
- a) Censire la rete della viabilità storica e quella sentieristica mediante attività di archiviazione, conoscenza ed organizzazione delle informazioni e dati tecnici ad esse associate;
 - b) Pianificare la rete completando il Catasto dei Sentieri ai sensi dell'art. della L.R. 51/2000;
 - c) Recuperare e mantenere la rete
 - d) Segnalare con apposita cartellonistica
 - e) Recuperare, restaurare e valorizzare i manufatti presenti lungo i percorsi che ne costituiscono parte integrante: lavatoi, tabernacoli, cappelle e chiesette di campagna o croci monumentali, opere di carattere strutturale come ponti e muri, presenti lungo il tracciato, espressioni di tecniche di costruzione arcaiche ma funzionali allo scopo preposto.
9. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'UCT "areale di ampliamento di territori già dichiarati di notevole interesse pubblico", come definito dalla lettera g), comma 1,

dell'articolo 40, espressamente riferite al territorio di Craco e di Aliano, sono prioritariamente tese a:

- a) attivare il procedimento ai sensi dell'articolo 137 del Codice, per formulare una proposta di riconoscimento di valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerate;
- b) delimitare l'area da proporre al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, con riferimento al territorio segnalato nell'elaborato n. 3.2.1 e relativo allegato;
- c) formulare la proposta per le prescrizioni d'uso dell'area delimitata, tese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

10. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'UCT "paesaggi inclusi nei parchi letterari", come definiti dalla lettera h), comma 1, dell'articolo 40, sono tese a:

- a) consolidare le esperienze già in essere sul territorio regionale, sostenere e rafforzare progetti di internazionalizzazione, e favorire la istituzione di nuovi parchi letterari per la resilienza dei territori;
- b) incentivare la cooperazione tra tutti i soggetti interessati per favorire l'attuazione dei principi fissati dalla Convenzione di Faro il 27 ottobre 2005, ratificata con Legge 1 ottobre 2020, n. 133 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società";
- c) incentivare studi, ricerche, convegni, pubblicazioni, mostre, spettacoli, concorsi, premi letterari finalizzati alla diffusione ed alla conoscenza della letteratura, delle arti figurative e dello spettacolo, al fine di aumentare la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e attuare pratiche volte alla sua protezione e gestione responsabile;
- d) favorire politiche per il recupero e riuso del patrimonio edilizio dei borghi per attrarre nuovi residenti e turisti, ovvero da utilizzare come sede, centro di raccolta del materiale sull'autore e sui luoghi, per realizzare uno spazio permanente utilizzabile per le riunioni, le conferenze, i dibattiti, gli spettacoli, come centro visite etc..

11. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'UCT "patrimonio culturale immateriale", di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 40, sono tese a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione. **Misure prioritarie** sono:

- a) promuovere studi scientifici, tecnici e artistici, come pure i metodi di ricerca, in vista di una salvaguardia efficace del patrimonio culturale immateriale;
- b) adottare adeguate misure finanziarie volte a favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la sua divulgazione nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione;
- c) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi;
- d) predisporre programmi di educazione, di sensibilizzazione e d'informazione destinati al pubblico in generale e in particolare ai giovani, alle comunità e ai gruppi interessati;

- e) implementare portali web e potenziare gli esistenti per garantire una maggiore visibilità del patrimonio culturale immateriale.

Articolo 42 (Ulteriori contesti riferiti ai caratteri agroforestali e rurali)

1. Gli UCT riferiti ai caratteri agroforestali e rurali sono:
 - a) le cinture rurali di cui all'art. 20 delle presenti norme;
 - b) i suoli ad elevata capacità d'uso considerati dal PPR come patrimonio finito e non rinnovabile di risorse di base, la cui dotazione complessiva deve essere preservata per motivazioni ecologiche, economiche e strategiche (sovranità alimentare). Questi suoli rappresentano una porzione limitata della superficie agricola regionale, e devono essere preservati in perpetuo alla produzione agricola con valore strategico;
 - c) i paesaggi rurali nel territorio della Basilicata iscritti, in corso di iscrizione e che verranno iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, come definiti nell'elaborato n. 3.1.2 "Relazione metodologica per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione di ulteriori contesti di tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004".

Articolo 43 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri agroforestali e rurali)

1. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCT "cinture rurali" costituiscono un insieme di misure di conservazione e valorizzazione, finalizzate al mantenimento o ripristino delle caratteristiche e degli elementi che le compongono. Misure prioritarie sono:
 - a) recuperare e conservare le aree forestali e gli habitat seminaturali a diverso grado di maturità e complessità strutturale;
 - b) favorire il recupero e la sistemazione idraulica del reticolo idrografico principale e minore, anche al fine prevenire fenomeni di dissesto e favorire la funzione ecologica e la fruizione per scopi ricreativi;
 - c) perseguire la cura, il rafforzamento visivo, il restauro funzionale dei paesaggi di margine, la gestione della qualità delle aree di transizione tra l'insediamento urbano ed il territorio rurale attraverso progetti e/o piani attuativi che tengano conto della tipizzazione delle cinture rurali di cui all'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli ambiti urbani e delle cinture rurali" del PPR;
 - d) favorire la manutenzione e la fruizione delle aree forestali attraverso percorsi di trekking e passeggiate naturalistiche, l'organizzazione di laboratori ecologici e centri didattici di osservazione ambientale;
 - e) promuovere la conservazione e la multifunzionalità dello spazio agricolo;
 - f) favorire il mantenimento della matrice insediativa e delle tipologie costitutive degli insediamenti, isolati e/o aggregati, sviluppatasi secondo elementi ordinatori costituiti dalla viabilità interpodereale e locale;
 - g) prevenire e limitare la diffusione delle specie vegetali invasive;

- h) promuovere interventi di riuso e riqualificazione delle aree dismesse, degradate e/o sottoutilizzate;
 - i) favorire il miglioramento del rapporto tra sistema insediativo e le aree agricole con interventi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica, anche mediante la identificazione e perimetrazione della rete ecologica locale;
 - j) promuovere e tutelare la trama agricola e le relative opere di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra), della viabilità rurale ad esse collegata, degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati), anche attraverso l'applicazione delle misure agroambientali del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata" (CSR);
 - k) promuovere progetti di ripristino naturalistico, restauro ecologico e riconfigurazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate (cave esistenti e/o cessate, discariche, etc.) in coerenza con quanto indicato all'art. 51 (Sostenibilità delle scelte energetiche) e art. 52 (Rete Ecologica della Basilicata) delle presenti norme.
2. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCT "suoli ad elevata capacità d'uso" (I e II classe di capacità d'uso) sono tese alla conservazione e corretta gestione agronomica in funzione della elevata capacità produttiva con riferimento ad una estesa gamma di colture. Misure prioritarie sono:
- a) mantenere la destinazione agricola o in uso attuale, con il ricorso a tecniche di gestione ordinarie e sostenibili con basso rischio di degradazione;
 - b) non consentire gli usi extra-agricoli;
 - c) evitare la nuova edificazione.
3. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCT "paesaggi rurali storici" sono tese al riconoscimento del valore in atto dei paesaggi rurali regionali ai fini della definizione delle specifiche azioni di tutela attiva. Misure prioritarie sono:
- a) incentivare e sostenere le candidature provenienti dagli Enti su tutto il territorio regionale per l'inserimento nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali sulla base della loro significatività, integrità e vulnerabilità;
 - b) sostenere la gestione e cura dei paesaggi rurali storici e dei sistemi produttivi tradizionali esistenti ivi presenti;
 - c) attuare politiche pubbliche di finanziamento per progetti integrati, anche attraverso il coinvolgimento di forze produttive e le comunità locali.

Articolo 44 (Definizione degli ulteriori contesti riferiti ai caratteri percettivi)

1. Gli ulteriori contesti riguardanti le componenti dei valori percettivi sono:
 - a. **Strade a valenza paesaggistica.** Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni panoramiche visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio e dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (fiumi, boschi, versanti, crinali, rocce e costoni, etc) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nelle tavole della sezione;
 - b. **Beni Monumentali** posti in posizione preminente o in altura. Vengono così identificati quei Beni a carattere monumentale posti in posizioni orografiche dominanti rispetto al territorio circostante dai quali si possono godere panoramiche visuali che consentono di percepire aspetti significativi del paesaggio;
 - c. **Luoghi panoramici o Belvederi.** Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nell'elaborato xxxx.
 - d. **Coni visuali.** Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi regionali anche in termini di notorietà e di attrattività turistica.

Articolo 45 (Misure di salvaguardia e di utilizzazione degli UCT riferiti ai caratteri percettivi)

1. Le misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCT riferiti ai caratteri percettivi costituiscono un insieme di misure di conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi che le compongono, nonché misure di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali come definiti alla lettera d. dell'articolo 44.
2. Per le strade a valenza paesaggistica e per gli altri percorsi panoramici, oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 285/1992 non sono ammissibili:
 - a) interventi che alterino i valori percettivi dei luoghi o che possano compromettere, con interventi di grandi dimensioni, punti di vista e di belvedere o occludere le visuali sul panorama che da essi si fruisce; a tal fine, gli strumenti urbanistici di pianificazione recepiscono le strade di interesse panoramico e ambientale e gli altri percorsi panoramici, e individuano indici urbanistico-edilizi compatibili con la salvaguardia dei valori percettivi dei luoghi;
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche;
 - c) l'alterazione di ponti, murature di contenimento e altri manufatti di pertinenza della strada di alto valore storico culturale;
 - d) in ogni caso, sono sempre ammesse la posa in opera e la sostituzione di barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada a minor impatto ambientale, e di altezza tale

da consentire la visuale panoramica del territorio, nonché la realizzazione e sostituzione di impianti con infrastrutture interrate;

TITOLO IV – AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 143, COMMA 4 DEL CODICE

Articolo 46 (Aree nelle quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice)

1. Il PPR riconosce le aree tutelate per legge, indicate all'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice, nelle quali la realizzazione di interventi non necessita di autorizzazione paesaggistica, ma può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico generale a seguito della positiva verifica da parte del MIC. dell'avvenuto adeguamento o dell'avvenuta conformazione dello strumento medesimo al PPR.

Articolo 47 (Aree compromesse e degradate)

1. Il PPR riconosce le aree compromesse e le aree degradate, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b) del Codice, quali elementi di forte alterazione del paesaggio regionale rispetto alle quali indirizzare operazioni di mitigazione e riqualificazione al fine di innescare processi di riequilibrio ambientale e paesaggistico.
2. Si definiscono aree compromesse le aree ove si registra "*distruzione, perdita o grave deturpazione*" degli aspetti e dei caratteri che determinano la qualità di un paesaggio, quali i valori naturalistici, antropici, storico –culturali, panoramici e percettivi.
3. Sono aree degradate le aree ove si registra "*deterioramento, decadimento o impoverimento*" degli aspetti e dei caratteri, indicati al comma precedente. La condizione di compromissione o di degrado può essere determinata da eventi naturali, da fenomeni di abbandono o da interventi antropici di trasformazione che hanno alterato gli aspetti ed i caratteri identitari dei luoghi.
4. Le aree abbandonate e compromesse, riconosciute e individuate dal PPR nelle schede di ambito di paesaggio, sono rappresentate nell'elaborato cartografico n. 5.2 "*Carta delle aree compromesse e/o degradate - Inquadramento generale*", scala 1: 175.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59.
5. Il PPR riconosce le seguenti tipologie di aree compromesse e degradate:
 - a) Erosione della costa;
 - b) Fascia dei cordoni dunari;
 - c) Altre aree a vulnerabilità ambientale/idrogeologica;
 - d) Frane attive | 2014 – 2021;
 - e) Cave;
 - f) Aree percorse dal fuoco | 2007 – 2021;
 - g) Rimboschimenti in prossimità dei centri abitati;

- h) Discariche;
 - i) Sorgenti di elettromagnetismo;
 - j) Siti inquinati di Interesse Nazionale – SIN.
6. Gli strumenti urbanistici recepiscono e delimitano, in sede di adeguamento e conformazione del PPR, le aree compromesse e degradate indicate nella scheda d’ambito.
7. Nelle aree compromesse e degradate gli strumenti urbanistici perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica e si conformano, tenuto conto del livello di compromissione individuato, agli indirizzi dettati dal PPR attraverso le Schede d’ambito di paesaggio, fermo restando quanto disposto dal Capo III per i beni paesaggistici.

PARTE TERZA - STRATEGIE, RETI E PROGETTI

TITOLO I LE STRATEGIE⁹

Articolo 48 (Strategia per il Contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa)

1. Il PPR riconosce che il suolo è parte dell'ecosistema ed è una risorsa non rinnovabile che concorre alla produzione di cibo, al bilancio idrologico, alla sicurezza idrogeologica, alla conservazione della biodiversità, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla conservazione della qualità paesaggistica della regione.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'articolo 17 (*Obiettivi di qualità per il sistema insediativo*) la pianificazione territoriale ed urbanistica e di settore deve perseguire il contenimento del consumo di suolo.
3. Per consumo di suolo si intende la trasformazione di uso del suolo da agricolo, forestale o legato al mantenimento di ecosistemi semi-naturali o naturali, in uso urbano, abitativo, commerciale, industriale, infrastrutturale, ricreativo e altro, cui si accompagna la copertura permanente, parziale o totale, del suolo dell'area interessata, con materiale artificiale (asfalto, calcestruzzo ecc.) per la costruzione di edifici, strade e altri manufatti.
4. La strategia del PPR di contenimento di consumo di suolo si attua attraverso le seguenti azioni:
 - a) razionalizzazione del sistema insediativo,
 - b) riuso dei suoli urbanizzati in alternativa all'utilizzo dei suoli non urbanizzati, come individuati all'art. 2 della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23,
 - c) definizione di regimi di conservazione finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive del sistema insediativo o di parti di esso anche prevedendo nuovi usi compatibili (come definiti all'art. 3 della L.R. 23/99);
 - d) definizione di regimi di trasformazione, che stabiliscano le trasformazioni compatibili sia delle caratteristiche costitutive sia degli usi;
 - e) revisione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali di cui agli art. 7 e 34 della L.1150/42 e revisione dell'art. 45 comma 1 della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 al fine di prescrivere/indirizzare la decadenza delle previsioni di espansione inserite negli strumenti urbanistici comunque approvate, qualora non siano state attuate entro un tempo definito.
5. Il PPR, in attuazione del comma 2, ai fini delle pianificazioni territoriali ed urbanistiche, definisce e delimita il perimetro dell'Ambito Urbano di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo della Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23.

⁹ L'art. 48 è stato condiviso in sede di tavolo Tecnico Regione-MIC-MASE del 28 luglio 2023.

6. La definizione dell'Ambito Urbano (AU) risponde a criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e della Strategia dell'UE per il suolo per il 2030.
7. Per il riconoscimento dell'AU restano valide le indicazioni contenute:
 - a. nell'Allegato "A" al Regolamento di Attuazione della Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23, elaborato 5) Perimetrazione dell'Ambito Urbano- Analisi dello stato di fatto, valutazione e classificazione dei suoli;
 - b. nella Circolare esplicativa approvata con DGR n. 1749 del 21/11/2006.
8. La delimitazione del perimetro dell'AU è operazione tecnica di riconoscimento dello stato attuale di organizzazione storico-funzionale dell'ambito urbano medesimo, indipendentemente dalle linee di sviluppo/evoluzione/previsioni contenute negli atti di pianificazione.
9. Rientrano nel perimetro dell'AU i territori identificabili come insediamenti urbani organizzati, caratterizzati e riconoscibili storicamente sotto il profilo urbanistico e funzionale, serviti da viabilità, reti tecnologiche, attrezzature integrate di interesse comune, urbanizzazioni e impianti. Non rientra nel perimetro dell'Ambito Urbano l'edificato sparso o discontinuo del territorio rurale. Possono essere incluse nell'AU aree di non estesa superficie, adiacenti il perimetro esterno dell'abitato, il cui uso si configuri quale organico completamento dell'organismo urbano esistente e/o di progetto.
10. Per i Comuni dotati di Regolamento Urbanistico vigente, il PPR fa salvo il perimetro dell'Ambito Urbano ivi approvato; stabilisce, comunque, che in sede di adeguamento alle disposizioni del presente piano i Comuni redigono un bilancio teso a verificare lo stato di attuazione della pianificazione comunale, monitorano i fabbisogni insediativi (residenziali) e la capacità insediativa stabilita dal RU vigente (residua) e valutano l'eventuale modifica al perimetro dell'AU per perseguire l'obiettivo di cui al comma 2.
11. Per i Comuni non dotati di Regolamento Urbanistico, il PPR perimetra l'AU; il perimetro dell'AU ha valore di direttiva ed è riportato su Carta Tecnica regionale nell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli Ambiti Urbani e delle cinture rurali" in scala 1:25.000.
12. I Comuni, ai sensi del comma 10, definiscono nel RU il perimetro dell'AU a partire dal perimetro definito dal PPR, motivando le eventuali modifiche in sede di conferenza di pianificazione di cui all'articolo 25 della Legge regionale 11 agosto 1999 n. 23.
13. I Comuni possono riconoscere come AU ulteriori porzioni di territorio edificato, in aggiunta ai perimetri individuati dal PPR, secondo quanto riportato al precedente comma 8.
14. I perimetri dell'AU definiti dal PPR per i Comuni di cui al comma 11 sono considerati anche ai fini della L.R. n. 35 del 16 novembre 2018, Allegato A, punto 6.1.

Articolo 49 (Strategia per il territorio rurale)¹⁰

1. Il PPR riconosce il territorio rurale come una risorsa non rinnovabile che concorre alla produzione di cibo, alla qualificazione complessiva delle risorse in esso presenti, alla conservazione della biodiversità e alla qualità paesaggistica della regione, ad assicurare la connettività degli ecosistemi agricoli, forestali, naturali e semi-naturali.
2. Il PPR riconosce il ruolo delle aziende e degli imprenditori agricoli e forestali nelle attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, il loro contributo alla cura e gestione attiva del territorio e al mantenimento del presidio e miglioramento degli assetti paesaggistici, produttivi, ambientali e culturali.
3. La presente strategia tiene conto che nel territorio rurale ricadono aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice, aree di notevole interesse pubblico ex art. 136, beni culturali ex art. 10 del Codice, Ulteriori contesti di tutela ai sensi dell'articolo 143 del Codice, siti della Rete Natura 2000, elementi della Rete Ecologica della Basilicata, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, pertanto, il presente articolo è coordinato ed integrato dalle disposizioni contenute nella Parte Seconda Titoli II e III e Parte Terza Titolo I delle presenti norme.
4. La presente strategia, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi riportati all'articolo 19 (Obiettivi di qualità per il territorio rurale), si attua attraverso quanto disposto ai successivi commi.
5. I Comuni recepiscono e danno ulteriore specifica definizione cartografica, negli strumenti urbanistici comunali, al perimetro delle tipologie agroforestali e naturalistiche di cui al comma 7 dell'articolo 18 delle presenti norme a partire da quello definito dal PPR.
6. I Comuni nel territorio rurale possono riconoscere come AU ulteriori porzioni di territorio edificato, in aggiunta ai perimetri individuati dal PPR, secondo quanto riportato al comma 8 dell'art. 48, in funzione del riconoscimento dello stato attuale di organizzazione dell'abitato.
7. La strategia del PPR per il territorio rurale si attua attraverso:
 - a) la cura e gestione attiva del territorio rurale e della sua multifunzionalità per la produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici mediante il mantenimento di forme di uso agricolo del suolo;
 - b) la razionalizzazione delle destinazioni d'uso dei suoli diverse da quelle della produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, anche la fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo;
 - c) la definizione dei regimi di intervento, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino dei caratteri del territorio rurale o di parti di esso, come definiti al comma 1, lettera A, art. 3 della L.R. 23/99;

¹⁰ L'articolo 49 è stato rimodulato rispetto a quanto condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 20 settembre 2023.

- d) la definizione dei regimi d'uso, compatibili con i caratteri del territorio rurale, come definiti al comma 1, lettera B, art. 3 della L.R. 23/99;
 - e) il mantenimento della biodiversità, dei valori paesaggistici, percettivi e/o degli elementi di rilevanza o singolarità geologica.
8. Gli interventi di cui al successivo comma 9, sono ammissibili se funzionali alle esigenze delle aziende agricole nella produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, ovvero a condizione che:
- a. i soggetti che esercitano l'attività agricola siano in possesso di uno dei seguenti requisiti ai sensi della normativa vigente: agricoltore attivo, imprenditore agricolo professionale, coltivatore diretto, colono, mezzadro;
 - b. le esigenze di chi esercita l'attività agricola siano dimostrate, con riferimento all'esistente o prevista capacità produttiva del fondo medesimo, da un piano di gestione aziendale o interaziendale.
9. Al fine di garantire la cura e la gestione attiva del territorio rurale e della sua multifunzionalità per la produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, **sono ammissibili fatte salve le norme di tutela vigenti:**
- uso a.1)**, di cui alla lettera a) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,
- a. interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" ad eccezione degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
 - b. incrementi volumetrici se finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari, al contenimento dei consumi energetici, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'adeguamento sismico, nel limite massimo del 10% delle volumetrie esistenti, a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
 - c. interventi di nuova costruzione secondo i parametri urbanistici di utilizzazione fondiaria indicati nella Tabella 1 posta in calce al presente articolo, considerando anche fondi agricoli non contigui, purché appartenenti a un'unica azienda agricola e comunque entro un raggio di 3 km dal centro aziendale, a condizione che:
 - non interferiscano negativamente con unità o elementi di interesse storico architettonico;
 - si integrino con i principi insediativi e rispettino le gerarchie dimensionali relazionandosi con l'edilizia rurale storica o tradizionale del contesto rurale a di riferimento;
 - privilegino forme semplici con materiali e cromie compatibili con il carattere di ruralità;

- limitino gli interventi di sbancamento assecondando la morfologia del terreno, anche con soluzioni interrato;
- non interferiscano con la visuale dalla viabilità, principale e minore, verso le emergenze, i beni paesaggistici e i contesti di tutela individuati;
- tendano a migliorare l'integrazione paesaggistica e l'equilibrato rapporto dimensionale nel rispetto della morfologia dei luoghi e dei segni tradizionali della tessitura agraria o naturale del paesaggio;
- gli interventi costituiscano unità accorpate urbanisticamente con l'edificazione preesistente ogniqualvolta sia possibile, in relazione alla configurazione e all'assetto proprietario dei fondi agricoli interessati, e comunque in aree adiacenti agli edifici e al centro aziendale esistente;
- la somma delle superfici agricole mantenute in produzione, anche secondo diverse qualità colturali, consenta l'edificazione di edifici a uso abitativo per una superficie lorda di pavimento non inferiore a 200 metri quadrati, in base agli indici di utilizzazione fondiaria rapportati alle qualità delle singole colture indicati nella Tabella 1. Sono comunque computate le superfici lorde di pavimento degli edifici residenziali esistenti nei fondi agricoli dell'azienda agricola interessata;

uso a.2), di cui alla lettera a) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti destinati a magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili e stalle siano stati legittimamente realizzati;
- b. incrementi volumetrici, interventi di ampliamento o di nuova costruzione, a condizione che:
 - siano rispettati i seguenti parametri urbanistici di utilizzazione fondiaria: 100 mq/ha per i primi 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione; 40 mq/ha per gli ulteriori 3 ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione; 10 mq/ha per gli ulteriori ettari di superficie fondiaria mantenuta in produzione;
 - non venga comunque superato l'indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,07 mc/mq;

uso a.3), di cui alla lettera a) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. incrementi volumetrici se finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari, al contenimento dei consumi energetici, all'abbattimento delle barriere

architettoniche e all'adeguamento sismico, nel limite massimo del 5% delle volumetrie esistenti, a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;

uso a.4), di cui alla lettera a) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. interventi finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione del territorio agricolo attraverso forme idonee di turismo nelle campagne, ovvero attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 2 marzo 2005 "Agriturismo e Turismo Rurale" e del successivo Regolamento sull'Agriturismo attuativo della Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2005;

uso a.5), di cui alla lettera a) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. interventi sul patrimonio edilizio esistente finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari, al contenimento dei consumi energetici, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'adeguamento sismico, anche con incrementi volumetrici da rapportare al numero di capi effettivi delle aziende zootecniche secondo le normative specifiche di settore, a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- c. interventi di ampliamento o nuovo impianto da adibire a zootecnia, qualora venga superato l'indice fondiario di copertura pari a 0,05 mc/mq.

Sono ammissibili altresì:

- a. interventi per il miglioramento dell'efficienza dell'attività agricola e zootecnica (sistemazioni idrauliche, impianti di irrigazione, muretti a secco, fontanili, abbeveratoi);
- b. interventi per l'adeguamento/manutenzione della viabilità poderale, purché se realizzati in maniera tale da non compromettere la lettura dei valori paesaggistici e senza la impermeabilizzazione dei suoli. Sono ammissibili, altresì, interventi per l'apertura di strade poderali necessarie alla conduzione dei fondi, a condizione che i tracciati seguano la morfologia del terreno e che non siano asfaltati;
- c. interventi finalizzati a consolidare le pratiche agricole in relazione alla riproduzione del patrimonio territoriale, anche attraverso il recupero dei paesaggi agropastorali storici interessati da processi di forestazione, naturale o artificiale;

- d. interventi finalizzati al riutilizzo/recupero di immobili necessari all'esercizio dell'attività agricola amatoriale e al ricovero di animali domestici senza incremento delle volumetrie. E' ammessa, altresì, la installazione di manufatti temporanei facilmente amovibili a condizione che la superficie permeabile sia pari o superiore al 95% di quella del fondo agricolo;
- e. la realizzazione di recinzioni a basso impatto, o prive di rilevanza edilizia, a condizione che le opere siano realizzate in rete con sostegni infissi al suolo senza opere murarie o con staccionate in legno, compatibili con il carattere di ruralità. Sono ammissibili, altresì, interventi per il mantenimento delle delimitazioni di confine se realizzate con alberature, cespugliate, macere, terrazzamenti, canali o altri elementi caratterizzanti il paesaggio rurale;
- f. la trasformazione di formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, originate dalla ricolonizzazione di aree agricole abbandonate di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 , n. 34, su richiesta dei soggetti di cui alla lettera b.1) lettera e) del presente comma, ai fini del ripristino di preesistenti attività agrosilvopastorali senza aumenti di volumetrie e superfici e senza l'edificazione di nuove costruzioni;
- g. interventi per la messa in sicurezza del territorio e dei suoi fruitori.

10. Al fine di garantire la cura e gestione attiva del territorio rurale e della sua multifunzionalità per la produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, **non sono ammissibili:**

- a. interventi di ampliamento di edifici esistenti legittimamente realizzati o di nuovo impianto, che considerano terreni già asserviti a edifici a uso abitativo, anche se tali terreni siano divenuti appartenenti all'azienda agricola a seguito di trasferimenti, totali o parziali, dei fondi agricoli;
- b. interventi che contribuiscono alla frammentazione del territorio agricolo;
- c. interventi di nuovo impianto di edifici, manufatti temporanei e di ulteriori manufatti ad uso agricolo in assenza di programma aziendale;
- d. interventi comportanti il mutamento della destinazione d'uso agricolo dei suoli;
- e. sbancamenti, terrazzamenti, sterri e qualsiasi opera che possa modificare l'attuale morfologia dei luoghi.

Tabella 1. Indici di utilizzazione fondiaria, rapportati agli ambiti di paesaggio e alla qualità delle singole colture.

Qualità di coltura	Indice di utilizzazione fondiaria mq/ha (in parentesi e in corsivo indici espressi in mc/mq)		
	Ambiti G, E	Ambiti A,C,D,F	Ambiti B, H, I
Colture ortive in pieno campo e in coltura protetta	66,7 <i>(0,02 mc/mq)</i>	66,7 <i>(0,02 mc/mq)</i>	66,7 <i>(0,02 mc/mq)</i>
Frutteti, vigneti	40,0 <i>(0,012 mc/mq)</i>	50,0 <i>(0,015 mc/mq)</i>	50,0 <i>(0,015 mc/mq)</i>

Oliveti	25,0 (0,008 mc/mq)	33,3 (0,01 mc/mq)	33,3 (0,01 mc/mq)
Seminativi	16,7 (0,005 mc/mq)	20,0 (0,006 mc/mq)	25,0 (0,008 mc/mq)
Prati permanenti e pascoli	10,0 (0,003 mc/mq)	13,3 (0,004 mc/mq)	13,3 (0,004 mc/mq)
Boschi	6,7 (0,002 mc/mq)	8,0 (0,002 mc/mq)	10,0 (0,003 mc/mq)

11. Al fine di garantire la razionalizzazione delle destinazioni d'uso dei suoli diverse da quelle della produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, anche la fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, **sono ammissibili fatte salve le norme di tutela vigenti:**

uso b.1), di cui alla lettera b) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" ad eccezione degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, "interventi di conservazione", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. interventi di sistemazione degli spazi esterni del patrimonio edilizio esistente a condizione che la superficie permeabile costituisca almeno il 40% della superficie del lotto di pertinenza dell'edificio;
- c. incrementi volumetrici se finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari, al contenimento dei consumi energetici, all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'adeguamento sismico, nel limite massimo del 5% delle volumetrie esistenti, a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- d. interventi edilizi finalizzati al riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento ai beni culturali e agli edifici di valore storico, culturale, testimoniale riconosciuti dal PPR riportati nell'elaborato n. 3.4.2.4 e/o dagli strumenti urbanistici comunali;
- e. interventi finalizzati alla riqualificazione delle ulteriori porzioni di territorio edificato individuati ai sensi del precedente comma 6 del presente articolo, anche con interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che gli insediamenti non costituiscano testimonianza storica e identitaria dei caratteri dei luoghi;
- f. il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, così come definito dall'art. 23ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- g. la utilizzazione di edifici ed aree per usi temporanei allo scopo di attivare processi di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, così come definito dall'art. 23quater del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;

- h. interventi di riqualificazione delle aree e/o immobili compromessi o degradati che i Comuni identificano negli strumenti urbanistici, anche in aggiunta a quelli individuati dal PPR.

uso b.2), di cui alla lettera b) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
- b. incrementi volumetrici se finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari, al contenimento dei consumi energetici, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento sismico, nel limite massimo del 10% delle volumetrie esistenti;
- c. interventi di nuova costruzione di opere e interventi di pubblico interesse;

usi c.1)-c.2), c.3) e c.4), di cui alla lettera c) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. incrementi volumetrici se finalizzati agli adeguamenti igienico-sanitari, al contenimento dei consumi energetici, all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento sismico, nel limite massimo del 5% delle volumetrie esistenti;

uso d.1), di cui alla lettera c) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" senza incremento dei volumi, così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;

uso d.2) e d.3), di cui alla lettera c) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. incrementi volumetrici funzionali alle attività di fruizione turistica, all’adeguamento igienico sanitario, al rispetto delle misure di contenimento dei consumi energetici e all’abbattimento delle barriere architettoniche, a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati. Tali incrementi non dovranno comportare apprezzabili variazioni delle sagome e non potranno superare i seguenti limiti: per gli edifici fino a 500 mc è consentito un incremento massimo del 20% di cubatura; per gli edifici oltre i 1.500 mc è consentito un incremento massimo del 10% di

cubatura; per gli edifici tra i 500 mc e i 1500 mc è consentita una percentuale di cubatura incrementabile desumibile per interpolazione lineare tra i due valori percentuali dal 20 % al 10 %;

uso e.1), di cui alla lettera e) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. sul patrimonio edilizio esistente ad uso infrastrutturale interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, così come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. interventi di adeguamento, messa in sicurezza e ammodernamento degli spazi pubblici destinati alla circolazione e alla sosta;
- c. interventi di miglioramento degli spazi pubblici destinati alla circolazione per la creazione di percorsi a basso impatto ambientale/paesaggistico;

uso e.2), di cui alla lettera e) comma 5 articolo 18 delle presenti norme,

- a. interventi di “manutenzione ordinaria”, “manutenzione straordinaria”, "interventi di restauro e di risanamento conservativo", "interventi di ristrutturazione edilizia" ad eccezione degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice, così come definiti agli artt. 3 e 3bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., a condizione che gli edifici esistenti siano stati legittimamente realizzati;
- b. interventi di nuova costruzione per pubblici servizi di infrastrutture per il trasporto dell’energia o di altro tipo lineare (elettrodotti, metanodotti, acquedotti) che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera e.3 del DPR 380/2001. Le reti devono essere possibilmente interrate;
- c. interventi per la realizzazione e/o ampliamento di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, purché non in contrasto con quanto definito nell’Allegato A della Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018 per le diverse tipologie di impianto.

12. Al fine di garantire la razionalizzazione delle destinazioni d’uso dei suoli diverse da quelle della produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, anche la fine di perseguire il contenimento del consumo di suolo, **non sono ammissibili:**

- a. interventi di nuovo impianto relativamente agli usi di cui alle lett. b), c), d) e e) comma 5 articolo 18 delle presenti norme, al fine di contrastare l’edificazione rurale diffusa e dispersa, il consumo di territorio libero, la proliferazione dei servizi; sono fatte salve le opere e gli interventi di pubblico interesse e le nuove costruzioni di cui al precedente comma 11 usi e.2);
- b. i mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti di utilizzo degli immobili o delle singole unità immobiliari diversi da quelli attuali, ancorché non accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, così come definito dall’art. 23ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. Sono considerati mutamenti urbanisticamente rilevanti

i passaggi dall'una all'altra delle destinazioni d'uso riconosciute dal PPR, di cui al comma 5 art. 18 delle presenti norme;

- c. interventi che comportano un utilizzo improprio delle fasce di rispetto stradale, sono consentiti, invece, interventi per la realizzazione di piazzole di sosta necessarie alla sicurezza della circolazione.

13. Al fine di garantire il mantenimento della biodiversità, dei valori paesaggistici, percettivi e/o degli elementi di rilevanza o singolarità geologica nelle aree diverse da quelle già oggetto di specifica disciplina, di cui alla Parte Seconda e Parte Terza delle presenti norme, **sono ammissibili fatte salve le norme di tutela vigenti:**

- a. interventi volti a favorire alla scala locale una rete verde di continuità conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale, tenendo conto dei criteri metodologici definiti nell'elaborato n. 7.1.3 "Linee guida per l'individuazione delle Rete Ecologica Locale";
- b. interventi per la riqualificazione/ripristino dell'integrità ecologica, la ricostituzione o costruzione di habitat/ambienti storici e la mitigazione degli impatti al fine di salvaguardare la biodiversità non solo dei sistemi ecologici ma anche quella agricola legata per esempio ai paesaggi rurali storici;
- c. interventi per la salvaguardia e la riqualificazione/ripristino dell'integrità ecologica, ovvero l'adozione di misure in linea con i principi e le finalità dei Piani di Gestione e dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette;
- d. interventi volti a migliorare la fruizione a fini turistici, escursionistici e ciclo-turistici, anche attraverso la individuazione di percorsi differenziati per caratteri paesaggistici, naturalistici, culturali e il miglioramento dei collegamenti esistenti destinati alla mobilità lenta compatibili con le finalità di tutela e fruizione naturalistica e paesaggistica;
- e. la realizzazione di opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori naturalistici, paesistici e ambientali o di difesa idrogeologica ed idraulica;
- f. interventi per la riqualificazione e la fruizione dell'ambiente fluviale, con particolare riferimento al paesaggio e agli aspetti ecologici, anche mediante la realizzazione di percorsi ciclopeditoni attestati sulla rete viaria podereale esistente e la costituzione e/o ripristino di aree di collegamento ecologico-funzionale;
- g. interventi per il recupero degli elementi di diversità biologica della biodiversità agricola delle aree agricole (varietà colturali tipiche/tradizionali/antiche, siepi, filari arborei, alberi isolati) e delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra);
- h. interventi finalizzati a garantire il mantenimento e il rafforzamento nel tempo della biodiversità, così come definito ai commi 7 e 8 dell'art. 52 delle presenti norme;
- i. gli usi culturali, ricreativi e turistici compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
- j. progetti e interventi di ripristino vegetazionale, post-coltivazione delle cave restauro ecologico e riconfigurazione paesaggistico-ambientale delle aree

degradate (cave esistenti e/o cessate, discariche, aree di bonifica) e ricostituzione dei corridoi ecologici e degli habitat;

- k. la realizzazione di aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
- l. il recupero e la valorizzazione dei coni visivi, punti di osservazione del paesaggio e la rete sentieristica minore di maggiore interesse, anche al fine di ridurre gli impatti che alterano o compromettono le relazioni visive.

14. Al fine di garantire il mantenimento della biodiversità, dei valori paesaggistici, percettivi e/o degli elementi di rilevanza o singolarità geologica, **non sono ammissibili:**

- a. le trasformazioni che comportano l'eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che possano determinare una riduzione dello stato di conservazione degli habitat e della biodiversità;
- b. le trasformazioni che possano compromettere la conservazione dei caratteri ambientali, naturalistici, agroforestali, paesaggistici e culturali, nonché la morfologia naturale dei luoghi la struttura della rete ecologica;
- c. le trasformazioni che comportano l'aumento di pressioni e minacce sulle risorse ambientali, sulle specie e gli habitat, nonché l'introduzione di specie ed ecotipi estranei alla flora e alla fauna spontanea autoctona;
- d. le trasformazioni che comportano la suddivisione degli elementi che possono contribuire alla definizione della rete ecologica locale, ovvero la frammentazione intesa come riduzione di area, incremento di isolamento, aumento del degrado (effetto margine, scadimento estetico-percettivo).

Articolo 50 (Strategia per le cinture rurali)¹¹

1. Il Piano paesaggistico riconosce e individua le cinture rurali quali componenti dei paesaggi regionali da tutelare e valorizzare. Nelle cinture rurali il conseguimento degli obiettivi di qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e salvaguardia delle diverse tipologie di spazi rurali e aperti, siano essi caratterizzati da maggiore estensione, integrità, continuità, e/o da maggior grado di frammentazione e interclusione.
2. Il PPR riconosce l'importanza delle cinture rurali in quanto caratterizzate da risorse ambientali e naturalistiche non rinnovabili, aree protette e colture agrarie, anche di carattere storico, che richiedono strategie di tutela e salvaguardia, anche con il ricorso integrato alle risorse dei diversi strumenti di finanziamento comunitari e nazionali (New Green Deal, Next Generation, PNRR, Politica agricola comunitaria, Fondo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale della Regione Basilicata" (CSR).

¹¹ L'articolo 50 è stato rimodulato rispetto a quanto condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 11 gennaio 2024.

3. La strategia del PPR per le cinture rurali si attua attraverso quanto disposto ai successivi commi, che prevedono una specifica disciplina di intervento e di uso, relazionata alle tipologie indicate all'art. 20 comma 2 delle presenti norme, nonché alle strategie sul contenimento del consumo di suolo, alla conservazione della biodiversità, dei valori paesaggistici e percettivi, agli elementi di rilevanza o singolarità geologica, alla cura e gestione attiva del territorio rurale e della sua multifunzionalità, che i comuni recepiscono e dettagliano nei propri strumenti urbanistici al fine di perseguire gli obiettivi di qualità generali di cui all'art. 21 delle presenti norme e obiettivi specifici riportati nell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli Ambiti Urbani e delle cinture rurali".
4. La disciplina degli interventi e degli usi che non risultano individuati dal PPR, si ricava dal riconoscimento negli strumenti urbanistici comunali dei caratteri dominanti e specifici, dai quadri valutativi riportati nell'elaborato n. 6 relativo alle Schede d'Ambito di Paesaggio ed in particolare nelle sezioni 3 e 4, nonché dagli obiettivi di qualità generali e specifici di cui all'articolo 21 delle presenti norme e dell'elaborato n. 7.2.1 "Quaderno degli ambiti urbani e delle cinture rurali".
5. Nel perimetro delle cinture rurali ricadono, con diverso grado di estensione, aree tutelate per legge ex art. 142 del Codice - i fiumi torrenti e corsi d'acqua, le aree coperte da boschi e foreste e laghi, aree gravate da usi civici, aree di interesse archeologico, lo strato vulcano del Vulture, i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i parchi e riserve - aree di notevole interesse pubblico ex art. 136, beni culturali ex art. 10 del Codice, siti della Rete Natura 2000 ed elementi della Rete Ecologica della Basilicata; pertanto, il presente articolo è integrato dalle disposizioni contenute negli articoli 23, 23bis, 23ter, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39 e 52.
6. I Comuni recepiscono e danno ulteriore specifica definizione cartografica negli strumenti urbanistici comunali al perimetro delle cinture rurali a partire da quello definito dal PPR, motivando le eventuali modifiche in sede di conferenza di pianificazione di cui all'art. 25 della Legge Regionale 11 agosto 1999 n. 23.
7. I Comuni, in attuazione della strategia per il contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa, di cui all'art. 48 delle presenti norme, in sede di adeguamento al PPR rivedono le previsioni degli strumenti urbanistici generali e prescrivono/indirizzano la decadenza delle eventuali previsioni di espansione previste nelle cinture rurali comunque approvate, qualora non siano state attuate. Pertanto **sono ammissibili**:
 - a. sul patrimonio edilizio esistente ad uso diverso da quello legato alla produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, interventi di "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria", "interventi di restauro e di risanamento conservativo" e "interventi di ristrutturazione edilizia", così come definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.;
 - b. sul patrimonio edilizio esistente ad uso diverso da quello legato alla produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, incrementi volumetrici pari al 5% per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti;

- c. interventi edilizi finalizzati al riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli edifici di valore storico, culturale, testimoniale;
 - d. interventi di riqualificazione delle aree e/o immobili compromessi o degradati che i Comuni identificano negli strumenti urbanistici anche in aggiunta a quelli individuati dal PPR;
 - e. interventi volti a migliorare il rapporto tra il territorio delle cinture rurali e gli insediamenti tecnologici (tra i quali depuratori, centrali termiche, aree di compostaggio, etc.), nonché con gli insediamenti funzionali alle attività produttive e artigianali (produzione artigianali di beni, magazzinaggio, spedizione e logistica, depositi e stoccaggio di merci, impianti per attività produttive all'aperto, etc.), con particolare riguardo per le opere di mitigazione degli impatti visivi e la sistemazione delle aree di pertinenza dei manufatti;
 - f. interventi volti alla ricucitura dei margini del costruito con conseguente arresto di nuovi fenomeni di dispersione insediativa.
8. Al fine di attuare la strategia per il mantenimento della biodiversità, dei valori paesaggistici, percettivi **e /o degli elementi di rilevanza o singolarità geologica** ed in coerenza con quanto previsto agli artt. 37, 39 e 52 delle presenti norme, **sono ammissibili:**
- a. interventi volti a favorire alla scala locale una rete verde di continuità conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema naturale, tenendo conto dei criteri metodologici definiti nell'elaborato n. 7.1.3 "Linee guida per l'individuazione delle Rete Ecologica Locale";
 - b. interventi per la riqualificazione/ripristino dell'integrità ecologica, la ricostituzione o costruzione di habitat/ambienti storici e la mitigazione degli impatti al fine di salvaguardare la biodiversità non solo dei sistemi ecologici ma anche quella agricola legata per esempio ai paesaggi rurali storici;
 - c. interventi per la salvaguardia e la gestione delle aree ricadenti nella REB, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nei Piani di Gestione e dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette laddove vigenti o l'adozione di misure in linea con i principi e le finalità di detti piani;
 - d. interventi volti a migliorare la fruizione a fini turistici, escursionistici e ciclo-turistici, anche attraverso la individuazione di percorsi differenziati per caratteri paesaggistici, naturalistici, culturali e il miglioramento dei collegamenti esistenti destinati alla mobilità lenta compatibili con le finalità di tutela e fruizione naturalistica e paesaggistica;
 - e. la realizzazione di opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori naturalistici, paesistici e ambientali o di difesa idrogeologica ed idraulica;
 - f. interventi per la riqualificazione e la fruizione dell'ambiente fluviale, con particolare attenzione al paesaggio e agli aspetti ecologici, anche mediante la realizzazione di percorsi ciclopedonali attestati sulla rete viaria podereale esistente e la costituzione e/o ripristino di aree di collegamento ecologico-funzionale;

- g. interventi per il recupero degli elementi della biodiversità agricola delle aree agricole (varietà colturali tipiche/tradizionali/antiche, siepi, filari arborei, alberi isolati) e delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra);
 - h. interventi finalizzati a garantire il mantenimento e il rafforzamento nel tempo della biodiversità, così come definiti ai commi 7 e 8 dell'art. 52 delle presenti norme;
 - i. gli usi culturali, ricreativi e turistici compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
 - j. progetti e interventi di ripristino vegetazionale, restauro ecologico e riconfigurazione paesaggistico-ambientale delle aree degradate (cave esistenti e/o cessate, discariche, aree di bonifica) (restoration area) e ricostituzione dei corridoi ecologici e degli habitat;
 - k. la realizzazione di aree a verde attrezzate con percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati, con l'esclusione di ogni opera comportante la impermeabilizzazione dei suoli;
 - l. il recupero e la valorizzazione dei coni visivi, punti di osservazione del paesaggio e la rete sentieristica minore di maggiore interesse;
 - m. interventi finalizzati a ridurre gli impatti che alterano o compromettono le relazioni visive;
 - n. interventi per la realizzazione e/o ampliamento di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti purché non in contrasto con quanto definito nell'Allegato A della Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018 per le diverse tipologie di impianto;
 - o. progetti di recupero finalizzati a garantire la difesa degli ecosistemi, del restauro del paesaggio e la valorizzazione ambientale delle aree anche in chiave economica e produttiva, ai sensi della Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 12 "Istituzione del Parco Urbano delle cantine di interesse regionale".
9. Al fine di attuare la strategia per la cura e gestione attiva del territorio rurale e della sua multifunzionalità per la produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici, ed in coerenza con quanto previsto all'art. 43 comma 1 delle presenti norme, **sono ammissibili:**
- a. il mantenimento delle pratiche colturali tradizionali, con particolare riferimento agli orti e arboreti familiari che storicamente caratterizzano i margini dell'insediamento;
 - b. la valorizzazione del paesaggio della Riforma Agraria salvaguardando i caratteri agricoli e rurali dell'insediamento;
 - c. la trasformazione e il nuovo impianto, secondo i parametri urbanistici indicati all'art. 49, in funzione delle esigenze di conduzione dei fondi delle aziende agricole così come definite al comma 8 lett. h) art. 49 delle presenti norme. Sono ammissibili, altresì, interventi di recupero e trasformazione delle abitazioni connesse all'attività agricola, degli annessi agricoli anche con un incremento una sola volta dei volumi esistenti superiore al 5%, purché non comprese in aree fragili dal punto di vista idrogeologico e purché coerenti con le caratteristiche tipologiche già esistenti;
 - d. la trasformazione e il nuovo impianto per le attività agro-silvo pastorali e di allevamento zootecnico di tipo non intensivo e gli interventi per il miglioramento dell'attività agricola;
 - e. la valorizzazione dei paesaggi delle produzioni agro-alimentari d'eccellenza in grado di legare l'immagine dei prodotti all'immagine della varietà delle colture, delle trame

- agricole, anche attraverso la realizzazione di percorsi turistici attestati sulla rete viaria podereale esistente;
- f. la valorizzazione e gestione sostenibile delle cinture rurali nella loro funzione di parchi agro-forestali di prossimità urbana favorendo la pluriattività e la multifunzionalità agricola, anche attraverso l'applicazione delle misure agroambientali del "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Basilicata" (CSR);
 - g. modelli di gestione basati sull'aggregazione dei conduttori/produttori;
 - h. la valorizzazione delle produzioni tipiche - anche di filiera corta - ottenute con metodi rispettosi dell'ambiente e della salute e benessere dei consumatori - agricoltura biologica/integrata, New Green Deal, Nuova PAC 2023-2027, strategia comunitaria «From Farm to Fork»;
 - i. la conservazione, trasformazione e nuovo impianto per interventi volti a favorire attività di tipo agriturismo e turistico nelle forme e modalità indicate dalla Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 17;
 - j. la riqualificazione e/o riconversione degli impianti esistenti di allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
 - k. la localizzazione di impianti FER per favorire la realizzazione di comunità energetiche (CER) nelle aree idonee di cui all'art. 51 delle presenti norme, limitatamente ad impianti di produzione fotovoltaica e comunque evitando la installazione a terra. Sono ammissibili, altresì, la installazione di impianti FER sulle coperture del patrimonio edilizio esistente finalizzati all'autoconsumo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12 lettera b) del presente articolo. La localizzazione di detti impianti è sottoposta a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 56;
 - l. la conservazione degli insediamenti abitativi, produttivi, agricoli ed infrastrutturali se compresi nelle aree di cui al comma 2 dell'art. 47 della Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018;
 - m. la conservazione dei sistemi agroforestali, anche in relazione alla costituzione e al mantenimento della rete dei corridoi ecologici e alla esigenza di contrastare la saldatura tra aree urbanizzate esistenti;
 - n. interventi e destinazioni d'uso degli immobili finalizzati a favorire lo sviluppo e la promozione del territorio agricolo attraverso forme idonee di turismo nelle campagne, ovvero attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 2 marzo 2005 "Agriturismo e Turismo Rurale" e del successivo Regolamento sull'Agriturismo attuativo della Legge Regionale n. 17 del 25 febbraio 2005;
10. I Comuni in coerenza con quanto riportato al comma precedente, riconoscono e dettagliano su CTR gli usi agricoli e forestali individuati dal PPR nell'elaborato n. 5.3 "Carta dei caratteri agroforestali" di II livello e definiscono i relativi regimi d'uso e intervento, anche al fine di favorire alla scala locale una rete verde di continuità tenendo conto dei criteri metodologici definiti nell'elaborato n. 7.1.3 "Linee guida per l'individuazione delle Rete Ecologica Locale".

11. In tutte le tipologie individuate ai sensi dell'art. 20 comma 2 delle presenti norme **non sono ammissibili**:

- a. il nuovo impianto ad uso residenziale, ad uso produttivo, infrastrutturale o tecnologico, fatti salvi quelli funzionali alle attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e zootecnici e gli interventi di pubblico interesse;
- b. il nuovo impianto per il trattamento delle acque reflue urbane e infrastrutture ad esse connesse;
- c. le trasformazioni che comportano l'eliminazione dei complessi vegetazionali naturali che possano determinare una riduzione degli stati di conservazione degli habitat e della biodiversità, sia nelle aree Rete Natura 2000 o habitat di interesse conservazionistico che nelle aree fuori sito;
- d. le trasformazioni che possano compromettere la conservazione dei caratteri ambientali, naturalistici, agroforestali, paesaggistici e culturali, nonché la struttura della rete ecologica;
- e. il nuovo impianto per la realizzazione di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, di gasdotti, elettrodotti, antenne per le telecomunicazioni, linee telefoniche o elettriche e relative opere accessorie fuori terra, fatti salvi gli impianti a rete interrati. L'adeguamento o la rifunionalizzazione degli impianti tecnologici esistenti deve essere realizzato in maniera tale da non compromettere la lettura dei valori paesaggistici ed è sottoposta a procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 56;
- f. la demolizione e la trasformazione di manufatti di particolare valore storico e identitario;
- g. le trasformazioni che comportano l'aumento di pressioni e minacce sulle risorse ambientali, sulle specie e gli habitat, nonché l'introduzione di specie ed ecotipi estranei alla flora e alla fauna spontanea autoctona;
- h. le trasformazioni che comportano la frammentazione degli elementi della rete ecologica, intesa come riduzione di area, incremento di isolamento, aumento del degrado (effetto margine, scadimento estetico-percettivo).

12. Non sono ammissibili altresì:

- a) nelle cinture rurali dei mosaici agricoli e agroforestali complessi, interventi che alterino l'integrità multifunzionale e/o comportino la semplificazione colturale, nonché lo scadimento dei tradizionali caratteri culturali, di biodiversità ed estetico-percettivi;
- b) nelle cinture rurali di più elevato valore scenico ed estetico-percettivo:
 - i. la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade panoramiche che ocludano o alterino le visuali panoramiche;
 - ii. la costruzione di strade che comportino movimenti di terra o compromissione del paesaggio;
 - iii. la installazione sulle coperture del patrimonio edilizio esistente di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli finalizzati all'autoconsumo. Sono fatti salvi gli interventi che non alterino i caratteri percettivi. Per la dimostrabilità di detta condizione è richiesta un'analisi morfologica dei luoghi e dei caratteri percettivi;

- iv. la realizzazione di impianti di trattamento termico e deposito su suolo o nel suolo ai sensi dell'Allegato A della Legge Regionale n. 35 del 16 novembre 2018. Per le altre tipologie la realizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti è subordinata all'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 56 delle presenti norme;
- c) nelle cinture rurali con dispersione insediativa:
 - i. la trasformazione dei caratteri estetico-percettivi e funzionali tra il sistema insediativo e il territorio rurale;
 - ii. la ulteriore frammentazione e dispersione del sistema insediativo, delle aree agricole e degli spazi naturali;
 - iii. la saldatura del sistema insediativo lineare e/o diffuso che possano compromettere la lettura e la funzione della matrice rurale e ridurre gli spazi agricoli interclusi esistenti;
 - iv. l'artificializzazione dei suoli e la progressiva riduzione delle aree permeabili;
 - d) nelle cinture rurali dei paesaggi della riforma agraria:
 - i. la trasformazione dei caratteri del sistema insediativo, dei borghi rurali, del sistema podereale e delle opere di bonifica, in quanto elementi costitutivi rilevanti dei paesaggi legati alla riforma agraria;
 - ii. la trasformazione dei suoli a più elevato valore agroforestale;
 - iii. la realizzazione di interventi che danno luogo ad ulteriori processi insediativi episodici;
 - iv. la saldatura del sistema insediativo lineare e/o diffuso che possa compromettere la lettura e la funzione della matrice rurale;
 - v. cambi di destinazione urbanistica che comportino un aumento del carico insediativo.
13. Nel caso della cintura rurale della città di Potenza, il Piano Strutturale Comunale (PSC) attua le strategie di cui ai commi 7, 8 e 9. In aggiunta a quanto indicato al precedente comma 11, non sono ammissibili:
- a) la realizzazione di interventi che danno luogo ad ulteriori processi insediativi diffusi, sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 9 lettera c) su aree comunque non interessate da beni paesaggistici, di cui al TITOLO II, Parte Seconda delle presenti norme;
 - b) il nuovo impianto per usi residenziali e produttivi, al di fuori di un disegno di ricomposizione urbanistica da perseguire attraverso la redazione del PSC finalizzato alla eliminazione della criticità derivante dalla promiscuità degli usi attuali;
 - c) i cambi di destinazione urbanistica che comportino un aumento del carico insediativo fino all'approvazione del PSC che ne disciplini le modalità;
 - d) l'aumento di pressioni sulle risorse ambientali, sugli habitat, sulla matrice rurale e sul suolo, anche al fine di contrastare ulteriori fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - e) la frammentazione e la riduzione degli elementi per la costituzione della rete ecologica locale.
14. Nel caso della cintura rurale della città di Matera, il Piano Strutturale Comunale (PSC) attua le strategie di cui ai commi 7, 8 e 9. In aggiunta a quanto indicato al precedente comma 11, non sono ammissibili:

- a) il nuovo impianto per usi residenziali e produttivi al di fuori di un disegno di ricomposizione urbanistica da perseguire attraverso la redazione del PSC;
- b) la realizzazione di interventi che alterino l'immagine complessiva della città, dei borghi rurali e dello spazio rurale aperto;
- c) i cambi di destinazione urbanistica che comportino un aumento del carico insediativo fino all'approvazione del PSC che ne disciplini le modalità;
- d) la trasformazione dei casini e delle masserie rurali;
- e) la trasformazione dei livelli di qualità, efficienza e bellezza della città e del territorio sotto il profilo ecologico, morfologico, estetico, storico-artistico, dell'accessibilità e della mobilità, della qualità dell'insediamento.

Articolo 51 (Sostenibilità delle scelte energetiche)¹²

1. Il PPR, in attuazione dell'articolo 2 comma 4 del Protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione Basilicata sottoscritto per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale, definisce prescrizioni e criteri per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio, nelle attività regionali di programmazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il PPR al fine di razionalizzare la collocazione e di minimizzare gli effetti negativi degli impianti sul paesaggio, definisce criteri di inserimento nel territorio delle specifiche fonti da energie rinnovabili ed individua:
 - a) aree non idonee;
 - b) aree idonee.
3. Per area non idonee, ai sensi del DM settembre 2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, Parte IV, Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio*", si intende l'area in cui, per specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio, per caratteristiche di particolare sensibilità e/o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, si potrebbe determinare una elevata probabilità di esito negativo in sede delle valutazioni.
4. Per area idonea, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,

¹² L'articolo 51 è stato rimodulato rispetto a quanto condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione -MIC-MASE nelle sedute del 03/08/2023 su suggerimento dell'avvocato consulente regionale che sta coordinando il tavolo tecnico regionale per la definizione delle aree idonee ai sensi del DM 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" (quadro normativo in evoluzione), come condiviso in sede di CTP del 11/12/2024 e successivo Tavolo tecnico Regione -MIC-MASE del 16/12/2024.

sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”, si intende l’area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative.

5. Le aree definite non idonee di cui al comma 3 sono quelle riportate nell’Allegato A alla L.R. 54/2015 di “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010” con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.
6. Le aree non idonee di cui al comma precedente sono integrate con le seguenti ulteriori aree:
 - a) l’area ricompresa nel perimetro del bene paesaggistico sottoposto a tutela ai sensi dell’articolo 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) denominato BP13_032 “Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania” come riportato nell’elaborato n. 3.4.1 del PPR;
 - b) il sito UNESCO “Via Appia. Regina viarum” con relativo buffer di 600 metri dal perimetro del sito;
 - c) le zone di interesse archeologico articolo 142 comma 1 lettera m), ex art. 34 delle presenti norme;
 - d) lo strato vulcano del Vulture articolo 142 comma 1 lettera l), ex art. 33 delle presenti norme;
 - e) i paesaggi rurali storici come riportati nell’elaborato n. 3.4.2.4 del PPR “Ulteriori Contesti di Tutela ex art. 143 D.Lgs 42/2004 - Caratteri insediativi e culturali”, e come aggiornabili in coerenza con l’articolo 40 e articolo 41 delle presenti norme; sono comprese le relative aree di buffer di 500 metri dal perimetro di detti beni;
 - f) le aree proposte al riconoscimento di siti di interesse comunitario come riportate nell’elaborato n. 3.4.2.2 del PPR;
 - g) i terreni ricadenti nella 1° e 2° classe di capacità uso suolo di cui all’elaborato 3.4.2.3 del PPR;
 - h) le aree a maggiore potenziale visivo riportate nell’elaborato n. 4.5.1 del PPR, sono incluse le strade a valenza paesaggistica come riportate nell’elaborato n. 3.4.2.1 del PPR, compresa una fascia di rispetto di 500 metri;
 - i) le aree ricadenti nei parchi letterari come definiti dall’articolo 40 delle presenti norme;
 - j) i calanchi come riportati nell’elaborato n. 3.4.2.1 del PPR, sono comprese le relative aree di buffer di 500 metri dal perimetro dei beni;
 - k) i tratti minori acque con buffer 100 mt come riportati nell’elaborato n. 3.4.2.2 del PPR;
 - l) le praterie di alto valore ecologico come riportate nell’elaborato n. 3.4.2.2 del PPR;
 - m) tutte le aree interne agli Ambiti Urbani come definiti e riportati nell’elaborato n. 7.2.1 del PPR;
 - n) i terreni che, indipendentemente dal momento di cessazione dell’attività agricola, presentano struttura e condizioni per essere utilizzabili a fini agricoli produttivi. Per la

dimostrabilità di detta condizione è richiesta un'analisi tramite ortofoto dello sviluppo diacronico dei terreni;

- o) i terreni ritirati dalla produzione ovvero i terreni agricoli a riposo ventennale ex Misura Regolamento CEE 2078 e 2080 del 1992;
 - p) i terreni agricoli indicati all'articolo 3 comma 2 lettera c) oggetto di valorizzazione ai sensi della L.123/2017 di conversione del DL 20 giugno 2017, n. 91 recante Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, nonché i terreni indicati all'articolo 3 comma 1 lettera c) della L.R. 14 dicembre 2017, n.36 recante "Norme per il rilancio dell'agricoltura ed istituzione della Banca regionale della terra";
 - q) le superfici iscritte nei vigneti DOC che rispondono ai criteri indicati nell'Allegato A alla L.R. 54/2015;
 - r) le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato;
 - s) le aree soggette a rischio idraulico con fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 e 200 anni;
 - t) le aree delle Rete Ecologica della Basilicata, limitatamente alle core area e ai corridoi ecologici come individuate nell'elaborato n. 7.2.1 del PPR, compreso un buffer di 500 metri;
 - u) i geositi, compreso un buffer di 1000 metri dal perimetro dei beni;
 - v) i fondovalli principali come individuati nell'elaborato n. 3.4.2.3 del PPR;
 - w) i terrazzi di origine marina come individuati nell'elaborato n. 3.4.2.3 del PPR;
 - x) il bacino idrominerario del Vulture come individuato nell'elaborato n. 3.4.2.1 del PPR.
7. Nelle aree non idonee, sono comunque fatte salve le disposizioni normative relative ai singoli beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del Codice (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).
8. Le aree idonee, nelle more dell'emanazione della legge regionale sulle aree idonee in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, fanno riferimento prioritariamente a:
- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20%. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: nelle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale nonché le cave e le miniere; nelle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal

- medesimo impianto o stabilimento; nelle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;
- b) limitatamente alla installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura di strutture edificate pubbliche e/o private legittimamente realizzate, quali edifici residenziali isolati o compresi in tessuti consolidati e/o espansioni contemporanee come individuate dal PPR, capannoni industriali e parcheggi, per servizi e logistica, nonché le “piattaforme e aree produttive” comprese le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento o non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Sono esclusi dalle suddette aree: i tessuti storici, i borghi rurali e le case isolate della riforma agraria, i manufatti storico culturali di particolare valore paesaggistico (segnalazioni architettoniche) come individuati dal PPR; gli immobili riconosciuti come beni culturali ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004; gli immobili vincolati con apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 non tutelati ai sensi della Parte II del Codice;
 - c) le aree in gestione o nella disponibilità delle società energivore in house della Regione o ad esse assimilabili per le quali sia strategicamente prevista la transizione energetica attraverso l’autoproduzione di energia per l’autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (FER);
 - d) le superfici delle aree industriali dismesse e le aree consortili della Regione Basilicata ad esclusione degli impianti eolici di grande taglia;
 - e) limitatamente alla installazione di impianti fotovoltaici ed eolico di piccola e media taglia, nonché di impianti a biomasse, i siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - f) limitatamente alla installazione di impianti fotovoltaici ed eolico di piccola e media taglia, cave cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ove non classificate quali “Restoration area” dalla Rete Ecologica della Basilicata, di cui al comma 4 dell’articolo 52 delle presenti norme;
 - g) le aree individuate dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (aggiornato con DGR n. 643 del 28 ottobre 2024), limitatamente agli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione di energia esistenti e/o previsti. Sono aree idonee, inoltre, limitatamente alla installazione di impianti fotovoltaici, le superfici di copertura delle strutture comprese nei siti di gestione dei rifiuti finalizzati all’autoproduzione di energia per l’autoconsumo. Sono fatte salve le autorizzazioni di cui all’art. 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - h) ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lettera c-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l’installazione di impianti fotovoltaici, i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nel rispetto della normativa di settore relativa all’esercizio delle infrastrutture ferroviarie, dei vincoli degli Enti gestori;

- i) limitatamente agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-bis1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le Aree aeroportuali, nel rispetto della normativa di settore relativa all'esercizio della infrastruttura aeroportuale.

TITOLO II I PROGETTI

Articolo 52 (Rete Ecologica della Basilicata - REB)¹³

1. Il PPR individua e disciplina la Rete Ecologica della Regione Basilicata (REB) intesa come sistema interconnesso comprendente gli habitat, le aree protette e i paesaggi ad essi connessi, dalla cui integrità strutturale e funzionale dipende il mantenimento e il rafforzamento nel tempo della biodiversità, con riferimento alle specie animali e vegetali, in particolare a quelle rare o potenzialmente minacciate, nonché la produzione dei servizi ecosistemici essenziali per la comunità e l'economia regionale. La REB è costituita da "unità vegetazionali contenitore" (macro-habitat), individuate sulla base delle caratteristiche ecologico-vegetazionali e paesaggistiche del territorio regionale, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.
2. La REB attua, nel territorio della Basilicata:
 - a) la Strategia Europea per la Biodiversità 2030 che fissa l'obiettivo, a partire dalla Rete Natura 2000, di realizzazione di una rete naturalistica transeuropea coerente e resiliente, attraverso la creazione di corridoi ecologici che impediscano l'isolamento genetico, consentano la migrazione delle specie e preservino e rafforzino l'integrità degli ecosistemi;
 - b) la Strategia Nazionale Biodiversità 2030 che prevede la definizione della rete Ecologica Nazionale come composizione coerente di Reti Ecologiche Regionali, attraverso l'identificazione di corridoi ecologici ed altri elementi di connessione tra aree protette e rete Natura 2000 con lo scopo di garantire il collegamento ecologico-funzionale tra di esse, assicurando l'integrazione di tale Rete negli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal Piano Paesaggistico Regionale;
 - c) la Strategia regionale di conservazione della biodiversità attraverso la connessione strutturale di elementi territoriali che svolgono la funzione di conservare, connettere e ripristinare relazioni ecologiche interrotte e, nell'insieme, di erogare compiutamente al territorio lucano molteplici servizi ecosistemici (ad es. regimazione e depurazione delle acque, miglioramento della risposta ai cambiamenti climatici, tutela di flora e fauna, riqualificazione di paesaggi degradati, evoluzione della fruizione verso modelli sostenibili, ecc.);
 - d) il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e il Piano Nazionale da esso discendente.
3. La REB, individuata e disciplinata dal PPR, è delimita sulla base dei criteri metodologici contenuti nell'elaborato descrittivo n. 7.1.1 "Relazione metodologica" ed è rappresentata nell'elaborato cartografico n. 7.1.2. "Carta della Rete Ecologica - Inquadramento Regionale" scala 1:175.000, nonché, per ciascuno dei diversi ambiti, nell'elaborato n. 7.1.2.i (A-I) "Carta

¹³ L'articolo 52 è stato condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione-MIC-MASE del 9 gennaio 2024 e del 16 dicembre 2024.

della Rete Ecologica per Ambiti" scala 1: 50.000, consultabili e scaricabili in formato vettoriale georiferito con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 59 delle presenti norme.

4. La REB riconosce, per ogni ambito di paesaggio del PPR, le seguenti componenti strutturali, individuate in base alla funzione prevalente:
 - a) **Aree nodali (core area):** cui è assegnata la funzione di serbatoio di biodiversità: a scala regionale sono le sono aree di più alto valore naturalistico e a più elevata rappresentatività, per le quali sono preminenti gli obiettivi di conservazione degli habitat, delle specie e del paesaggio; si distinguono in aree nodali terrestri e aree nodali umide;
 - b) **Corridoi (corridor):** sono gli elementi di connessione fisica tra le aree nodali, che assolvono a funzioni ecologiche vitali (disseminazione delle specie, migrazione, alimentazione e riproduzione) e collaborano ad assicurare la capacità di autoregolazione degli ecosistemi. Possono essere o meno collegati ad elementi fisiografici quali i corsi d'acqua e i crinali; si distinguono in aree nodali terrestri e aree nodali umide;
 - c) **Pietre di guado (stepping stones):** sono elementi intermedi, discontinui, che possono, in virtù della loro disposizione, svolgere funzioni di rifugio e vicariare entro certi limiti le funzioni assicurate da un corridoio continuo;
 - d) **Aree di salvaguardia (buffer zone/sustainable use area):** sono aree tampone intorno alle aree nodali o intorno agli elementi di connessione, aventi l'obiettivo di proteggere gli elementi della rete da pressioni, minacce e impatti provenienti da aree circostanti. In taluni casi si tratta di ampi ecosistemi naturali o mosaici agroforestali con funzione di transizione e caratterizzati da usi sostenibili delle risorse (sustainable use area).
 - e) **Aree di ripristino (restoration area):** sono le aree degradate delle quali è necessario prevedere interventi di restauro ecologico e riconfigurazione paesaggistico-ambientale.
5. Gli interventi nelle aree ricadenti nella REB, devono garantire il rispetto delle direttive e prescrizioni riportate nella Parte II delle presenti norme, in ragione se trattasi di BP o UCT, e l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei piani di gestione delle Aree Naturali Protette (ANP) e alla metodologia identificata per la definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione previste dall'art. 6 della Direttiva Habitat.
6. Gli interventi nelle aree ricadenti nella REB devono evitare:
 - a) l'aumento di pressioni e minacce sulle risorse ambientali, le specie e gli habitat, con riferimento ai fattori e ai processi in grado di alterarne la qualità e lo stato di conservazione nel tempo, in relazione agli aspetti specifici di entità, frequenza ed incisività di dette pressioni e minacce;
 - b) la frammentazione degli elementi della rete ecologica, intesa come riduzione di area, incremento di isolamento, aumento del degrado (effetto margine, scadimento estetico-percettivo).
 - c) la riduzione della connettività dei corridoi, dal punto di vista fisico e funzionale
 - d) l'introduzione di specie ed ecotipi estranei alla flora e alla fauna spontanea autoctona.
7. Gli interventi da promuovere ed incentivare nelle aree ricadenti nella REB sono:
 - a) il ripristino lungo le aste fluviali che connettano aree frammentate;

- b) la rigenerazione di aree degradate;
 - c) la conservazione delle praterie;
 - d) la realizzazione e/o mantenimento di fasce tampone e/o di mitigazione di impatti, mediante vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva, tra le zone coltivate e il reticolo idrografico;
 - e) la creazione di sovrappassi o sottopassi;
 - f) il restauro, il ripristino e il mantenimento degli elementi di continuità ecologica e delle aree contigue, per la tutela del paesaggio e mosaico agrario;
 - g) il mantenimento di prati sfalciati;
 - h) l'uso di germoplasma locale nelle attività di ripristino ambientale;
 - i) la rimozione e la bonifica delle discariche abusive;
 - j) la preservazione e ripristino di zone umide;
 - k) il ripristino, manutenzione e recupero conservativo dei sentieri naturalistici già esistenti;
 - l) la mitigazione dell'impatto della rete elettrica aerea;
 - m) il controllo di specie faunistiche aliene e problematiche (es. nutria, cinghiali, scoiattolo variabile, ecc.)
8. Con specifico riferimento alle diverse componenti strutturali che compongono la REB indicate al comma 4, si stabiliscono le seguenti misure di salvaguardia ed utilizzazione:

a) Aree nodali (Core Area)

a.1) Aree nodali terrestri

Boschi

- I. interventi di diradamento finalizzati a favorire la stratificazione all'interno dei popolamenti forestali, mantenendo un certo numero di alberi morti, "in piedi" da considerarsi insieme di micro-habitat utilizzati da picidi, chiroteri e numerosi artropodi, a condizione che tali interventi risultino coerenti con le valenze paesaggistiche del bosco;
- II. mantenimento e creazione di radure per favorire la presenza di nicchie ecologiche afferenti a molte specie faunistiche, migliorando la distribuzione di molte specie territoriali che utilizzano tali habitat;
- III. mantenimento e riattazione di strutture lapidee utili al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili (Es. Lacerta bilineata, Elaphe quatuorlineata) e di loro predatori (rapaci);
- IV. mitigazioni ambientali (Es.: opere di ingegneria naturalistica, piantumazioni) qualora siano consentiti a norma di legge interventi di interesse pubblico prevalente come, ad esempio, l'apertura di nuove strade forestali e di accesso al bosco, l'impianto di infrastrutture lineari come teleferiche e linee elettriche;
- V. riduzione dell'incidenza dello strato arbustivo all'interno delle cenosi forestali (es. attività prevenzione incendi) con interventi a mosaico e distanziati nel tempo al fine di preservare habitat e specie vegetali e faunistiche ad essi afferenti;

a.2) Aree nodali terrestri

Formazioni erbacee

- I. rimozione selettiva alberi e arbusti su porzioni di ambienti di prateria per ripristino habitat (in particolare habitat di interesse comunitario prioritario come 6210 e 6220);
- II. ripristino strutture quali abbeveratoi, cisterne etc. per buona gestione pascolo;
- III. recupero viabilità e sentieristica al fine di governare il divagamento degli armenti e controllare l'escursionismo;
- IV. monitoraggio floristico-vegetazionale (presenza di specie nitrofile indice di sovrapascolamento) con conseguenti eventuali interventi di ripristino ecologico delle formazioni prative;
- V. monitoraggio permanente nelle aree vulnerabili di potenziali contaminanti ambientali di origine agricola (nitrati, fosforo, prodotti fitosanitari e fitofarmaci);
- VI. favorire la dismissione delle recinzioni a rete esistenti nell'area sostituendola con recinzioni a filo, al fine di eliminare le barriere per la fauna;
- VII. definizione linee guida gestione habitat prativi con particolare attenzione a quelli prioritari.

a.3) Aree nodali terrestri

Aree nodali umide

- I. mantenimento di fasce di protezione delle rive e recupero delle stesse tramite l'impianto di specie vegetali autoctone idoneo al mantenimento della diversità biologica nonché al consolidamento delle sponde;
- II. Interventi di ingegneria naturalistica finalizzato al recupero di fenomeni di dissesto idrogeologico in atto;
- III. Rinaturalizzazione e di rive e sponde artificiali con l'inserimento di specie arboreo – arbustive autoctone per fornire riparo alle specie ittiche, ricostituire i corridoi ecologici quali uniche aree di rifugio per la sosta e gli spostamenti della fauna, in ambienti antropizzati
- IV. interventi di deframmentazione di manufatti quali dighe, soglie, briglie ecc. attraverso l'inserimento di elementi come scale di risalita per la fauna ittica, realizzazione di percorsi di connessione a *by pass* etc.;
- V. adottare misure idonee al contrasto delle specie aliene, sia legnose (Es. *Ailanthus altissima*) che arbustive ed erbacee particolarmente invasive in ambiente ripario.

b) Corridoi (corridor)

Corridoi terrestri

All'interno dei corridoi terrestri si rinvengono elementi costitutivi afferenti a cenosi vegetazionali proprie di altri elementi strutturali della REB (formazioni forestali, arbustive ed arboree), contraddistinte da una forma allungata che caratterizza la funzione del corridoio in maniera peculiare) per i quali si applicano le relative misure e azioni generali di gestione e tutela previste per gli altri elementi strutturali la REB. Per gli elementi costitutivi tipicamente "utilizzati" in termini di collegamento ecologico-funzionale dei corridoi si applicano le seguenti misure di salvaguardia ed utilizzazione:

b.1 Siepi

- I. rinaturalizzazione con specie autoctone di tali elementi all'interno degli agro-ecosistemi e delle cinture rurali dei territori comunali al fine di enfatizzarne la diversità specifica;
- II. riqualificazione con piantumazione di elementi vegetali per ricostituzione della densità funzionale al ruolo ecologico delle siepi stesse;
- III. limitazione delle riduzioni di interventi colturali per mantenimento della naturalità dell'elemento ecologico;

b.2 Filari

- I. gestione selvicolturale sostenibile, orientata alla riduzione degli interventi di potatura e di contenimento della sicurezza per mancanza di stabilità degli esemplari arborei;
- II. riqualificazione/ricostituzione con inserimento di esemplari arborei autoctoni, anche ai fini del riequilibrio in termini di densità;
- III. incentivazione alla piantumazione di filari per qualificare l'agro-ecosistema e le cinture rurali sia in termini ecologici che paesaggistici;

b.3 Alberature

- I. misure di gestione e tutela contenute nelle "Linee Guida per la gestione degli alberi monumentali" riportate nell'elaborato n. 3.1.2 che tengono conto delle "*Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali*" approvate con Decreto Dipartimentale del 31 marzo 2020, n. 1104, in attuazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*".

c) Pietre di guado (Stepping Stones)

Formazioni arbustive

- I. Interventi di diradamento di sporadici elementi arborei finalizzati alla conservazione degli habitat arbustivi e delle specie vegetali guida di tale tipo di formazioni (Es. cenosi arbustive a *Juniperus* sp.pl.);
- II. Ricostituzione arbusteti degradati con inserimento di specie vegetali autoctone per miglioramento habitat ai fini faunistici;
- III. Contenimento di specie erbacee ed arbustive aliene a carattere invasivo all'interno dei popolamenti.

All'interno dei nuclei d'appoggio (Stepping Stone) si rinvergono elementi costitutivi afferenti a formazioni vegetazionali propri delle core area ma di dimensioni ridotte e forme differenti, per i quali si applicano le misure di salvaguardia ed utilizzazione previste alla lettera a).

d) Aree di salvaguardia (buffer zone/sustainable use area)

- I. mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti e mantelli arborei costituiti da specie autoctone e non;

- II. mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto;
- III. incentivazione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica (CSR 2023-2027);
- IV. creazione o mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di ampiezza sufficiente a garantire continuità ecologica tra le zone coltivate e le zone umide.

Per quanto riguarda le aree di salvaguardia, poiché gli elementi che le costituiscono sono particolarmente diversificati in termini fisionomico-strutturali all'interno della REB, le misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui ai punti precedenti sono integrate da quelle previste in fase applicativa della Rete Ecologica Locale (REL).

e) Aree di ripristino (restoration area)

Le misure e le azioni di gestione e tutela della stessa, individuati secondo le diverse tipologie degli elementi costitutivi, sono stabilite nella progettazione e successiva realizzazione della REL, secondo le modalità previste dalle "Linee guida per l'individuazione della Rete Ecologica Locale (REL)", contenute nell'elaborato 7.5.1, come approvate;

9. I comuni definiscono e disciplinano all'interno degli atti di pianificazione comunale, a partire dagli elementi della REB individuati dal PPR, con gli opportuni approfondimenti a scala di maggior dettaglio, la Rete Ecologica Locale (REL), come strumento multifunzionale di integrazione, tutela, cura, valorizzazione e fruizione del patrimonio di aree verdi, aree agroforestali e habitat, anche compresi nel perimetro dell'AU e nelle cinture rurali, con obiettivi di miglioramento della qualità urbana, di prevenzione dei rischi ambientali, di offerta di spazi di prossimità per la ricreazione, l'educazione ambientale, l'escursionismo locale, la vita all'aria aperta.
10. Nell'ambito delle attività di definizione della REL di cui al comma precedente, i comuni provvedono alla individuazione di aree naturali e seminaturali (siepi, filari di alberi, prati, boschi residuali, punti di acqua, fossi, ruscelli, canali, torrenti etc.), meritevoli di tutela.
11. I comuni individuano tra queste aree in applicazione delle *Linee guida per la individuazione della Rete Ecologica a scala locale (REL)*, gli elementi costitutivi (nodo, corridoio, pietra di guado, varco, area contigua, area di ripristino/mitigazione) della REL definendone i servizi ecosistemici correlati.
12. I comuni in applicazione delle Linee guida propongono specifiche azioni di tutela, gestione e conservazione dei suddetti elementi della REL all'ufficio regionale competente per la successiva validazione.
13. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi devono essere autorizzati dalle competenti autorità.

Articolo 53 (Rete della Fruizione Lenta (FRUILENT))

1. Il PPR individua e progetta la rete della fruizione lenta (FRUILENT) dei paesaggi come strategia per favorire l'accesso diffuso all'intera gamma di paesaggi regionali della Basilicata, in modo da garantirne il diritto al godimento, alla fruizione e permetterne una conoscenza continua.
2. Il PPR riconosce FRUILENT quale progetto attuativo dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per rafforzare il senso di cittadinanza, il riconoscimento della bellezza, la riconnessione con la diversità dei luoghi.
3. Il progetto di territorio FRUILENT mira a costruire una rete del patrimonio culturale costituito dai Beni Culturali e dai manufatti censiti dal Piano, non già identificati come tali (habitat rupestri, cantine, masserie, fontane e fontanili, insediamenti monastici basiliani e benedettini, verginiani, rabatane, geositi, ecc) che si trovano nei singoli ambiti di paesaggio, in modo che possano essere reconsiderati come rete:
 - a) per creare percorsi turistico-culturali;
 - b) di sostegno per le piccole imprese locali, artigiane, agricole, culturali, associazioni ed istituzioni;
 - c) di legami e relazioni dei borghi e paesi e dei "giacimenti culturali" che essi ospitano, in cui sentieri, ciclovie, cammini, potrebbero collegare un insieme di aree e siti anche non contigui ma concettualmente ramificati e resi coerenti da uno specifico progetto culturale.
4. Il PPR individua alcuni itinerari di FRUILENT tra gli ambiti di paesaggio secondo direttrici longitudinali e trasversali, li suddivide in tappe e li graficizza nell'elaborato cartografico n. 7.3.2 "Quaderno della Fruizione lenta".
5. L'elaborato di cui al comma 4 non è un quaderno esaustivo; ha il valore di un modello cui riferire la creazione di ulteriori schede informative; è implementabile con schede di cammini che potranno essere costruite con riferimento ad esperienze già svolte, arricchendole, collegandole, sviluppandole grazie all'apporto di associazioni, di produttori, di comuni e comunità.
6. Il PPR riconosce il valore culturale e di attrattività turistica del progetto FRUILENT, pertanto, gli strumenti di programmazione recepiscono le seguenti direttive:
 - a) sostenere con finanziamenti l'attuazione di FRUILENT, anche con esperienze pilota;
 - b) favorire forme di accordo o di partenariato pubblico-privato per l'attuazione del progetto di FRUILENT;
 - c) favorire la creazione di cammini con il coinvolgimento delle associazioni che operano nel settore della sentieristica (CAI), con l'Università e i Laboratori del Cammino (LdC), ecc.

TITOLO III - LE LINEE GUIDA

Articolo 54 (Linee Guida regionali per il paesaggio)

1. In attuazione al PPR e ai sensi del comma 6 dell'articolo 5, la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici si conformano alle seguenti Linee Guida:
 - a) Linee guida per l'individuazione della Rete Ecologica Locale (REL), contenute nell'elaborato 7.5.1;
 - b) Linee guida per contratti di fiume, contenute nell'elaborato 7.5.2.
2. La Giunta regionale sentite le associazioni degli enti locali, delle categorie produttive e ambientali, adotta ulteriori Linee Guida per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio regionale, in armonia con quanto disposto dalla Convenzione Europea del Paesaggio.

PARTE QUARTA - GESTIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO¹⁴

Articolo 55 (Coordinamento del PPR con i Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta - PTPAV)

1. Il PPR si ispira ai principi di cooperazione, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ed è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del paesaggio e del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1999 n. 23 *“Tutela, governo ed uso del territorio”*.
2. Le delimitazioni dei beni paesaggistici contenute nel PPR, come riportate su Carta Tecnica Regionale e come rappresentate negli elaborati allegati al Piano, prevalgono su ogni altra rappresentazione cartografica e costituiscono aggiornamento certificato di quelle riportate nei Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (PTPAV), approvati con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 *“Piani Regionali Paesistici di area vasta”*, e di ogni altro strumento, piano o programma.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e salvo quanto previsto dagli articoli 23 bis e 23 ter, il PPR riconosce l’efficacia dei PTPAV, approvati con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3, come modificata dalla Legge regionale 21 maggio 1992 *“Modifica alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di attuazione dei piani paesistici di area vasta”*, se non in contrasto con le prescrizioni del PPR, fino al completamento delle attività di coordinamento con il PPR stesso, che deve avvenire entro un anno dall’adozione del PPR. Sono fatte salve, altresì, le norme di dettaglio, contenute nei piani territoriali già approvati, ove più restrittive, fino al completamento delle attività di coordinamento.

Articolo 56 Accertamento di compatibilità paesaggistica.

1. L’accertamento di compatibilità paesaggistica ha ad oggetto la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni, gli obiettivi e la normativa d’uso contenuta nelle schede d’ambito.
2. Sono soggetti all’accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi:
 - a) che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti di cui alla Parte II, Titolo III;
 - b) che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate.
3. Sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell’applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA nonché a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA.

¹⁴ Gli art. 55 e 56 sono stati condivisi in sede di tavolo tecnico Regione-MIC e MASE del 28 luglio 2023.

4. Autorità competente ai fini dell'esperimento della procedura e del rilascio del relativo provvedimento conclusivo è la Regione.
5. Il provvedimento di accertamento di compatibilità è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza. Esso ha valore di parere obbligatorio e vincolante, è atto autonomo e presupposto al rilascio del titolo legittimante l'intervento urbanistico-edilizio.
6. Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui al comma 2 lettera b), si applica l'articolo 167 co. 1 del Codice.
7. L'accertamento di compatibilità paesaggistica ha validità per cinque anni decorrenti dalla data della pronuncia e resta efficace fino al completamento delle opere così come autorizzate.
8. Per tutte le aree interessate da ulteriori contesti (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice), fatte salve le diverse e specifiche discipline di settore, laddove gli strumenti urbanistici siano adeguati al PPR la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.
9. Per gli interventi assoggettati tanto al regime dell'Autorizzazione quanto a quello dell'Accertamento di cui al presente articolo, l'autorità competente rilascia la sola Autorizzazione paesaggistica che deve recare in sé gli elementi di valutazione previsti per l'accertamento di compatibilità paesaggistica; quest'ultimo sarà pertanto contenuto nell'unico provvedimento autorizzatorio.
10. Sono esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi ricadenti in strumenti urbanistici esecutivi già adeguati al PPR, laddove il dettaglio delle previsioni di Piano e della relativa progettazione abbia consentito già a monte di effettuare la verifica della compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPR e ciò sia esplicitato nel suddetto parere.
11. Sono altresì esentati dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre agli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del Codice, gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso, nonché in conformità alle Linee guida pertinenti:
 - a) il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;

- b) opere e interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure, se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei luoghi;
 - c) nel rispetto della disciplina di tutela dei beni di cui alla parte II del Codice, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti previsti dai vigenti atti di governo del territorio.
12. Per gli interventi di lieve entità di cui al D.P.R. 9 Luglio 2010 n. 139 e s.m.i., si applicano le norme di semplificazione documentale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.
13. La relazione di compatibilità paesaggistica deve contenere:
- a) l'individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento;
 - b) la descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
 - c) le caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative;
 - d) la simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente;
 - e) le misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o
 - f) compensazione.
14. I documenti indicati nel comma precedente, sono rimessi, unitamente al progetto.
15. La Giunta regionale, previo accordo con il Ministero, può emanare, con propria deliberazione, un regolamento con il quale specifica ed integra i contenuti della relazione paesaggistica, con riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento. Fino all'emanazione di detto regolamento la relazione paesaggistica va redatta secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12/12/2005.

Articolo 57 (Accordi)

1. La Regione, il Ministero e le altre amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in relazione all'attuazione del PPR.
2. La Regione può altresì stipulare accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", finalizzati alla conservazione e valorizzazione dei paesaggi.

3. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può inoltre stipulare, con i medesimi, accordi per l'avvio di una attività sperimentale di adeguamento degli strumenti urbanistici generali al PPR.
4. La Regione incentiva la conclusione degli accordi di cui al presente articolo attraverso lo stanziamento di adeguate risorse. Nell'ipotesi di cui al comma 3, possono essere utilizzate, ove compatibili, le risorse rimosse per effetto delle sanzioni relative alla Parte III del Codice.

Articolo 58 (Obiettivi di qualità di Piano e monitoraggio)

1. Gli effetti dell'attuazione del PPR sull'ambiente sono monitorati sulla base degli obiettivi di qualità generali e specifici stabiliti nelle presenti norme e di quelli declinati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera i) del Codice, nelle "Schede degli Ambiti di paesaggio" contenuti nell'elaborato n. 6 "Atlante del Paesaggio".
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la VAS degli strumenti urbanistici generali dei Comuni o degli atti di programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale delle Unioni territoriali intercomunali di adeguamento alle previsioni del PPR.
3. L'efficacia del PPR è monitorata attraverso le procedure di cui al Capo III, Titolo IV della legge regionale 11 agosto 1999 n. 23.

Articolo 59 (Gestione e interscambio dei dati territoriali della Banca dati di piano)

1. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 23/1999, la Regione provvede alla costituzione ed alla disciplina del SIT attraverso un regolamento che definisca le procedure ed i metodi per la gestione, la condivisione e la consultazione degli strati informativi.

Articolo 60 (Disposizioni di salvaguardia)

1. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 143 del Codice, le prescrizioni sono sottoposte alle misure di salvaguardia e, pertanto, a far data dall'adozione del PPR, non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso, interventi in contrasto con le prescrizioni contenute nelle presenti norme di attuazione e nelle schede "Schede degli Ambiti di paesaggio" di cui all'elaborato n. 6 "Atlante del Paesaggio".

Articolo 61 (Disposizioni transitorie)

1. La delimitazione dei beni paesaggistici si applica a far data dall'adozione del PPR e, per gli interventi che ricadono in detti beni, è richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, fatti salvi i casi di esenzione specificamente previsti dal Codice o dal PPR stesso.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 146 del Codice, prima dell'approvazione del PPR, sono efficaci, anche se in contrasto, fino alla scadenza dell'efficacia delle autorizzazioni medesime.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi per i quali siano già stati rilasciati i titoli edilizi oppure qualificati di edilizia libera ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica e i cui lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore del PPR.

Articolo 62 (Efficacia del PPR)

1. Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Codice, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(l'elaborato presentato in sede di CTP del 27/06/2023 è stato integrato e condiviso in sede di Tavolo tecnico Regione - MIC-MASE nelle sedute del 13/07/2023; 18/07/2023; 21/07/2023; 28/07/2023; 01/08/2023; 03/08/2023; 12/09/2023, 20/09/2023, 09/01/2024, 11/01/2024 e 16/12/2024)